



Regione Umbria
Consiglio Regionale



Rapporti

SECONDO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2010

Processo Legislazione

Novembre 2011



Regione Umbria
Consiglio Regionale

Rapporti

**SECONDO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE UMBRIA**

Anno 2010

Processo Legislazione

Novembre 2011

A cura del

Processo Legislazione

Regione Umbria – Consiglio Regionale

Publicazione interna, novembre 2011

Grafica di copertina: Mauro Gambuli, Sezione Comunicazione istituzionale, Servizio Comunicazione

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Consiglio regionale

Indice

Presentazione.....	5
1. Parte prima - L'iniziativa legislativa.....	7
1.1. I soggetti dell'iniziativa legislativa.....	7
1.2. Le proposte di legge secondo i settori d'intervento.....	9
1.3. L'esito dell'iniziativa legislativa.....	12
1.4. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso dell'anno.....	14
2. Parte seconda - Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei Comitati.....	19
2.1. Attività delle Commissioni consiliari permanenti.....	19
2.2. Commissioni d'inchiesta e Commissioni speciali.....	20
2.2.1. Attività delle Commissioni d'inchiesta.....	21
2.2.2. Attività delle Commissioni speciali.....	23
2.3. Comitato per la legislazione.....	28
2.3.1. Attività svolta.....	29
2.4. Attività del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale.....	30
2.5. L'esame delle proposte di legge in sede referente, redigente e consultiva. .	32
2.6. Attività consultiva sui regolamenti della Giunta regionale.....	35
2.7. Espletamento della partecipazione sulle proposte di legge esaminate dalle Commissioni di merito.....	36
3. Parte terza - Attività del Consiglio regionale e produzione legislativa.....	37
3.1. L'attività del Consiglio regionale	37
3.2. La produzione legislativa.....	38
3.3. Le leggi del 2010: le commissioni permanenti e speciali interessate.....	43
3.4. La durata dell'iter legislativo.....	46
3.5. La tecnica redazionale delle leggi.....	47
3.6. Sintesi delle leggi regionali approvate.....	49
3.7. Impugnativa del Governo.....	74
4. Parte quarta - Le leggi di bilancio.....	79
5. Parte quinta - La produzione regolamentare.....	101
5.1. Potestà regolamentare.....	101
5.2. Elenco dei regolamenti regionali approvati.....	102
5.3. Classificazione dei regolamenti per settore di intervento.....	103

5.4. Sintesi dei regolamenti emanati.....	104
6. Parte sesta - La funzione di controllo nell'VIII e nella IX legislatura.....	111
6.1. L'evoluzione della funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali.....	111
6.2. Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno.....	112
6.3. Le clausole valutative.....	113
6.4. L'analisi ex post delle politiche regionali: Note informative.....	115
7. Parte settima - Il riordino normativo.....	119
7.1. Le leggi regionali abrogate.....	119
7.2. I regolamenti regionali abrogati.....	130
7.3. Le leggi regionali modificate.....	131

Presentazione

L'anno 2010 è il periodo di riferimento del secondo Rapporto annuale sulla legislazione della Regione Umbria. Ciò che caratterizza questo Rapporto è quindi quello di essere riferito ad un anno che è contestualmente di chiusura dell'ottava e di inizio della nona legislatura regionale.

Le Assemblee legislative regionali - dopo le modifiche del Titolo V, Parte seconda della Costituzione, intervenute tra la fine degli anni '90 del secolo scorso e l'inizio degli anni 2000, ma ancor più dopo l'entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e a seguito del rafforzato ruolo riconosciuto agli enti territoriali dall'ordinamento dell'Unione europea - sono chiamate ad esercitare ampie potestà legislative in ordine a temi sempre più complessi.

Anche questo Rapporto si colloca nel solco di un modello ormai consolidato sia a livello parlamentare sia a livello regionale ed ha ad oggetto l'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi dell'attività di produzione normativa svolta dal Consiglio regionale. I principali dati quantitativi e sostanziali che si trovano all'interno del Rapporto, infatti, traggono essenzialmente origine dalle schede del questionario che annualmente le Regioni trasmettono compilato alla Camera. A tali dati, però, se ne sono aggiunti ulteriori ed in particolare quelli che si è ritenuto che meglio evidenziassero le specificità proprie del processo legislativo che si svolge in Umbria.

Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell'andamento dell'attività del Consiglio nell'anno 2010. In questo Rapporto trovano spazio i momenti caratterizzanti il processo legislativo, con sintetiche indicazioni dei contenuti delle leggi approvate nel 2010 e dell'iter istruttorio delle stesse. Alcuni approfondimenti riguardano le azioni dedicate al miglioramento della qualità della legislazione, alla funzione di controllo nell'accezione di verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

Il Rapporto intende porsi come un valido strumento di conoscenza della realtà normativa, offrendo soprattutto al Legislatore regionale un ulteriore elemento di riflessione e di valutazione sulle tendenze che la legislazione assume a livello regionale. L'auspicio è che possa costituire anche un efficace momento di comunicazione rivolta ai cittadini dell'Umbria riguardo alle potenzialità regolative della Regione e di conoscenza dei suoi processi decisionali. Anche a questo fine il secondo Rapporto ha confermato una veste grafica caratterizzata da grafici e tabelle commentati. Le pagine che descrivono e commentano i dati racchiusi nei grafici e nelle tabelle, sono state volutamente realizzate utilizzando un linguaggio semplice e non troppo specialistico, al fine di ampliare il numero dei potenziali lettori dello stesso.

Mediante la pubblicazione del Rapporto sul sito istituzionale del Consiglio regionale, non solo i Consiglieri regionali e i tecnici del settore, ma anche la società civile, gli enti locali e i cittadini umbri, potranno avvicinarsi al procedimento legislativo, e comprendere meglio il funzionamento della "macchina regionale" e i suoi processi decisionali.

La conoscibilità di quanto realizzato e delle modalità organizzative e di funzionamento, rappresenta certamente da stimolo per il miglioramento dell'attività tutta del Consiglio regionale per gli altri anni della legislatura.

Il Segretario generale
Franco Todini

Il Presidente del Consiglio regionale
Eros Brega

1. Parte prima - L'iniziativa legislativa

1.1. I soggetti dell'iniziativa legislativa

Secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione l'iniziativa legislativa è espressamente disciplinata dallo Statuto della Regione.

L'articolo 35 dello Statuto stabilisce che:

“l'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle Autonomie locali”.

Nel corso del 2010 sono state presentate al Consiglio regionale complessivamente **50 proposte di legge regionale**. Di queste, 12 fanno riferimento all'VIII legislatura, mentre le restanti 38 alla IX legislatura (la prima seduta dell'Assemblea della IX legislatura si è tenuta il 18 maggio 2010). Dal punto di vista dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa (Tabella 1), le proposte avanzate dai Consiglieri regionali risultano in netta prevalenza rispetto a quelle della Giunta regionale, in entrambi i periodi di riferimento. Dall'inizio della IX legislatura le proposte di legge di natura consiliare rappresentano, infatti, quasi i tre quarti del totale. In tutto il 2010 non vi sono state proposte di legge provenienti dagli enti locali o dal Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.).

Sono stati presentate 48 proposte di legge regionale e 2 proposte di legge di modifica dello Statuto regionale.

Per quanto riguarda le proposte di legge di iniziativa popolare, occorre precisare che si tratta dello stesso testo afferente *“Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”*. Tale atto non è stato esaminato nel corso dell'VIII legislatura, pertanto è stato riassegnato, con un nuovo numero, nella IX legislatura alle competenti Commissioni consiliari permanenti per l'esame¹.

La Figura 1 dà conto dell'iniziativa legislativa per tutto l'anno 2010, secondo i diversi soggetti proponenti e la legislatura di riferimento.


¹ Art. 35, comma 4.

“Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, ad eccezione di quelle di iniziativa popolare”.

Tabella 1. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente e legislatura di riferimento. Anno 2010

SOGGETTO PROPONENTE	VIII legislatura	IX legislatura	Totale Anno 2010
Numero proposte			
<i>Giunta regionale</i>	4	8	12
<i>Consiglieri regionali</i>	7	29	36
<i>Iniziativa popolare</i>	1	1	2
<i>Enti locali</i>	0	0	0
<i>Consiglio delle Autonomie locali</i>	0	0	0
Totale	12	38	50
Valori percentuali			
<i>Giunta regionale</i>	33,3	21,1	24,0
<i>Consiglieri regionali</i>	58,3	76,3	72,0
<i>Iniziativa popolare</i>	8,3	2,6	4,0
<i>Enti locali</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Consiglio delle Autonomie locali</i>	0,0	0,0	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0

Figura 1. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente. Anno 2010.



Limitatamente alle proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali, nella Tabella 2 vediamo che la metà di queste è stata presentata da Consiglieri che appartengono a gruppi politici di minoranza ed un terzo da Consiglieri che appartengono a gruppi politici di maggioranza. Inoltre, 3 proposte di legge sono state presentate da tutti i Consiglieri membri dell'ufficio di Presidenza, mentre le restanti 3 proposte sono state elaborate in sede di Commissioni permanente o speciale.

Si noti inoltre, che mentre le proposte elaborate in sede di Commissioni sono state presentate tutte nell'ultima parte dell'VIII legislatura, quelle dei Consiglieri membri dell'ufficio di Presidenza attengono totalmente alla IX legislatura.

Tabella 2. Proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali, secondo i soggetti proponenti e la legislatura. Anno 2010

SOGGETTO PROPONENTE	VIII legislatura	IX legislatura	Totale Anno 2010
Numero proposte			
<i>Consiglieri di maggioranza</i>	2	10	12
<i>Consiglieri di minoranza</i>	3	15	18
<i>Ufficio di Presidenza</i>	0	3	3
<i>Commissioni permanenti o speciali</i>	2	1	3
Totale	7	29	36
Valori percentuali			
<i>Consiglieri di maggioranza</i>	28,6	34,5	33,3
<i>Consiglieri di minoranza</i>	42,9	51,7	50,0
<i>Ufficio di Presidenza</i>	0,0	10,3	8,3
<i>Commissioni permanenti o speciali</i>	28,6	3,4	8,3
Totale	100,0	100,0	100,0

1.2. Le proposte di legge secondo i settori d'intervento

Le proposte di legge presentate nel corso del 2010 hanno interessato una pluralità di settori (Figura 2). La maggioranza delle proposte di legge hanno riguardato l'Ordinamento istituzionale (36%) ed il settore Territorio ambiente e infrastrutture (24%).

Se si tiene conto anche del soggetto proponente, si può notare che, mentre le proposte di legge riguardanti la Finanza regionale risultano, a norma di legge, esclusivamente di iniziativa della Giunta regionale, quelle concernenti i settori dell'Ordinamento istituzionale, dello Sviluppo economico e dei Servizi alla persona e alla comunità, risultano quasi completamente di iniziativa dei Consiglieri regionali. Infine, il settore Territorio, ambiente e infrastrutture,

vede un numero di iniziative legislative pressoché analogo sia da parte dei Consiglieri, sia da parte della Giunta regionale.

Se si tiene conto anche della legislatura di riferimento, la diversa importanza dei settori di intervento emerge in maniera ancora più netta, come risulta dalla successiva Tabella 3, che contiene la distribuzione percentuale delle proposte di legge, separatamente per le due legislature.

Figura 2. Proposte di legge per settore di intervento e soggetto proponente. Anno 2010.




Tabella 3. Proposte di legge per settore di intervento e legislatura. Anno 2010.

SETTORE DI INTERVENTO	VIII legislatura	IX legislatura	Tot. Anno 2010
Numero proposte			
<i>Ordinamento istituzionale</i>	2	16	18
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	3	5	8
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	6	6	12
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	1	7	8
<i>Finanza regionale</i>	0	3	3
<i>Multisetto</i>	0	1	1
Totale	12	38	50
Valori percentuali			
<i>Ordinamento istituzionale</i>	16,7	42,1	36,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	25,0	13,2	16,0
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	50,0	15,8	24,0
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	8,3	18,4	16,0
<i>Finanza regionale</i>	0,0	7,9	6,0
<i>Multisetto</i>	0,0	2,6	2,0
Totale	100,0	100,0	100,0

Per il periodo relativo alla fine dell'VIII legislatura, prevalgono nettamente le proposte nel settore Territorio ambiente e infrastrutture (6 su 12); al contrario, per il periodo relativo all'inizio della IX legislatura, prevalgono quelle riguardanti l'Ordinamento istituzionale (16 su 38) e quelle relative al settore Servizi alla persona e alla comunità (7 su 38) e nel medesimo periodo trovano allocazione le leggi relative alla Finanza regionale ed in particolare quelle di bilancio.

Tabella 4. Proposte di legge per settore di intervento, per materia e legislatura. Anno 2010

MATERIA	VIII legislatura	IX legislatura
Finanza regionale		
<i>Bilancio</i>	0	3
Ordinamento istituzionale		
<i>Organi della Regione</i>	0	6
<i>Personale e amministrazione</i>	0	7
<i>Altre materie</i>	2	1
<i>Multimateria</i>	0	2
Servizi alla persona e alla comunità		
<i>Servizi sociali</i>	0	3
<i>Tutela della salute</i>	1	1
<i>Ordinamento della comunicazione</i>	0	1
<i>Multimateria</i>	0	2
Sviluppo economico e attività produttive		
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	0	1
<i>Professioni</i>	1	0
<i>Sostegno all'innovazione</i>	1	2
<i>Altre materie</i>	1	1
<i>Multimateria</i>	0	1
Territorio, ambiente e infrastrutture		
<i>Protezione civile</i>	1	0
<i>Caccia, pesca e itticoltura</i>	1	0
<i>Risorse idriche</i>	1	1
<i>Territorio e urbanistica</i>	3	5
Multisetore		
<i>Multimateria</i>	0	1
Totale Proposte di legge	12	38

Sempre riguardo alle materie trattate (Tabella 4), la maggioranza delle proposte del settore Ordinamento istituzionale, fanno riferimento alla disciplina degli organi regionali (6 su 18) e a quella del Personale e amministrazione (7 su 18); per il settore dei Servizi alla persona e alla comunità prevalgono le proposte in tema di servizi sociali (3 su 8); infine, le proposte del settore del Territorio ambiente e infrastrutture, riguardano in prevalenza Territorio e urbanistica (8 su 12).

1.3. L'esito dell'iniziativa legislativa

Nel corso del loro iter di approvazione, alcune proposte di legge sono state abbinare tra di loro, essendo relative alla stessa materia.

La tabella che segue tiene conto degli abbinamenti delle proposte di legge e della legislatura di appartenenza.

Tabella 5. Proposte di legge in base all'eventuale abbinamento e legislatura. Anno 2010

ABBINAMENTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE	<i>VIII legislatura</i>	<i>IX legislatura</i>	<i>Totale Anno 2010</i>
<i>Abbinare ad altri atti</i>	0	3	3
<i>Non abbinare</i>	12	35	47
<i>Totale</i>	12	38	50

In particolare, i 3 atti abbinati, tutti appartenenti alla IX legislatura, riguardano norme e misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Di questi, due sono di iniziativa consiliare (Atti n. 181 e n. 186), che nel corso dell'esame sono stati abbinati ad un atto di iniziativa giunta (Atto n. 252) ed esaminati congiuntamente a quest'ultimo.


Per quanto riguarda l'esito del procedimento legislativo, le proposte di legge sono state classificate rispetto allo stato dell'iter alla data del 31 dicembre 2010. Come risulta dalla Tabella 6, delle 50 proposte di legge in oggetto, 18 risultano approvate (pari al 36%), 12 sono state ritirate o sono decadute (pari al 24%), mentre le restanti 20 (pari al 40%) risultano ancora giacenti nelle competenti Commissioni consiliari.

Come mostrato dalla Figura 3, l'esito dell'iniziativa legislativa dipende, in parte, dal soggetto proponente: sul totale delle proposte presentate dalla Giunta regionale, la percentuale di quelle approvate entro la fine dell'anno è stata pari 67%; diversamente, sul totale delle proposte dei Consiglieri regionali, la percentuale di quelle approvate entro la fine dello stesso anno è stata poco meno del 30%.

Tabella 6. Proposte di legge per soggetto proponente, esito del procedimento legislativo e legislatura. Anno 2010


SOGGETTO PROPONENTE	ESITO DEL PROCEDIMENTO			
	<i>Approvate</i>	<i>All'esame di commissione</i>	<i>Ritirate/Decadute</i>	<i>Totale</i>
VIII legislatura				
<i>Giunta regionale</i>	2	0	2	4
<i>Consiglieri regionali</i>	2	0	5	7
<i>Iniziativa popolare</i>	0	0	1	1
Totale VIII legislatura	4	0	8	12
IX legislatura				
<i>Giunta regionale</i>	6	2	0	8
<i>Consiglieri regionali</i>	8	17	4	29
<i>Iniziativa popolare</i>	0	1	0	1
Totale IX legislatura	14	20	4	38
Totale Anno 2010				
<i>Giunta regionale</i>	8	2	2	12
<i>Consiglieri regionali</i>	10	17	9	36
<i>Iniziativa popolare</i>	0	1	1	2
Totale Anno 2010	18	20	12	50

Figura 3. Proposte di legge per soggetto proponente ed esito del procedimento. Anno 2010



Un altro fattore che nel caso in esame è stato determinante nell'esito dei procedimenti legislativi è stato il passaggio dalla VIII alla IX legislatura (Figura 4). Con il termine dell'VIII legislatura, molte proposte (8 su 12, pari al 67%) sono infatti decadute. Nella IX legislatura, la maggior parte delle proposte di legge risulta all'esame delle Commissioni competenti (20 su 38, pari al 52,6%) o approvate (14 su 38, pari al 36,8%).

Figura 4. Proposte legislative per esito del procedimento nell'VIII e nella IX legislatura. Anno 2010



1.4. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso dell'anno

Nelle due tabelle che seguono (Tabelle 7 e 8) sono indicate - con l'espressa menzione del numero di atto e del titolo - le proposte di legge presentate nel corso del 2010, rispettivamente per l'VIII e per la IX legislatura. A fianco degli estremi di ciascun provvedimento, sono indicati il settore di intervento, nonché la relativa materia.

Tabella 7. Elenco delle proposte di legge dell'VIII legislatura

Numero Atto	Oggetto	Settore	Materia
1707	Norme in materia di protezione civile	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protezione civile
1711	Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
1719	Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali	Territorio, ambiente e infrastrutture	Risorse idriche
1721	Istituzione della consulta regionale degli ordini, collegi ed associazioni professionali	Sviluppo economico	Professioni
1722	Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie	Ordinamento istituzionale	Altre materie

Numero Atto	Oggetto	Settore	Materia
1724	Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
1730	Aree naturali protette a carattere regionale - cattura a scopo di ripopolamento, abbattimenti selettivi e reintroduzione di fauna selvatica	Territorio, ambiente e infrastrutture	Caccia, pesca e itticoltura
1737	Modificazioni ed integrazioni della l.r. 06/08/97, n. 24 (provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione)	Sviluppo economico	Altre materie
1738	Interventi per il sostegno, lo sviluppo e l'innovazione delle piccole e medie imprese	Sviluppo economico	Sostegno all'innovazione
1745	Ulteriore modificazione della l.r. 18/02/2004, n. 1 (norme per l'attività edilizia)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
1746	Norme per il parto a domicilio e nelle case di maternità	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
1753	Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)	Ordinamento istituzionale	Altre materie

Tabella 8. Elenco delle proposte di legge della IX legislatura

Numero Atto	Oggetto	Settore	Materia
2	Modificazioni della l.r. 27/01/2010, n. 5 (disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
3	Interventi a sostegno dell'informazione locale	Servizi alla persona e alla comunità	Ordinamento della comunicazione
4	Norme in materia di autocostruzione ed autorecupero a fini abitativi	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria
5	Norme per il parto a domicilio e nelle case di maternità	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
25	Ulteriore modificazione della l.r. 20/01/2000, n. 6 (disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31/03/98, n. 14)	Sviluppo economico	Commercio, fiere e mercati

Numero Atto	Oggetto	Settore	Materia
32	Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale (gas) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità	Sviluppo economico	Multimateria
44	Modificazione della l.r. 27/01/2010, n. 5 (disciplina delle modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
45	Modificazioni della l.r. 12/06/2007, n. 21 (struttura organizzativa e dirigenza del cons. Regionale) e ulteriori modificazioni delle ll.rr. 11/01/2000, n. 3 (norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e 23/01/1996, n. 3 (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
58	Modificazione della l.r. 16/02/2010, n. 14 (disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)	Ordinamento istituzionale	Altre materie
76	Istituzione dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della regione Umbria - ATER regionale	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali
80	Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali	Territorio, ambiente e infrastrutture	Risorse idriche
87	Modificazioni ed integrazioni della l.r. 06/08/97, n. 24 (provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione)	Sviluppo economico	Altre materie
92	Istituzione di una commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari	Ordinamento istituzionale	Organi della Regione
115	Riconoscimento della festa dei ceri di Gubbio come espressione culturale dell'identità regionale	Ordinamento istituzionale	Multimateria
121	Istituzione di una commissione speciale per l'analisi e la predisposizione di atti normativi, di programmazione e amministrativi da sottoporre al cons. Regionale e finalizzati a contrastare il fenomeno delle tossicodipendenze e del traffico di stupefacenti in Umbria	Ordinamento istituzionale	Organi della Regione
143	Ulteriori modificazioni della l.r. 11/01/2000, n. 3 (norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))	Ordinamento istituzionale	Organi della Regione

Numero Atto	Oggetto	Settore	Materia
145	Norme in materia di contrasto alla delocalizzazione delle imprese e alla dismissione delle attività produttive	Sviluppo economico	Sostegno all'innovazione
158	Norme di semplificazione amministrativa	Multisetto	Multisetto
159	Integrazioni della l.r. 23/02/2005, n. 15 (modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle aziende sanitarie regionali)	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
160	Abrogazione della l.r. 14/02/1995, n. 6 (ristrutturazione organica e funzionale dell'istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e sue successive modificazioni ed integrazioni e della l.r. 21/01/2003, n. 1 (costituzione del centro studi giuridici e politici)	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
162	Misure per favorire la competitività delle imprese e la semplificazione amministrativa dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni	Sviluppo economico	Sostegno all'innovazione
181	Norme per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente - ulteriori modificazioni delle ll.rr. 26/06/2009, n. 13 e 22/02/2005, n. 11	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
186	Misure per implementare la riqualificazione dell'ambiente costruito - ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 26/06/2009, n. 13 (norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
204	Riduzione della spesa per gli apparati politici della regione - modificazioni di leggi regionali	Ordinamento istituzionale	Organi della Regione
207	Modificazioni delle ll. Rr. 18/10/2006, n. 13 (istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29/7/2009, n. 18 (istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27/11/2007, n. 30 (nuova disciplina del difensore civico regionale - abrogazione della l.r. 30/11/1995, n. 45)	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria
208	Modificazioni ulteriori ed integrazioni della l.r. 29/07/2009, n. 16 (disciplina delle manifestazioni storiche)	Ordinamento istituzionale	Multimateria
213	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della l.r. Di contabilità 28/02/2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Finanza regionale	Bilancio
222	Ulteriore modificazione della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi della Regione
232	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011	Finanza regionale	Bilancio

Numero Atto	Oggetto	Settore	Materia
236	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi della Regione
239	Nomina e decadenza del direttore generale di azienda ospedaliera e di azienda unita' sanitaria locale - ulteriori modificazioni della legge regionale 20/1/1998, n. 3 (ordinamento del sistema sanitario regionale)	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
245	Norme in materia di ottimizzazione della produttività e trasparenza del lavoro delle amministrazioni regionali - ulteriori modificazioni della l.r. 28/02/2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione Umbria), modificazioni della l.r. 01/02/2005, n. 2 (struttura organizzativa e dirigenza della presidenza della g.r. e della g.r.) Ed ulteriori modificazioni della l.r. 12/06/2007, n. 21 (struttura organizzativa e dirigenza del cons. Regionale)	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
251	Ulteriore modificazione ed integrazione della l.r. 28/11/2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali
252	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 26/06/2009, n. 13 (norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
265	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 28/11/2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali
275	Soppressione delle comunità montane e dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
285	Misure per migliorare la qualità e la trasparenza nelle procedure di nomina e di valutazione dei direttori delle aziende sanitarie regionali - ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 20/01/98, n. 3 (ordinamento del sistema sanitario regionale) e modificazione della l.r. 27/03/2000, n. 29 (prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19/06/99, n. 229, concernente: norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30/11/98, n. 419, di integrazione e modificazione del d. lgs. 30/12/1992, n. 502)	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
289	Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 2009	Finanza regionale	Bilancio

2. Parte seconda - Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei Comitati

2.1. Attività delle Commissioni consiliari permanenti

Le Commissioni consiliari permanenti trovano la propria fonte nell'articolo 53 dello Statuto il quale afferma che il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari e che il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno del Consiglio. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del Consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti.

In particolare, il Regolamento interno (approvato con Deliberazione C.R. 8 maggio 2007, n. 141²) prevede al comma 1 dell'articolo 15 l'istituzione delle seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- I - Affari istituzionali e comunitari;
- II - Attività economiche e governo del territorio;
- III- Sanità e servizi sociali.

Le **competenze** di ciascuna Commissione permanente sono le seguenti:

I Commissione consiliare - Affari istituzionali e comunitari:

Bilancio, Programmazione generale, Programmazione e Organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, Enti dipendenti dalla Regione e società partecipate dalla Regione, Rapporti con gli enti locali, Innovazione e sistemi informativi, Politiche comunitarie, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo, Emigrazione.

II Commissione consiliare - Attività economiche e governo del territorio:

Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Artigianato e cooperazione, Energia, Commercio, Turismo, Governo del territorio, Protezione civile, Urbanistica, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Infrastrutture e

2 Il Regolamento interno citato è stato integrato con Delib. C.R. 14 luglio 2009, n. 315 - Deliberazione non legislativa. Integrazione della Delib. C.R. 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e modificato con con Delib. C.R. 10 giugno 2010, n. 3 - Deliberazione non legislativa: "Modificazioni della Delib. C.R. 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale)".

trasporti, Difesa del suolo, Ciclo idrico integrato, Cave, miniere e acque minerali, Opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, Mobilità.

III Commissione consiliare - Sanità e servizi sociali:

Tutela della salute, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Politiche abitative, Edilizia pubblica, Beni e attività culturali, Volontariato e cooperazione sociale, Sport e impiantistica sportiva, Istruzione e sistema formativo, Formazione professionale, Diritto allo studio, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Caccia e pesca, Immigrazione.

La Tabella 9 riporta il numero delle sedute, il numero delle audizioni e il numero degli incontri consultivi pubblici svolti da ciascuna Commissione consiliare permanente nel corso dell'anno 2010, su materie di propria competenza e quindi non necessariamente legati a specifici progetti di legge. Nel computo del numero di sedute sono comprese le sedute di insediamento delle Commissioni.

Tabella 9. Sedute, audizioni e incontri consultivi pubblici delle Commissioni consiliari permanenti. Anno 2010

	I Commissione	II Commissione	III Commissione
Numero Sedute	27 ³	31 ⁴	27 ⁵
Numero Audizioni	3	6	3
Numero Incontri consultivi pubblici	-	1	1

2.2. Commissioni d'inchiesta e Commissioni speciali

E' da premettere che l'attività delle Commissioni, come peraltro quella di tutti gli organi consiliari, in coincidenza con le elezioni regionali nell'anno in esame, si è svolta su due periodi - fine VIII ed inizio IX legislatura - con i tempi necessari alla ricostituzione degli organi.

L'articolo 54 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale “*può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante l'istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari*”.

L'articolo 55 dispone che “*il Consiglio regionale può istituire con legge*

3 Di cui n. 8 sedute per espletamento audizioni svolte nell'ambito della seduta di commissione.

4 Di cui n. 17 sedute per espletamento di audizioni svolte nell'ambito della seduta di commissione.

5 Di cui n. 9 seduta per espletamento di audizioni svolte nell'ambito della seduta di commissione.

Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato”.

Le Commissioni d'inchiesta e le Commissioni speciali trovano ulteriore fonte normativa nel Regolamento interno e precisamente agli articoli 35, 36 e 37:

Articolo 35 - Le Commissioni speciali.

“1. Il Consiglio può istituire con legge Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e per indagini e studi attinenti ad aspetti istituzionali dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche interessanti la collettività regionale”.

Articolo 36 - Le Commissioni d'inchiesta.

“1. Il Consiglio dispone inchieste su materie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. La proposta di nomina di Commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta....”.

Articolo 37 - Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta.

“1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio e disporre l'automatico scioglimento della stessa”.

2.2.1. Attività delle Commissioni d'inchiesta

Nell'**VIII legislatura** con Deliberazione del Consiglio regionale del 20 gennaio 2009, n. 281, è stata istituita la Commissione d'inchiesta su **“Infiltrazioni criminali in Umbria, possibili effetti sulla vita economica e sociale della regione e misure adottate per prevenire la diffusione del fenomeno”.**

La suddetta Commissione, composta da tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza, si è insediata nel mese di marzo 2009 ed ha terminato i lavori, previa proroga dei tempi assegnati, nel mese di febbraio 2010, con Relazione finale al Consiglio:

Atto n. 1755. Proposta di Ordine del giorno di iniziativa dei Consiglieri Baiardini, Fronduti, Girolamini, Sebastiani e Vinti, concernente **“Relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta su Infiltrazioni criminali in Umbria, possibili effetti sulla vita economica e sociale della Regione e misure adottate per prevenire la diffusione del fenomeno”.** (Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 380).

L'attività normativa della Commissione si è concretizzata nel mese di febbraio 2010, come di seguito riportato:

1. *Proposta di emendamenti sull'atto n. 1524-Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici", trasmessa alla II Commissione consiliare - (Deliberazione Consiglio regionale 12 febbraio 2010, n. 364) - Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici".*

2. *Atto n.1722-Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Baiardini, Fronduti, Girolamini, Sebastiani e Vinti, concernente "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie". (Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 379) - Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".*

Nella IX legislatura il Consiglio regionale, con Deliberazione 14 settembre 2010, n. 17, ha approvato l'istituzione di una **Commissione d'inchiesta su: "Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata'- adempimenti di spettanza del Consiglio regionale- Art. 54 dello Statuto regionale e artt. 36 e 37 del Regolamento interno"**.

La predetta Deliberazione fissa in cinque il numero dei Consiglieri componenti la Commissione, dei quali: tre appartenenti ai Gruppi di maggioranza e due ai Gruppi di minoranza; stabilisce, inoltre, in tre anni, dalla data del suo insediamento, il termine entro il quale la Commissione svolgerà i lavori, disponendo a tale data l'automatico scioglimento della stessa.

Con Decisione del Presidente del Consiglio regionale 29 ottobre 2010, n. 8, oltre alla nomina dei componenti della Commissione, viene contestualmente convocata la seduta di **insediamento che ha avuto luogo in data 5 novembre 2010.**

Al 31 dicembre 2010, dalla data di insediamento, la Commissione ha tenuto n. 4 sedute, di cui, le prime due dedicate all'elezione degli organi (Presidente e Vicepresidente) e le successive alla impostazione dell'attività ed alla programmazione dei lavori.

Nella ultima seduta dell'anno -14 dicembre 2010 - la Commissione ha condiviso la proposta di lavoro avanzata dal Presidente, in adempimento del mandato della delibera istitutiva, che si articola sinteticamente in tre fasi:

I fase: predisposizione di un'attività conoscitiva per ricostruire il quadro attuale dei processi di infiltrazione della criminalità organizzata, integrandolo con quello già delineato dalla precedente Commissione di inchiesta (acquisizioni documentali ed audizioni mirate);

II fase: verifica delle azioni poste in atto dalle amministrazioni pubbliche per

contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema degli appalti, nell'applicazione della normativa antimafia, in materia di smaltimento di rifiuti, nell'acquisizione di attività economiche (Audizioni Sindaci dei Comuni maggiori, Camere di commercio, associazioni d'impresa);

III fase: elaborazione di proposte per il miglioramento della normativa antimafia, per la modifica della normativa sugli appalti, per produrre strumenti efficaci al controllo del fenomeno del riciclaggio del denaro sporco nel mercato immobiliare e nelle acquisizioni di attività economiche. A compimento di questa fase, seguendo le indicazioni della delibera istitutiva della Commissione, si dovrebbero realizzare alcuni strumenti di monitoraggio, quali:

- monitoraggio della efficacia e dell'applicazione della normativa antimafia negli appalti;
- monitoraggio e controllo dell'avviamento e del trasferimento di attività d'impresa;
- monitoraggio, controllo e prevenzione del riciclaggio del denaro nel mercato immobiliare;
- monitoraggio sui flussi migratori nazionali entranti in regione e provenienti da aree geografiche ad alta intensità mafiosa;
- avvio di programmi di prevenzione sociale in collaborazione col Ministero degli Interni;
- coinvolgimento delle istituzioni scolastiche della regione.

2.2.2. Attività delle Commissioni speciali

VIII legislatura

Nel corso dell'VIII legislatura con legge regionale 29 luglio 2005, n. 23 è stata istituita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, la “**Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari**”.

La citata legge prevede come compito della Commissione la predisposizione degli atti, legislativi e regolamentari, necessari per l'attuazione dello Statuto e sue eventuali modifiche. In particolare, compete a detta Commissione la

predisposizione degli adempimenti di cui agli articoli 84⁶ e 85⁷ dello Statuto.

La legge istitutiva prevede, altresì, che la suddetta Commissione:

- è composta da un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale;
- Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti dal Consiglio regionale con un'unica votazione;
- ogni consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli consiglieri aderenti allo stesso gruppo;
- la Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari;
- per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.

Si segnala, per rilevanza che riveste, la previsione del così detto “voto ponderato” che non trova applicazione nelle disposizioni regolamentari per il funzionamento delle Commissioni permanenti, mentre è prevista la sede referente, in quanto applicabile.

La Commissione, nell'ultimo scorcio dell'VIII legislatura, ha portato a compimento quelli che, a buon diritto, possono essere considerati atti fondamentali: la **legge di modifica statutaria** (legge regionale 4 gennaio

6 “TITOLO X - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 84 - Procedimento

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. La legge di revisione dello Statuto è sottoposta al referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta al referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
4. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi di revisione statutaria.
5. La revisione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.”

7 “TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organi della Regione di cui all'articolo 41, già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi nell'ottava legislatura regionale.
2. La Regione adegua la propria legislazione alle disposizioni del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Fino a tale adeguamento continuano ad osservarsi le leggi regionali vigenti.
3. Il Consiglio regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.”

2010, n. 1) e la **legge elettorale regionale** (legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2). La Commissione ha, altresì, approvato il testo della proposta di legge concernente gli **istituti di partecipazione** (legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14).

Tabella 10. Atti esaminati dalla “Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari” e loro esiti. Anno 2010 - VIII legislatura

Numero Atto	Oggetto	Iter/Esito
Atto n. 1475	Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Rossi, Bracco, Baiardini, Brega, Cintioli, Gilioni, Masci, Tomassoni, concernente “Modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”	Approvazione e trasmissione in Aula in data 26 febbraio 2009 (Deliberazione Consiglio regionale in prima lettura 22 aprile 2009, n. 297; in seconda lettura 22 settembre 2009, n. 355) - Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 “Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”
Atto n. 1696	Proposta di legge di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari concernente “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”	Approvazione e trasmissione in Aula in data 18 dicembre 2009 - (Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2009, n. 361)- Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”
Atto n. 1753	Proposta di legge di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari concernente “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”	Approvazione e trasmissione in Aula in data 5 febbraio 2010 - (Deliberazione Consiglio regionale 9 febbraio 2010, n. 386) - Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14 “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”

IX Legislatura

Con legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 è stata istituita la **Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari**.

La precitata legge, istituisce la Commissione Speciale - ai sensi dell'art. 55 dello Statuto - con il compito di:

- predisporre gli atti necessari ad ultimare l'attuazione dello Statuto;
- elaborare le proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Rispetto alla legge regionale n. 23/2005 che disciplinava la Commissione speciale operante nell'VIII legislatura, la presente innova, relativamente ai compiti ed affida alla stessa l'elaborazione delle proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento interno.

Inoltre, con riferimento alla composizione (art.3), fermo restando la previsione di un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, viene esclusa la presenza, oltre che dei Presidenti di Giunta e di

Consiglio, anche degli altri componenti la Giunta regionale.

Altra innovazione da segnalare è quella contenuta nell'art. 4, comma 1:

“1. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.”.

Viene confermata, invece, la previsione del così detto “voto ponderato” (art.5), nonché, relativamente al funzionamento, l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente. La legge dispone, inoltre, che:

Art. 2, comma 2: “La Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale nella seduta utile immediatamente successiva”.

Art. 7, comma 1: “La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione del Consiglio regionale”.

Con la decisione del Presidente del Consiglio regionale n. 7 del 25 ottobre 2010 recante la costituzione della Commissione, viene contestualmente convocata la seduta di insediamento, avente ad oggetto l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

La seduta d'insediamento si è svolta in data **28 ottobre 2010** e si è proceduto, ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Al 31 dicembre 2010, dalla data di insediamento, la Commissione ha tenuto n. 3 sedute, di cui le ultime due dedicate all'impostazione e all'affinamento del programma dei lavori. Di seguito si riportano i punti salienti del Programma di lavoro elaborato:

“... alla luce dei risultati conseguiti dalla precedente Commissione, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della l.r. 20/2010, gli intendimenti principali dell'attuale Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, sono quelli di:

- **dare definitiva attuazione allo Statuto regionale**, laddove quest'ultimo detti disposizioni aventi ad oggetto materie riservate alla legge regionale su cui il legislatore non è ancora intervenuto, ovvero è intervenuto in via transitoria;
- **esaminare le singole norme statutarie**, allo scopo di apportare eventuali interventi tesi all'adeguamento delle stesse alle recenti riforme istituzionali e tesi a rafforzare il ruolo del Consiglio regionale quale Assemblea legislativa dell'Umbria;
- **esaminare ed elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale** provenienti da tutti i soggetti interessati. In tale contesto occorre anche valutare l'opportunità di ridefinire l'assetto degli organi consiliari coinvolti nel procedimento legislativo, affinché risulti funzionale ad uno standard qualitativo della produzione normativa adeguato alle attribuzioni di una moderna Assemblea legislativa;

- *predisporre gli atti necessari alla costituzione della Commissione Affari europei e internazionali;*
- *esaminare la legislazione attuativa esistente, allo scopo di valutare eventuali modifiche tese al miglioramento dell'applicabilità e della funzionalità dei testi legislativi, in ossequio al pieno rispetto dei principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento, dettati dalle disposizioni statutarie;*
- *esaminare la legge elettorale regionale al fine di valutare possibili interventi correttivi o modificativi;*
- *esaminare le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, allo scopo di verificare la sua effettiva aderenza alle norme statutarie e la sussistenza di eventuali difetti applicativi nel funzionamento dell'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi;*
- *attivare un ciclo di consultazioni tese a coinvolgere le autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti della società civile e gli altri soggetti che via via si individueranno come interessati al processo decisionale di attuazione e di riforma dello Statuto;*
- *avviare una ricognizione, valutando la necessità del coinvolgimento del Comitato per la legislazione e del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, delle leggi regionali formalmente in vigore che non sono state attuate o che hanno esaurito i propri effetti, al fine di valutarne l'espunzione dal panorama normativo o il loro aggiornamento”.*

Nel programma di lavoro elaborato, sono altresì definite le modalità per l'espletamento dell'attività della Commissione ed in particolare:

“[...] la Commissione intende procedere secondo le seguenti modalità, ritenute indispensabili per addivenire ad un risultato proficuo e possibilmente di qualità:

- *procedere all'esame approfondito e dettagliato delle norme dello Statuto;*
- *procedere ad una ricognizione specifica delle leggi regionali esistenti, attuative delle disposizioni statutarie;*
- *procedere all'esame delle norme del Regolamento interno del Consiglio regionale”.*

Alla data del 31 dicembre 2010 sono pervenute all'esame della Commissione, in sede referente, due proposte di modifica statutaria.

Tabella 11. Atti esaminati dalla “Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari” e loro esiti. Anno 2010 - IX legislatura

Numero Atto	Oggetto	Iter/Esito
Atto n. 222	Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Goracci e Stufara concernente “Ulteriore modificazione della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”	Trasmesso in sede referente, acquisito agli atti della Commissione nella seduta del 16.11.2010.
Atto n. 236	Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Sandra Monacelli concernente “Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”	Trasmesso in sede referente, acquisito agli atti della Commissione nella seduta del 9.12.2010.

2.3. Comitato per la legislazione

Il Comitato per la legislazione, organo di nuova istituzione previsto nello Statuto all'art. 61, è disciplinato nel suo funzionamento dall'articolo 39 del Regolamento interno:

Art. 61 - Statuto (La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi)

1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.
2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.
3. Il Regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.
4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.
5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.
6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

Art. 39 - Regolamento interno (Il Comitato per la legislazione)

1. Il Comitato per la legislazione, previsto dall'articolo 61 dello Statuto, è composto in modo paritetico da sei Consiglieri di cui tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, procede alla costituzione del Comitato.
3. Le designazioni della maggioranza e delle minoranze contengono rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente.
4. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione del Comitato e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.
5. Il Comitato:
 - a) esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente;
 - b) formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative;
 - c) formula il parere sul programma di delegificazione, riordino e semplificazione di cui all'articolo 43;
 - d) cura la redazione del Rapporto annuale sulla legislazione;
 - e) esprime pareri al Consiglio sui progetti di legge di delegificazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 dello Statuto e sui progetti di testi unici, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 dello Statuto.

6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.
7. I pareri e le proposte formulate dal Comitato sono trasmessi alla Commissione competente entro venti giorni dalla assegnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
8. Qualora la Commissione non accolga il parere e le proposte del Comitato, deve indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio, allegando la nota del Comitato.

Il Comitato, costituito in misura paritetica da tre consiglieri di maggioranza e da tre consiglieri di minoranza come da previsione statutaria, si è insediato in data 10 dicembre 2007 ed ha avviato la propria attività nell'anno 2008.

Sulla scorta dell'impostazione delle linee guida di operatività allora assunte il Comitato ha implementato ed affinato la propria attività, riaffermando la consapevolezza del ruolo alto di supporto all'attività legislativa, sotto il profilo della qualità e della semplificazione normativa, nonché della valutazione delle politiche e del controllo sull'attuazione delle leggi, nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

2.3.1. Attività svolta

VIII legislatura

Il Comitato ha tenuto n. 2 sedute dedicate all'impostazione e alla approvazione della Relazione annuale al Consiglio (anno 2009), ai sensi dell'art. 61, comma 6, dello Statuto e dell'art. 39, comma 6 del Regolamento interno. La Relazione è stata svolta nella seduta del Consiglio regionale del 9 febbraio 2010.

In relazione alle esigenze di semplificazione e coordinamento con la legislazione vigente, fin dall'anno precedente, il Comitato aveva unanimemente assunto quale obiettivo fondamentale di legislatura la predisposizione di una iniziativa legislativa di semplificazione normativa per l'abrogazione di leggi formalmente vigenti, ma prive ormai di effetti giuridici, progetto cosiddetto "taglia-leggi".

In attuazione a quanto sopra è stata predisposta una proposta di legge, con allegato l'elenco delle leggi e regolamenti da abrogare, che è stata approvata all'unanimità dal Comitato nella seduta del 21 ottobre 2009. L'iter di approvazione si è concluso nell'anno 2010.

Infatti, con deliberazione n. 365 del 12 gennaio 2010, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge concernente "*Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili*", che consente la razionalizzazione del complesso normativo regionale, disponendo l'abrogazione di n. 154 leggi regionali e n. 6 Regolamenti (l.r. 27 gennaio 2010, n. 4).

Atto n. 1667	Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Cintioli, Fronduti, Melasecche Germini, Tomassoni, Zaffini, concernente: "Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili".	Approvazione e trasmissione in I Commissione consiliare in data 23 novembre 2009 - (Deliberazione Consiglio regionale 12 gennaio 2010, n. 365) - Legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 "Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili".
--------------	---	---

IX legislatura

Con decisione del Presidente del Consiglio n. 2 del 22 giugno 2010 (Costituzione dei Comitati permanenti e nomina dei relativi Presidenti e Vicepresidenti, ai sensi degli art. 39 e 40 del Regolamento interno del Consiglio regionale) viene costituito il Comitato per la Legislazione unitamente alle designazioni del Presidente e del Vice Presidente.

La seduta d'**insediamento** del Comitato si è tenuta in data **13 luglio 2010**.

Il Comitato, preso atto dell'attività svolta nella precedente legislatura, ha impostato le linee guida per la programmazione dei propri lavori.

Nell'anno 2010, dall'inizio della IX legislatura al 31 dicembre 2010, il Comitato ha tenuto n. 2 sedute.

Il primo Rapporto annuale sullo stato della legislazione della Regione, predisposto ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. d) del Regolamento interno, è stato redatto nel mese di dicembre 2010.

Per quanto concerne la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e quella di valutazione delle politiche pubbliche, sempre prevista dal suddetto art. 39, si rinvia alla parte 6. del presente Rapporto.

2.4. Attività del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale

Il Comitato è disciplinato dall'articolo 40 del Regolamento interno ed è composto da cinque Consiglieri di cui tre espressione di gruppi di maggioranza e due espressione di gruppi di minoranza.

Il Comitato svolge le seguenti attività:

- monitoraggio sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate;
- monitoraggio degli adempimenti concernenti l'attuazione delle leggi e delle deliberazioni regionali informando anche le Commissioni competenti.

Il Comitato riferisce altresì al Consiglio attraverso una relazione con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L'attività svolta dal Comitato di monitoraggio nel corso dell'anno 2010 si è articolata tra l'VIII legislatura (gennaio - febbraio) e la IX legislatura (luglio - dicembre), come di seguito riportata.

Con riguardo al breve periodo afferente l'VIII legislatura l'attività del Comitato si è concentrata:

- sull'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge regionale 7 maggio 2008, n. 7 - “Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”, con audizione, in particolare, dei Direttori generali delle ASL dell'Umbria. Il Comitato ha quindi predisposto una proposta di risoluzione relativa all'esito delle analisi riguardanti il servizio di assistenza odontoiatrica;
- sulla relazione semestrale dell'attività svolta dal Comitato, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento.

La prima seduta del Comitato di inizio IX legislatura è dell'8 luglio 2010 e in quell'occasione il Presidente del Comitato, nell'indicare le linee di indirizzo sulle quali sviluppare l'attività, ha sottolineato l'importanza della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi ed ha posto l'attenzione sul loro monitoraggio, già avviato nel corso dell'VIII legislatura. In particolare ha fatto riferimento all'attuazione della legge regionale 1/2009 “Sviluppumbria S.p.A” relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 6 della stessa legge ed, al riguardo, il Presidente ha proposto di incontrare l'Assessore regionale alla programmazione ed organizzazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali e il Presidente di Sviluppumbria S.p.A. per avere un aggiornamento dettagliato in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 6 della suddetta legge.

Il Presidente del Comitato, in base alle risultanze degli incontri avuti e secondo l'indirizzo espresso dal Comitato, ha proposto ulteriori incontri con il Presidente e il Direttore di Gepafin S.p.A., con l'Assessore regionale allo Sviluppo economico e con le Associazioni di categoria.

Le audizioni che il Comitato ha svolto in merito sono state n. 4.

Rimanendo sul tema dell'**attuazione delle leggi**, la struttura competente ha realizzato e presentato al Comitato, sotto forma di nota informativa, un monitoraggio delle relazioni da rimettere al Consiglio regionale da parte della Giunta regionale come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative. La nota informativa era composta da schede raggruppate per competenza e riferite ai relativi Assessorati regionali. Il documento è stato trasmesso al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, nonché ai Presidenti delle Commissioni permanenti e all'Assessore della programmazione e risorse, umane, finanziarie e patrimoniali della Regione.

Il Comitato è stato impegnato in un'indagine conoscitiva assegnata allo stesso con lettera del Presidente del Consiglio regionale avente ad oggetto: "Richiesta di incontro consultivo con i Revisori dei Conti della ASL 3 presentata da Consiglieri di Gruppi di minoranza.

L'indagine è stata oggetto di numerose audizioni che hanno visto la partecipazione dei revisori dei conti dell'Agenzia Umbria Sanità (AUS), del Direttore dell'AUS, dei componenti il Comitato di direzione dell'AUS, dei collegi sindacali delle aziende sanitarie e aziende ospedaliere dell'Umbria ed inoltre di rappresentanti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e di rappresentanti della Società Webred, in quanto prevalentemente operante nel settore della sanità.

Le audizioni svolte dal Comitato relative all'indagine conoscitiva sul servizio sanitario regionale nel corso della IX legislatura sono state n. 14.

Il Comitato ha svolto, nel corso dell'anno 2010, n. 19 sedute, come evidenziato dalla tabella seguente:

Tabella 12. Sedute del Comitato per il monitoraggio per tipo di seduta e legislatura. Anno 2010

	Sedute ordinarie	Sedute con audizione	Totale sedute
<i>VIII legislatura</i>	1	1	2
<i>IX legislatura</i>	4	13	17
Totale	5	14	19

2.5. L'esame delle proposte di legge in sede referente, redigente e consultiva

In base al comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto, ogni progetto di legge presentato in Consiglio regionale è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale (Commissioni in **sede referente**)⁸.

Il procedimento in **sede redigente**, invece, è regolato dall'articolo 37 dello Statuto, il quale stabilisce che:

"Il Presidente assegna alla competente Commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne dà comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto è sempre rimessa al Consiglio con le sole dichiarazioni di voto".

8 "Art. 36 - Procedimento legislativo.

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale, è, secondo le norme del regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. Il regolamento del Consiglio regionale stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame dei progetti di legge, di cui sia dichiarata l'urgenza. *Omissis*".

L'articolo 37 prevede inoltre la possibilità del passaggio dell'esame del progetto di legge in commissione, dalla sede redigente alla sede referente:

“La Giunta o un gruppo consiliare possono, prima dell'approvazione degli articoli da parte della Commissione, richiedere che il progetto sia rimesso alla discussione ed alla approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario”.

Il procedimento ordinario è comunque adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, per quelli di cui sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare.

Il procedimento in sede redigente e quello in sede referente trovano ulteriore disciplina, in specie, rispettivamente agli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento. È opportuno segnalare, inoltre, che l'art. 28 (Esame in sede redigente) del citato Regolamento dispone:

“1. Il Presidente del Consiglio, [...] assegna in sede redigente i progetti di legge alle Commissioni permanenti per la deliberazione dei singoli articoli. È riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Presidente dà comunicazione dell'assegnazione alla Giunta regionale e ai Gruppi consiliari.

2. Fino alla conclusione della discussione generale e comunque prima del passaggio alla discussione degli articoli, il progetto di legge è rimesso alla discussione e all'approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un Gruppo consiliare”.

Nelle tabelle che seguono sono indicate le proposte di legge che ciascuna Commissione nell'anno 2010 ha effettivamente esaminato⁹, evidenziando quante sono state assegnate in sede referente e quante in sede redigente, quante nel corso dell'esame in commissione sono state trasformate dalla sede redigente a quella referente. Infine, sono evidenziate, Commissione per Commissione, le proposte di legge, secondo il procedimento seguito per l'esame delle medesime, prima della trasmissione dell'atto in aula.

Tabella 13. Proposte di legge esaminate dalla Commissione competente e tipo di procedimento assegnato. Anno 2010

⁹ Si precisa che le Tabelle 13 e ss. non prendono in considerazione quale dato di riferimento le proposte di legge presentate nel 2010 (cfr. parte 1. Tabella 6), quanto piuttosto quelle esaminate effettivamente dalle Commissioni. Quindi, nel totale complessivo di 43 proposte di legge, potrebbero essere ricomprese proposte di legge trasmesse in Commissione nel 2009, ma esaminate nel 2010 (fine legislatura). Sicuramente poi non tutte le proposte di legge presentate nel 2010 (n. 50) sono state esaminate nell'anno di riferimento.

TIPO DI PROCEDIMENTO	COMMISSIONE COMPETENTE				
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Comm. Speciale</i>	<i>Totale</i>
VIII legislatura					
<i>Sede Redigente</i>	2	4	1		7
<i>Sede Referente</i>	5		1	1	7
Totale	7	4	2	1	14
IX legislatura					
<i>Sede Redigente</i>	12	9	5		26
<i>Sede Referente</i>	1			2	3
Totale	13	9	5	2	29
Totale Anno 2010					
<i>Sede Redigente</i>	14	13	6	0	33
<i>Sede Referente</i>	6	0	1	3	10
Totale	20	13	7	3	43

Tabella 14. Richieste di passaggio dall'esame in sede redigente all'esame in sede referente, per commissione competente che le ha esaminate. Anno 2010

COMMISSIONE COMPETENTE	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Totale</i>
<i>VIII legislatura</i>	0	2	0	2
<i>IX legislatura</i>	9	6	5	20
Totale Anno 2010	9	8	5	22

Tabella 15. Proposte di legge secondo il procedimento "effettivo" seguito per l'esame e la commissione competente che le ha esaminate. Anno 2010

TIPO DI PROCEDIMENTO	COMMISSIONE COMPETENTE				
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Comm. Speciale</i>	<i>Totale</i>
VIII legislatura					
<i>Sede Redigente</i>	2	2	1		5
<i>Sede Referente</i>	5	2	1	1	9
Totale	7	4	2	1	14
IX legislatura					
<i>Sede Redigente</i>	3	3			6
<i>Sede Referente</i>	10	6	5	2	23
Totale	13	9	5	2	29
Totale Anno 2010					
<i>Sede Redigente</i>	5	5	1	0	11
<i>Sede Referente</i>	15	8	6	3	32
Totale	20	13	7	3	43

Le Commissioni consiliari permanenti esprimono parere ai sensi dell'art.18 comma 1, secondo capoverso del Regolamento ("L'atto può essere assegnato

anche ad altra Commissione in sede consultiva per gli aspetti di propria competenza”). Inoltre, al comma 5 del medesimo articolo, è disciplinata la possibilità, per la Commissione cui sia stato assegnato un atto, di richiedere il parere di altra Commissione informandone il Presidente del Consiglio. E' obbligatoria l'espressione del parere della I Commissione consiliare sui progetti di legge che comportino spese o entrate (art. 18, commi 6). Le altre Commissioni permanenti esprimono parere in materia di Bilancio, di Piano Urbanistico Territoriale, di Piano Regionale di Sviluppo e di Documento Annuale di Programmazione, ai sensi del comma 7 dell'art.18.

2.6. Attività consultiva sui regolamenti della Giunta regionale

Le Commissioni consiliari permanenti svolgono attività consultiva, ai sensi dell'articolo 39¹⁰ dello Statuto sulle proposte relative ai regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali (detti regolamenti sono di competenza della Giunta regionale).

I Regolamenti emanati nel corso del 2010 sono complessivamente 9. Si tratta di regolamenti attuativi di leggi e di regolamenti di modifica di precedenti norme regolamentari. I pareri sui regolamenti da esprimere rispettivamente da parte delle Commissioni erano i seguenti:

- I Commissione: n. 1;
- II Commissione: n. 4;
- III Commissione: n. 4.

I pareri espressi sono stati invece 7 e in particolare:

- 4 pareri sono stati espressi in modo favorevole senza osservazioni;
- 2 pareri sono stati espressi allegando le osservazioni degli uffici che sono state sostanzialmente accolte;
- 1 parere è stato espresso invitando la Giunta regionale a riformulare alcuni articoli.

I restanti 2 pareri sono stati resi per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 30, ultimo periodo, del Regolamento¹¹.

10 “Art. 39 - Potestà regolamentare.

1. La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

11 “Art. 30 - Esame in sede consultiva

Quando le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto e in ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente Regolamento, devono provvedere entro venti giorni dalla assegnazione, salvo termini diversi previsti dalla legge o dal presente Regolamento. Decorso tale termine, il parere si intende reso.”

2.7. Espletamento della partecipazione sulle proposte di legge esaminate dalle Commissioni di merito

Complessivamente nell'anno 2010, nel corso dell'esame delle proposte di legge da parte delle Commissioni, sono state utilizzate forme di partecipazione per 11 proposte sulle 43 presentate (il 25,6 % delle proposte).

In particolare, per 9 proposte è stato scelto lo strumento dell'audizione, mentre in 2 casi si è optato per un incontro consultivo pubblico. Entrambi si sono svolti nell'ambito dell'VIII legislatura (Tabella 16).

Tabella 16. Proposte di legge secondo gli strumenti di partecipazione attivati. Anno 2010

PARTECIPAZIONE	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Proposte di legge	%	Proposte di legge	%	Proposte di legge	%
<i>Senza partecipazione</i>	7	74,4	25	74,4	32	74,4
<i>Audizione</i>	5	21,0	4	21,0	9 ¹²	21,0
<i>Incontro consultivo pubblico</i>	2	4,6		4,6	2	4,6
Totale	14	100,0	29	100,0	43¹³	100,0

12 Di cui n. 1 audizione sull'Atto n. 32 (la Commissione non ha espresso il parere entro il 2010 - iter concluso nell'anno 2011).

13 I due incontri consultivi pubblici sono stati espletati rispettivamente per gli atti nn. 857 e 1707 i quali sono decaduti per fine legislatura.

3. Parte terza - Attività del Consiglio regionale e produzione legislativa

3.1. L'attività del Consiglio regionale

La Tabella 17 offre un quadro complessivo dell'attività legislativa, amministrativa e di controllo del Consiglio regionale nell'anno 2010.

Tabella 17. Atti esaminati dal Consiglio regionale, per tipologia. Anno 2010

TIPO DI ATTO	VIII legislatura		IX legislatura		Totale 2010	
	N. atti	%	N. atti	%	N. atti	%
Leggi regionali (approvate dal Consiglio regionale nel 2010)	13	52,0	12	48,0	25	100,0
Atti amministrativi approvati	7	25,9	20	74,1	27	100,0
<i>di cui:</i>						
Piani e programmi	2	66,7	1	33,3	3	100,0
Criteri e indirizzi		0,0	1	100,0	1	100,0
Approvazione atti di Enti dipendenti (programmi)	1	33,3	2	66,7	3	100,0
Nomine (di altri Enti)	3	27,3	8	72,7	11	100,0
Altri provvedimenti		0,0	1	100,0	1	100,0
Atti rientranti nell'autonomia organizzativa - istituzionale del Consiglio	0	0,0	6	100,0	6	100,0
Atti rientranti nell'autonomia contabile del Consiglio	1	50,0	1	50,0	2	100,0
Atti solo esame (di cui la trattazione è conclusa)	3	42,9	4	57,1	7	100,0
Interrogazioni e interpellanze presentate	20	11,5	154	88,5	174	100,0
Interrogazioni e interpellanze discusse o che hanno ottenuto risposta	10	12,8	68	87,2	78	100,0
Atti di indirizzo presentati	7	14,9	40	85,1	47	100,0
Atti di indirizzo discussi e conclusi (compresi quelli respinti)	5	21,7	18	78,3	23	100,0
Atti di indirizzo approvati	5	45,5	6	54,5	11	100,0
<i>di cui:</i>						
Risoluzioni	2	50,0	2	50,0	4	100,0
Mozioni	0	0,0	4	100,0	4	100,0
Proposte di ordine del giorno	3	100,0	0	0,0	3	100,0

I dati a disposizione evidenziano una significativa disomogeneità, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, tra le attività riferibili all'VIII legislatura e quelle concernenti la IX ricadenti nell'anno 2010.

Tale discrepanza, più precisamente, riguarda gli atti di indirizzo e di controllo presentati, oltre l'80% dei quali sono stati presentati nella IX legislatura. Questa situazione, probabilmente, è riconducibile alla natura ed alla finalità degli atti in questione, i quali risultano funzionali e strumentali all'attività di un organo di recente costituzione, con davanti un periodo lungo di attività, e non a quella di un organo istituzionale che sta vivendo la fase finale del proprio mandato.

Per quanto concerne invece le leggi e gli atti di indirizzo approvati, la percentuale di atti approvati nel 2010 relativi all'VIII legislatura è più alta di quella che ci si aspetterebbe statisticamente tenendo conto della durata di effettiva attività di ciascun Consiglio nell'anno 2010 (2 mesi di attività durante l'VIII legislatura e 6 mesi durante la IX).

3.2. La produzione legislativa

Nel corso dell'anno 2010 sono state promulgate 27 leggi¹⁴. Di queste, 15 sono state promulgate durante l'VIII legislatura e 12 durante la IX.

La tabella seguente, oltre a rappresentare quanto sopra, riporta anche il numero totale degli articoli, dei commi e dei caratteri delle leggi in questione.

Tabella 18. Dati quantitativi sulla produzione legislativa. Anno 2010.

	Totale leggi:	Totale articoli:	Totale commi:	Totale caratteri:
<i>VIII legislatura</i>	15	401	1.030	456.811
<i>IX legislatura</i>	12	93	207	82.815
<i>Totale Anno 2010</i>	27	494	1.237	539.626

Nota: 26 leggi ordinarie ed 1 legge statutaria.


La tabella e la figura seguenti delineano la produzione legislativa nei dodici mesi dell'anno. I dati a disposizione evidenziano un'assenza di produzione normativa nel periodo marzo-giugno 2010, elemento questo riconducibile al rinnovo dei membri del Consiglio regionale avvenuto in quel periodo.

¹⁴ Si rileva che le leggi n. 1 e n. 2 sono state approvate nell'anno 2009 e promulgate nell'anno 2010.

Tabella 19 . Leggi regionali promulgate, per mese di promulgazione. Anno 2010

MESE DI PROMULGAZIONE	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Leggi	%	Leggi	%	Leggi	%
Gennaio	5	33,3			5	18,5
Febbraio	10	66,7			10	37,0
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio			1	8,3	1	3,7
Agosto			3	25,0	3	11,1
Settembre			1	8,3	1	3,7
Ottobre						
Novembre			1	8,3	1	3,7
Dicembre			4	33,3	4	14,8
Totale	15	100,0	12	100,0	27	100,0

Figura 5. Leggi regionali promulgate, per mese di promulgazione. Anno 2010



Delle 15 leggi facenti capo al Consiglio uscente, 9 sono state di iniziativa della Giunta regionale, 2 di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, 3 di iniziativa consiliare ed 1 di iniziativa popolare (Tabella 20).


Per quanto invece concerne le 12 leggi promulgate nella IX legislatura, 6 sono state di iniziativa della Giunta, 6 di iniziativa consiliare (Tabella 20).

Tabella 20. Leggi regionali promulgate, per soggetto proponente. Anno 2010

SOGGETTO PROPONENTE	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Leggi	%	Leggi	%	Leggi	%
<i>Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari</i>	2	13,3		0,0	2	7,4
<i>Consiglieri regionali</i>	3	20,0	6	50,0	9	33,3
<i>Giunta regionale</i>	9	60,0	6*	50,0	15	55,6
<i>Iniziativa popolare</i>	1	6,7		0,0	1	3,7
Totale	15	100,0	12	100,0	27	100,0

* Nota: Si precisa che tra le 6 leggi di iniziativa della Giunta, promulgate nella IX legislatura, ve ne è una di iniziativa mista: l.r. 27/2010 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)”.

Figura 6. Leggi regionali promulgate per soggetto proponente. Anno 2010



In ordine all'ambito di intervento, si rileva che la maggior parte delle leggi promulgate sia nella vecchia che nella nuova legislatura è ascrivibile al settore di intervento dell'*Ordinamento istituzionale*. Gli altri due settori in cui si rileva il maggior numero di leggi sono quelli della *Finanza regionale* e del *Territorio, ambiente e infrastrutture* come mostra la tabella che segue.

Tabella 21. Leggi regionali promulgate per settore di intervento. Anno 2010

SETTORE DI INTERVENTO	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Leggi	%	Leggi	%	Leggi	%
<i>Finanza regionale</i>	4	26,7	2	16,7	6	22,2
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	4	26,7	2	16,7	6	22,2
<i>Ordinamento istituzionale</i>	6	40,0	5	41,7	11	40,7
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	1	6,7	2	16,7	3	11,1
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	0	0,0	1	8,3	1	3,7
<i>Multisetore</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Totale leggi regionali	15	100,0	12	100,0	27	100,0

Figura 7. Leggi regionali promulgate per settore di intervento. Anno 2010




Tabella 22. Leggi promulgate per settore di intervento e per materia. Anno 2010

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	<i>VIII legislatura</i>		<i>IX legislatura</i>		<i>Totale Anno 2010</i>	
	N. atti	%	N. atti	%	N. atti	%
Ordinamento istituzionale						
<i>Organi della Regione</i>	1	6,7	3	25,0	4	14,8
<i>Sistema di elezione</i>	1	6,7		0,0	1	3,7
<i>Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni</i>	1	6,7		0,0	1	3,7
<i>Personale e amministrazione</i>		0,0	1	8,3	1	3,7
<i>Altre materie</i>	2	13,3	1	8,3	3	11,1
<i>Multimateria</i>	1	6,7		0,0	1	3,7
Sviluppo economico e attività produttive						
<i>Altre materie</i>		0,0	1	8,3	1	3,7
Territorio ambiente e infrastrutture						
<i>Territorio e urbanistica</i>	3	20,0	2	16,7	5	18,5
<i>Multimateria</i>	1	6,7		0,0	1	3,7
Servizi alla persona e alla comunità						
<i>Servizi sociali</i>	1	6,7	1	8,3	2	7,4
<i>Multimateria</i>		0,0	1	8,3	1	3,7
Finanza regionale						
<i>Bilancio</i>	3	20,0	2	16,7	5	18,5
<i>Multimateria</i>	1	6,7		0,0	1	3,7
<i>Totale leggi</i>	15	100,0	12	100,0	27	100,0

3.3. Le leggi del 2010: le commissioni permanenti e speciali interessate

Le seguenti tabelle raggruppano le leggi promulgate nel 2010, evidenziando quali Commissioni sono state interessate ai fini dell'esame. I dati evidenziano che 16 leggi sono state esaminate dalla I Commissione consiliare permanente, 7 dalla II Commissione consiliare permanente, 1 dalla III Commissione consiliare permanente, 3 dalla Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

Tabella 23. Leggi regionali promulgate, per commissione competente ai fini dell'esame. Anno 2010

COMMISSIONE COMPETENTE	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Leggi	%	Leggi	%	Leggi	%
<i>Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari</i>	3	20,0		0,0	3	11,1
<i>I CCP</i>	7	46,7	9	75,0	16	59,3
<i>II CCP</i>	4	26,7	3	25,0	7	25,9
<i>III CCP</i>	1	6,7		0,0	1	0,0
Totale	15	100,0	12	100,0	27	100,0

Figura 8. Leggi regionali promulgate, per commissione competente ai fini dell'esame. Anno 2010




Tabella 24. Estremi delle leggi regionali promulgate, per commissione competente ai fini dell'esame. Anno 2010

I COMMISSIONE PERMANENTE
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27-01-2010</u> Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 11-02-2010</u> Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2008.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 11-02-2010</u> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 - Legge finanziaria 2010.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12-02-2010</u> Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 12-02-2010</u> Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 16-02-2010</u> Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 16-02-2010</u> Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 09-07-2010</u> Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) e 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 03-08-2010</u> Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 03-08-2010</u> Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 22-09-2010</u> Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.</p>
<p><u>LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 07-10-2010</u> Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)).</p>

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 25-11-2010

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 10-12-2010

Modificazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), dalla legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e dalla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45).

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 10-12-2010

Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali.

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 10-12-2010

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011

II COMMISSIONE PERMANENTE

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 21-01-2010

Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27-01-2010

Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 02-02-2010

Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica.

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 16-02-2010

Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 03-08-2010

Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 07-10-2010

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale).

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 23-12-2010.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

III COMMISSIONE PERMANENTE

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16-02-2010

Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia.

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 04-01-2010

Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04-01-2010

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 16-02-2010

Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

Di seguito si riporta l'elenco delle leggi promulgate nel 2010 che sono state oggetto di emendamenti in Aula.

Tabella 25. Leggi regionali promulgate nel 2010 emendate in Aula.

1) L.R. 04/01/2010, n. 2
2) L.R. 21/01/2010, n. 3
3) L.R. 11/02/2010, n. 8
4) L.R. 12/02/2010, n. 9
5) L.R. 12/02/2010, n. 10
6) L.R. 16/02/2010, n. 13
7) L.R. 16/02/2010, n. 15
8) L.R. 09/07/2010, n. 16
9) L.R. 03/08/2010, n. 19
10) L.R. 25/11/2010, n. 23
11) L.R. 10/12/2010, n. 25
12) L.R. 23/12/2010, n. 27

3.4. La durata dell'iter legislativo


La tabella che segue evidenzia la durata dell'iter legislativo concernente le leggi dell'anno 2010. Si precisa che, come termine iniziale e finale di riferimento, sono stati presi in considerazione rispettivamente la data nella quale la commissione competente ha iniziato l'esame dell'atto e quella in cui il medesimo è stato approvato in Aula.

I dati riportati evidenziano che, nell'anno 2010, l'iter legislativo ha avuto, perlopiù, una durata piuttosto breve: la maggior parte delle leggi (esattamente 15) ha avuto infatti un "percorso formativo" non superiore a trenta giorni, sette leggi sono state approvate in un termine variabile tra 30 e 90 giorni, mentre solo cinque leggi hanno avuto un iter superiore ai 90 giorni. Considerando separatamente la vecchia e la nuova legislatura, si rileva che la maggior parte delle leggi che sono state promulgate nell'VIII legislatura, nonché la totalità di quelle promulgate nella IX legislatura, hanno avuto un iter non superiore ai 90 giorni.

Tabella 26. Leggi regionali approvate, per durata dell'iter legislativo. Anno 2010

DURATA DELL'ITER	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Leggi	%	Leggi	%	Leggi	%
<i>Tra 1 e 30 giorni</i>	5	33,3	10	83,3	15	55,6
<i>Tra 31 e 90 giorni</i>	5	33,3	2	16,7	7	25,9
<i>Tra 91 e 180 giorni</i>	1	6,7		0,0	1	3,7
<i>Tra 181 e 360 giorni</i>	2	13,3		0,0	2	7,4
<i>Oltre 360 giorni</i>	2	13,3		0,0	2	7,4
Totale	15	100,0	12	100,0	27	100,0

Figura 9. Leggi regionali approvate, per durata dell'iter legislativo. Anno 2010




3.5. La tecnica redazionale delle leggi

La tabella seguente riporta la classificazione delle leggi promulgate nell'anno 2010 in base alla tecnica redazionale adottata. Come mostrano i dati, la maggior parte delle leggi dell'anno 2010 sono state redatte secondo la c.d. "tecnica mista" (13 leggi), mentre non risulta essere stato approvato alcun testo unico. Il legislatore, inoltre, ha fatto ricorso in misura piuttosto omogenea alla tecnica del testo nuovo (8 leggi) e della novella (6 leggi). Sul totale delle leggi come sopra indicate, delle 12 leggi facenti capo al Consiglio attualmente in carica, 2 leggi sono testi nuovi, 5 sono novelle e 5 sono state redatte in base alla tecnica mista.

Tabella 27. Leggi regionali approvate nel 2010, secondo la tecnica redazionale

COMMISSIONE COMPETENTE	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Leggi	%	Leggi	%	Leggi	%
<i>Testo nuovo</i>	6	40,0	2	16,7	8	29,6
<i>Novella</i>	1	6,7	5	41,7	6	22,2
<i>Mista</i>	8	53,3	5	41,7	13	48,1
<i>Testo Unico</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Totale	15	100,0	12	100,0	27	100,0

Figura 10. Leggi regionali approvate nel 2010, secondo la tecnica redazionale



3.6. Sintesi delle leggi regionali approvate

Nel presente paragrafo, viene riportata una sintesi del contenuto dei progetti di legge approvati nel corso dell'anno 2010. Per le leggi di bilancio si rinvia alla parte quarta.

L.R. 4 gennaio 2010, n. 1

Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

(Pubblicata nel B.U. Umbria 5 gennaio 2010, n. 1, suppl. ord.)

La legge regionale n. 1 del 2010 apporta modifiche allo Statuto della Regione Umbria (approvato con l.r. 16 aprile 2005, n. 21), concernenti la composizione del Consiglio e della Giunta regionale.

In particolare, con tale intervento normativo, viene ridotto il numero dei Consiglieri regionali, che da trentasei, viene portato a trenta membri, oltre al Presidente della Giunta regionale.

Si incide, inoltre, sul numero dei componenti della Giunta: mentre il testo precedente prevedeva che la Giunta regionale fosse composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a nove, la l.r. 1/2010 riduce il limite massimo degli assessori ad otto, precisando, altresì, che uno degli stessi assessori svolga funzioni di Vice Presidente.

L.R. 4 gennaio 2010, n. 2

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

(Pubblicata nel B.U. Umbria 5 gennaio 2010, n. 1, suppl. ord.)

La legge regionale n. 2 del 2010 reca norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. La legge dispone che, per quanto non espressamente previsto ed in quanto compatibili, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995 n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e che si applicano, inoltre, sempre in quanto compatibili, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

Si prevede, quindi, che il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, venga eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio. La legge in oggetto, specifica

altresì che, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta membri, di cui ventiquattro eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali, insieme con il Presidente della Giunta regionale, nei modi previsti dalle disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995, come modificate dalla legge in questione.

Si dispone, poi, che la determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali siano effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Vengono anche dettate modalità e termini per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.

Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale. In ogni lista provinciale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in entrambe le circoscrizioni provinciali. La lista regionale, a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione. Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

È proclamato eletto il candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale e sono altresì proclamati eletti i successivi sei candidati compresi nella medesima lista regionale.

Sono eletti consiglieri regionali anche i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Ferma tale regola, il meccanismo di ripartizione dei seggi è, sostanzialmente, quello del quoziente elettorale e dei più alti resti. È previsto, inoltre, un meccanismo di correzione mediante il quale si attribuisce un premio di maggioranza a favore delle liste collegate al presidente che ha riportato più voti, se non abbiano raggiunto una percentuale pari o superiore al sessanta per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio. Tale meccanismo, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consente alle stesse di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore.

Se, poi, il complesso delle coalizioni di liste o dei gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, viene assegnato ad esse una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti

fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Invece, nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste o dei gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, non si applicano le disposizioni relative a tale premio.

L.R. 21 gennaio 2010, n. 3

Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici

(Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 2010, n. 5, suppl. ord. n. 1)

Con la legge regionale n. 3 del 2010 vengono poste norme relative all'esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio della Regione Umbria, per i soggetti definiti nell'art. 2 della legge stessa (oltre alla Regione sono previste, ad esempio, le agenzie e gli enti istituiti dalla Regione, gli enti locali, le loro associazioni, unioni e consorzi).

La legge, in primo luogo, detta disposizioni relative alla programmazione regionale in materia di lavori e opere pubbliche.

Viene, quindi, istituito il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici, il quale esprime pareri su problematiche tecniche e amministrative inerenti progetti di lavori e opere pubbliche di particolare complessità e rilevanza.

Altro organo istituito con la legge in esame è l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si prevede, inoltre, che la Giunta regionale approvi l'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza delle opere pubbliche.

Seguono disposizioni sul responsabile del procedimento, sull'incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse, nonché sulla responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti.

Si dispone, poi, che nell'affidamento dei servizi i soggetti aggiudicatori, utilizzino, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La Regione, promuove iniziative finalizzate a supportare l'attività di affidamento dei soggetti aggiudicatori, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo.

Per quanto concerne l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro, la legge regionale in oggetto, prevede, in particolare, l'istituzione dell'elenco regionale dei professionisti da invitare a tali procedure negoziate.

Con specifico riguardo all'attività di manutenzione, si dispone, poi, che le

amministrazioni aggiudicatrici, possano affidare, insieme alla realizzazione dell'opera pubblica, anche l'attività di manutenzione dell'opera stessa, entro i limiti stabiliti in legge.

Riguardo alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici, si afferma - analogamente a quanto già detto per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - che i soggetti aggiudicatori, nei capitolati (nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito) relativi alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, devono indicare, specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza, l'onere quota parte intera delle spese generali per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata, i quali devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare.

Circa l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro, si prevede che la Giunta regionale stabilisca - con regolamento - le modalità per la gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle relative procedure negoziate, nonché i requisiti per l'iscrizione delle imprese in detto elenco.

La l.r. 3/2010 detta anche regole rivolte alla tracciabilità dei flussi finanziari: i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti a presentare offerte, in base a questa legge, devono prevedere l'obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e affidatari comunque denominati, di indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, del quale si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto.

Anche in relazione ai lavori pubblici, la legge afferma che le amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con riferimento all'esecuzione in economia di lavori pubblici, si dispone che nessuna prestazione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico fissato dalla normativa statale per i lavori in economia; vengono esemplificate in legge alcune ipotesi in cui tale circostanza non ricorre.

Va evidenziato, altresì, che la l.r. 3/2010 introduce nell'ordinamento regionale anche norme in materia di regolarità contributiva: si prevede una notifica preliminare in base alla quale, nel caso di lavori pubblici, il responsabile del procedimento trasmette per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, a determinati soggetti (Comitato Paritetico Territoriale (CPT), Azienda sanitaria locale territorialmente competente, Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, Cassa edile territorialmente competente ed altri enti od organismi) la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 indicando, sentita l'impresa esecutrice, il costo della manodopera

presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema tipo di notifica preliminare-inizio lavori. Sono introdotti, inoltre, precisi incombenti in capo ai soggetti aggiudicatori, per gli appalti di lavori pubblici affidati sul territorio regionale.

Sulle verifiche e sui controlli nei cantieri pubblici la Regione, al fine del potenziamento e di un migliore coordinamento delle attività di controllo nei cantieri, promuove la stipula di convenzioni con i soggetti istituzionalmente preposti all'espletamento delle attività. La Regione, previa stipula di apposita convenzione con la Direzione regionale del lavoro, avvalendosi anche delle Aziende sanitarie locali, dispone l'effettuazione di controlli a campione sui Piani di sicurezza e coordinamento e sui Piani operativi di sicurezza, nella misura del dieci per cento delle notifiche preliminari trasmesse ogni mese.

L.R. 27 gennaio 2010, n. 4

Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili

(Pubblicata nel B.U. Umbria 3 febbraio 2010, n. 6, suppl. ord. n. 1.)

La legge n. 4 del 2010 dispone l'abrogazione espressa di leggi e regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

In particolare, la l.r. 4/2010 prevede che sono o rimangono abrogate le leggi regionali ed i regolamenti regionali elencati nell'allegato A alla legge medesima. Viene chiarito, inoltre, che le disposizioni abrogate con tale legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 ("Abrogazione delle leggi") delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Le leggi oggetto di abrogazione riguardano le seguenti materie: organizzazione regionale, personale, organi regionali; enti, comitati, aziende e istituti regionali; bilancio e tributi, enti locali; urbanistica; edilizia; opere pubbliche; ambiente; viabilità e trasporti, agricoltura e foreste; caccia e pesca; istruzione, formazione professionale e assistenza scolastica; sviluppo economico; turismo; sanità; politiche sociali; rapporti internazionali e cooperazione; attività culturali, spettacolo, celebrazioni.

Sono inoltre abrogati alcuni regolamenti regionali, che riguardano le seguenti materie: organizzazione regionale, personale, organi regionali, caccia e pesca, turismo.

Occorre segnalare che l'articolo 22 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 9 ha disposto la reviviscenza di alcune delle norme abrogate dalla l.r. 4/2010 relative alla materia organizzazione regionale e personale, nonché la reviviscenza di tutte le norme abrogate dalla l.r. 4/2010 relative alla materia bilancio e tributi.

L.R. 27 gennaio 2010 n. 5

Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche

(Pubblicata nel B.U. Umbria 3 febbraio 2010, n. 6, suppl. ord. n. 2)

La legge regionale n. 5 del 2010 si propone di disciplinare modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale ed in particolare di quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In tale ambito, la legge regionale in oggetto delinea le funzioni svolte dalla Regione, le funzioni delegate o trasferite alla provincia competente per territorio e le funzioni esercitate dal comune competente.

Si prevede, poi, che nelle Zone 1 e 2 (definite ad alta e media sismicità), determinate opere e costruzioni non possano iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente.

Sono soggetti, inoltre, alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3 (a bassa sismicità) altri interventi individuati dalla legge in parola (gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001).

Al di fuori degli interventi specificamente indicati in legge, nelle zone a bassa sismicità, l'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con l'asseverazione sopra descritta.

L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni, a decorrere dalla data di rilascio della stessa. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori anche alla provincia competente. Il deposito del progetto esecutivo, per le opere sottoposte a tale regime, ha validità per quattro anni, a decorrere dalla data di rilascio della attestazione di avvenuto deposito o dell'autorizzazione. Anche in questo caso, il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori anche alla provincia competente.

L'interessato può scegliere se produrre i documenti allo Sportello unico per

l'edilizia o direttamente alla provincia competente per territorio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Provincia, esercita il controllo su tutti i progetti presentati nelle Zone 1 e 2 mentre, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3, la provincia esercita il controllo sui medesimi con metodo a campione.

Riguardo al controllo ispettivo in corso d'opera, invece, si prevede che in tutti i tre tipi di Zone (Zone 1, 2 e 3) il controllo sia operato dalla provincia con metodo a campione.

La l.r. 5/2010 prevede anche norme relative al collaudo statico¹⁵.

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6

Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica
(Pubblicata nel B.U. Umbria 10 febbraio 2010, n. 7)

Con la legge regionale n. 6 del 2010 la Regione si propone di perseguire, tra le altre cose, l'incentivazione della ricerca di qualità nella pratica professionale, nel campo dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio.

In particolare, la legge in oggetto si propone di ampliare la prassi del confronto tra idee e soluzioni progettuali alternative, nelle situazioni di particolare pregio e complessità o in presenza di differenti istanze espresse dai soggetti locali, di diffondere la conoscenza di buone pratiche, nuove metodiche e tecnologie, nonché di affermare l'uso di linguaggi architettonici comunicativi e compatibili con l'ambiente storico-artistico e naturale.

Vengono considerate, dalla l.r. 6/2010, forme di promozione della progettazione: il concorso di progettazione promosso dall'Amministrazione pubblica; il concorso di idee promosso dall'Amministrazione pubblica; il concorso a tema promosso dalla Regione; il concorso di progettazione di iniziativa privata.

Per le prestazioni riguardanti la progettazione di lavori particolarmente complessi e con rilevante incidenza sulla forma urbana, sull'assetto territoriale o sul paesaggio, le Amministrazioni devono valutare, in via prioritaria, l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee e, nel caso di diversa scelta, devono riportare nel bando per l'affidamento del servizio di progettazione le relative motivazioni.

Sempre al fine di promuovere la progettazione di qualità, la legge individua oltre a quelli sopra menzionati, altri strumenti: il premio di architettura e di disegno urbano, la borsa di studio di ricerca e sperimentazione, nonché l'attivazione del procedimento ai fini della dichiarazione di particolare valore

¹⁵ Vedi sub l. r. n. 17/2010.

artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.

Riguardo al concorso di progettazione, si dispone che la Regione Umbria, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ciascuna secondo la propria competenza, individuino, nell'ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche oggetto di finanziamento pubblico quelle assoggettate al concorso di progettazione.

Per quanto riguarda il concorso di idee, la l.r. 6/2010 puntualizza che tale strumento consente all'Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l'assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali, possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro.

Per il concorso a tema di iniziativa della Regione, invece, si afferma che la stessa individua alcune problematiche territoriali ritenute rilevanti per l'intera realtà regionale e invita i progettisti a formulare, nelle aree ove si riscontrano tali problematiche, idonee e qualificate soluzioni progettuali. Il concorso a tema è espletato tramite procedura aperta. I Comuni interessati, possono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale. Per la definizione delle modalità e delle procedure per lo svolgimento del concorso a tema promosso dalla Regione, la legge regionale in oggetto rinvia al regolamento di Giunta.

Infine, si prevede che la Giunta regionale adotti, con cadenza annuale, un rapporto contenente il monitoraggio delle attività svolte, i risultati conseguiti e delinea gli obiettivi per l'anno successivo finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio. Sempre la Giunta, con propria deliberazione, provvede all'eventuale integrazione delle opere incluse nell'elenco di cui all'allegato A alla legge, che contiene - per macro categorie - l'elenco di opere assoggettate al concorso di progettazione.

L.R. 16 febbraio 2010, n. 11

Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie

(Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9)

Con la legge regionale n. 11 del 2010 la Regione Umbria istituisce, in memoria delle vittime della criminalità, la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la

sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Si prevede, inoltre, che - per tale occasione - la Regione organizzi manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società umbra.

La legge regionale in questione, infine, dispone che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisca, con propria deliberazione, programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.

L.R. 16 febbraio 2010, n. 12

Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni

(Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9, suppl. ord. n. 1)

Con la legge n. 12 del 2010, la Regione Umbria intende adeguare, riordinare e semplificare la normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), al fine di agevolare le procedure di valutazione della sostenibilità ambientale di piani, programmi e progetti, in attuazione delle direttive europee rilevanti in materia ed in conformità alle leggi e ai decreti nazionali di recepimento delle stesse.

Sono sottoposti a VAS i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

Sono disciplinate, quindi, con disposizioni generali, le fasi della procedura di VAS. La definizione delle modalità di svolgimento delle singole fasi, delle modalità di conduzione del processo di VAS e dei contenuti documentali ed amministrativi delle istanze, viene rinviata, invece, al regolamento di attuazione.

La procedura di valutazione ambientale, ai sensi della l.r. 12/2010, è espletata durante la fase preparatoria del piano o programma e prima della sua approvazione. Si svolge attraverso la Conferenza di consultazione preliminare ed attraverso la Conferenza di VAS. In particolare, la Conferenza di consultazione preliminare è convocata per consentire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali,

utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.

La Conferenza di VAS, invece, è convocata per consentire l'esame da parte dell'Autorità competente, unitamente all'Autorità procedente e ai soggetti portatori di competenze ambientali, del Rapporto ambientale della proposta dei piani e programmi e di tutte le osservazioni e contributi pervenuti durante la fase della consultazione pubblica. Alla Conferenza di VAS possono essere chiamati a partecipare, dall'Autorità competente, gli esperti inclusi nell'elenco previsto dalla legge.

L'Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS è individuata dalla legge in questione nella Provincia competente, per i piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti, compresi gli strumenti attuativi, e nella Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VAS, per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

Si prevede, inoltre, che al monitoraggio ambientale dei piani o programmi sottoposti a VAS provveda l'ARPA, secondo specifici protocolli tecnici concordati con il Proponente del piano o programma.

La VAS costituisce parte integrante del procedimento di formazione, adozione e/o approvazione del piano o programma. Il piano o programma oggetto della decisione di adozione e/o approvazione è conformato ai contenuti del parere motivato ambientale. I provvedimenti amministrativi di approvazione di un piano o programma assunti in mancanza della VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

La legge 12/2010 prevede, ancora, che la Regione, avvalendosi di ARPA e in collaborazione con le Province competenti, definisca un Quadro Ambientale Regionale, organizzato sia per territori provinciali che per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali.

L'ARPA, inoltre, deve curare la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo Regionale degli Indicatori per il monitoraggio ambientale dei piani o programmi, il quale costituisce il riferimento per la formazione dei programmi di monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS. Tale catalogo viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali.

Circa la verifica di assoggettabilità ordinaria dei piani o programmi, si dispone che il relativo procedimento si concluda con un provvedimento di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS, assunto dall'Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione della richiesta avanzata dal Proponente o dall'Autorità procedente.

Sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità semplificata i

piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il Proponente o l'Autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente.

Per quanto concerne la VIA, occorre ricordare, prima di tutto, che, in base alla legge in questione, la Verifica di assoggettabilità e la VIA costituiscono presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere e di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione della legge medesima. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza l'espletamento della procedura di VIA ovvero senza la previa Verifica di assoggettabilità, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge. La legge al riguardo, elenca le categorie progetti di opere e di interventi sottoposti a procedura di VIA, nonché i casi in cui sono sottoposti a procedura di VIA, previa Verifica di assoggettabilità.

Viene indicata, quindi, l'Autorità competente, cui spetta lo svolgimento dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità ovvero di VIA, su progetti di opere o interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e l'adozione del relativo provvedimento finale: si tratta della Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VIA.

Si dispone, inoltre, che per i progetti sottoposti a procedura di VIA, il provvedimento finale sostituisce tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, fatto salvo il rilascio della AIA.

Qualora la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati, sono acquisite e utilizzate le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili.

Da ultimo la l.r. 12 /2010 detta disposizioni per integrare e coordinare, tra loro, le procedure di VIA, VAS, Valutazione d'incidenza ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale; individua le Autorità competenti per i monitoraggi, i controlli e le sanzioni; disciplina un potere sostitutivo, riconosciuto in capo alla Giunta regionale, per il caso di inadempienza da parte delle Province nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza, ovvero a seguito di comunicazione, da parte del Proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte della Provincia i previsti provvedimenti; regola le ipotesi di valutazioni ambientali interregionali e statali.

L.R. 16 febbraio 2010, n. 13

Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia

(Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9)

Con la legge n. 13 del 2010 la Regione Umbria intende valorizzare il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, nonché promuovere e sostenere la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.

In particolare, il legislatore regionale si propone di favorire, tra le altre cose: la predisposizione di programmi per la famiglia nelle situazioni di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura delle persone disabili, anziane e non autosufficienti; la tutela del benessere dei nuclei familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ai nuclei monogenitoriali, alle famiglie in crisi ed a tutte le situazioni in cui siano presenti aspetti di criticità; il supporto all'inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro delle persone che si sono dedicate al lavoro di cura familiare; l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale; la valorizzazione dell'associazionismo familiare attraverso l'attribuzione di un ruolo attivo alle associazioni familiari ed alle famiglie nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona.

La l.r. 13/2009, dunque, individua, alcuni strumenti volti a raggiungere tali finalità: il potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia; il potenziamento delle attività dei consultori familiari per la famiglia; lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di mediazione familiare; interventi socio-educativi territoriali diretti alle famiglie; forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria (ad esempio a favore di quelle famiglie che si prendono cura di persone con problemi psichiatrici, persone non autosufficienti e persone che assumono sostanze che provocano dipendenza); il sostegno economico ai nuclei familiari vulnerabili e più esposti al rischio di povertà; l'adozione di misure atte a favorire l'inserimento e reinserimento lavorativo (ad esempio il reinserimento lavorativo del componente del nucleo familiare, che per compiti di assistenza nei confronti di minori o di cura nei confronti di persona non autosufficiente ha interrotto la precedente attività di lavoro). Si prevede anche l'incentivazione, da parte della Regione, della costituzione di associazioni denominate "Banche del tempo": iniziative organizzate di persone che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà ed interesse.

Infine, si deve ricordare che la legge in oggetto rinvia alle norme regolamentari il compito di definire modalità, criteri e risorse per la realizzazione degli interventi enunciati in legge, in armonia con quanto previsto dal Piano sociale regionale.

L.R. 16 febbraio 2010, n. 14

Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)

(Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9, suppl. ord. n. 2)

Con la legge n. 14 del 2010 la Regione intende promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle funzioni legislative, amministrative e di governo delle istituzioni regionali, nonché l'esercizio del referendum, quale istituto di democrazia partecipativa: il legislatore regionale si propone di dare attuazione alle disposizioni dello Statuto regionale e di implementare la partecipazione. La legge in oggetto sottolinea che la partecipazione alle funzioni legislative ed amministrative è garantita in tutte le fasi del relativo procedimento.

Riguardo l'iniziativa legislativa, la l.r. 14/2010 puntualizza che tale iniziativa può avere ad oggetto le materie di competenza regionale, con esclusione della revisione dello Statuto regionale, delle leggi di organizzazione interna del Consiglio, di bilancio, finanziarie e tributarie. Sempre in relazione all'esercizio dell'iniziativa legislativa, sono dettate, poi, una serie di disposizioni concernenti ad esempio i titolari di detto diritto, i requisiti, i limiti, l'assistenza tecnica assicurata ai titolari del diritto di iniziativa, l'esercizio dell'iniziativa popolare e l'iniziativa dei consigli provinciali, comunali e del C.A.L..

Al proposito, sembra utile ricordare come la legge regionale in questione disponga che le deliberazioni degli enti locali contenenti il progetto di legge sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e che le iniziative legislative del C.A.L., sono assunte a maggioranza dei due terzi del C.A.L. stesso.

Riguardo all'iniziativa referendaria, sono poste norme d'attuazione dell'articolo 24 dello Statuto; si possono ricordare, tra le altre: quelle relative ai soggetti legittimati alla richiesta e quelle relative ai limiti di ammissibilità; le norme concernenti la richiesta di referendum di iniziativa popolare e quelle afferenti il quesito referendario; quelle sulla dichiarazione dell'ammissibilità del referendum, le quali richiedono la previa acquisizione del parere della Commissione di garanzia statutaria e, infine, le disposizioni riguardanti la richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali (anche in tal caso, è previsto il parere sull'ammissibilità della Commissione di garanzia statutaria). Sembra rilevante sottolineare che la l.r. 14/2010, contiene anche regole ai fini della concentrazione di istanze referendarie e del raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale, oltre a disposizioni che prendono in esame e regolamentano l'intero iter referendario.

La l.r. 14/2010, inoltre, comprende norme relative al referendum consultivo, di cui all'articolo 23, comma 1 dello Statuto, norme che attengono al referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 23, comma 4 dello Statuto e norme sulla disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale.

Viene disciplinato, quindi, il diritto di petizione, nonché la consultazione, intesa quale processo decisionale partecipato.

Si stabilisce, infine, che la Regione debba assicurare ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, l'informazione su tutte le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione; sono individuate le forme di pubblicità.

L.R. 16 febbraio 2010, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

(Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9, suppl. ord. n. 3)

La legge regionale n. 15 del 2010 recepisce e attua la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Con detta legge, la Regione si propone di assicurare ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea la libertà di stabilimento, nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale, nel rispetto dei principi fissati dalla citata direttiva e di fornire la propria collaborazione alle autorità degli Stati membri dell'Unione europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa disciplinati dalla stessa. In tale ottica, la legge in oggetto contiene una serie di norme di modifica ed integrazione di leggi già esistenti.

La l.r. 15/2010, per l'esercizio di determinate attività, elimina la necessità dell'autorizzazione, prima richiesta, la quale viene sostituita dalla dichiarazione di inizio attività, a volte unita alla produzione di documentazione ulteriore. Fatti salvi i controlli successivi da parte della P.A, dunque, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della

menzionata dichiarazione. Ciò vale: per l'attività di estetista; per il titolare della struttura ricettiva in materia di attività turistiche; per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo; per l'esercizio delle professioni turistiche; per colui che intende aprire un centro di attività motoria; per l'imprenditore agricolo, iscritto nell'Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo, che intende avviare attività agrituristiche, nonché fattorie didattiche; per l'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica.

Per i tecnici competenti in acustica ambientale, la legge regionale in parola, elimina il riferimento alla residenza, come requisito necessario ai fini dell'esercizio della stessa: il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria senza che per questi ultimi sia richiesta la residenza nel proprio territorio.

La l.r. 15/2010, dispone anche in materia di commercio.

Innanzitutto, viene operata una riclassificazione delle strutture di vendita. Per alcune di queste tipologie di struttura e per i Poli commerciali, come definiti in legge, sono dettate specifiche disposizioni. Riguardo alla programmazione regionale in materia di commercio, si prevede che la Giunta regionale, con proprio atto, definisca criteri e modalità per l'attuazione della legge, garantendo il giusto bilanciamento di interessi enunciati in legge. La Giunta regionale è chiamata anche a definire i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale e ad indicare i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, da parte dei comuni. Seguono altre norme che riguardano la programmazione e l'attività comunale in materia di commercio.

Sono poste, quindi, norme relative all'apertura e chiusura degli esercizi commerciali, alle vendite promozionali ed alle manifestazioni fieristiche.

Riguardo al commercio su aree pubbliche, si dispone che lo stesso possa essere svolto sia da persone fisiche che da società di persone o di capitali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata, invece, in base alle modifiche introdotte con la legge in questione, ad una autorizzazione di tipologia unica rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

La l.r. 15/2010, inoltre, si occupa dello Sportello unico, disponendo che la Regione, attraverso il Consorzio Sistema Informativo Regionale S.I.R., realizzi il Portale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento ed allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, rinviando ad atto di Giunta per le modalità di

organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati.

L.R. 9 luglio 2010, n. 16

Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni della L.R. 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e della L.R. 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)

(Pubblicata nel B.U. Umbria 14 luglio 2010, n. 32)

La l.r. 16 del 2010 apporta modificazioni ad alcune norme regionali. In particolare, modifica della l.r. 21/2007, prevedendo che il Presidente del Consiglio regionale disponga di un ufficio di supporto, con compiti di Segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché riguardanti l'espletamento di attività inerenti le funzioni attribuite che non siano riconducibili alle competenze della Segreteria generale.

Si prevede, inoltre, che le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti siano disciplinate da apposita deliberazione, approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Riguardo alle norme di modifica che incidono sulla l.r. 3/2000, la l.r. 16/2010 introduce, per il Presidente della Giunta regionale e per il Presidente del Consiglio regionale, la facoltà di avvalersi di un portavoce per tutta la durata del rispettivo incarico. Il portavoce può essere scelto tra persone esterne alle Amministrazioni di riferimento, anche ai fini dei rapporti con gli organi d'informazione.

Le modifiche che concernono la l.r. 3/1996, infine, riguardano il personale di supporto dei gruppi consiliari.

L.R. 3 agosto 2010, n. 17

Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)

(Pubblicata nel B.U. Umbria 5 agosto 2010, n. 36, ediz. straord.)

La legge regionale n. 17 del 2010 sostituisce l'art. 18 della l. r. 5/2010¹⁶, disponendo che per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2 della l.r. 5/2010 è necessario effettuare il collaudo statico, volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto.

Si prevede, inoltre, che il collaudo statico debba essere normalmente eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari, in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

¹⁶ Il vecchio testo dell'art.18 prevedeva “ Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con proprio atto la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.»

Si riportano di seguito i commi della l.r. 5/2010 citati nel testo.

Art. 7, comma 1 della l.r. 5/2010,: “1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:

a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi;

b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).”.

Art. 8, comma 1 e 2 della l.r. 5/2010: “1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zona 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;

b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla Delib. G.R. 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib. G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3,4 e 5);

d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma1 del D.P.R. 380/2001.”.

L.R. 3 agosto 2010, n. 18

Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14: Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)
(Pubblicata nel B.U. Umbria 5 agosto 2010, n. 36, ediz. straord.)

La legge regionale n. 18 del 2010 apporta modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 sostituendo il testo dell'art. 65¹⁷.

Al proposito, si può evidenziare che, mentre sulla scorta del testo originario, di norma, tutti gli atti all'esame delle Commissioni consiliari erano oggetto di consultazione (salvo la possibilità per la Commissione di decidere altrimenti), in base al testo vigente, invece, la consultazione sugli atti all'esame della Commissione consiliare è disposta solo se la Commissione decida di attivarla con il voto favorevole della maggioranza dei componenti o nel caso in cui tre componenti della medesima la possibilità, oppure un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, ne facciano richiesta al Presidente della Commissione stessa, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell'ordine del giorno contenente l'atto oggetto della consultazione.

Con particolare riguardo agli atti per i quali è richiesta ed accettata la procedura d'urgenza, si prevede che l'attivazione della consultazione e le modalità della stessa siano decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione.

La legge 18/2010, infine, pone anche regole che riguardano la scelta delle modalità della consultazione.

L.R. 3 agosto 2010, n. 19

Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale
(Pubblicata nel B.U. Umbria 5 agosto 2010, n. 36, ediz. straord.)

Con la legge regionale n. 19 del 2010, la Regione istituisce l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER regionale), quale ente strumentale della Regione, di natura economica, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia gestionale, organizzativa,

¹⁷ Il testo originario era così formulato: «Art. 65. Consultazione obbligatoria. 1. Tutti gli atti all'esame delle commissioni consiliari sono oggetto di consultazione, a meno che la maggioranza assoluta dei suoi membri voti l'esclusione dell'atto dalla consultazione. 2. Le commissioni consiliari competenti, qualora non ricorra l'esclusione di cui al comma 1, decidono a maggioranza dei presenti, con quale modalità è attuata la consultazione tra quelle di cui all'articolo 64, comma 1. 3. Per gli atti per i quali sia richiesta e accettata la procedura d'urgenza, la decisione di cui al comma 2 è improntata alla scelta di modalità di consultazione, anche diverse da quelle di cui all'articolo 64, compatibili con il rispetto dei termini procedurali di esame ridotti definiti dalle commissioni consiliari.».

patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

L'ATER regionale è articolata in due unità operative, ubicate nelle città di Perugia e Terni, che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.

L'attività di detto ente è finalizzata a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

Si prevede, ad esempio, che, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, l'ATER regionale provveda alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica mediante il recupero, l'acquisto o la costruzione di immobili; alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale eventualmente assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli.

Si segnalano ancora, tra le varie attività che la l.r. 19/2010 pone in capo all'ATER regionale, la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali, la redazione di progetti e la realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati. La legge in parola dispone, pertanto, la soppressione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituite ai sensi della legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale - A.T.E.R.), alle quali l'ATER regionale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Oltre alle disposizioni relative agli organi dell'ATER regionale (Consiglio di amministrazione, Presidente, Collegio dei revisori dei conti), la l.r. 19/2010 pone, altresì, norme che riguardano il Direttore generale dell'ente, i dirigenti delle unità operative, nonché il personale e le risorse finanziarie.

Si stabilisce che l'ATER regionale raccolga ed elabori i dati previsti dalla legge avvalendosi di un sistema informatizzato interfacciabile con il Sistema informativo regionale ambientale e territoriale (SIAT); ciò al fine di consentire una puntuale conoscenza dei fenomeni connessi all'edilizia residenziale pubblica.

Infine, la legge regionale in questione dispone che la Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, assicuri la funzione di Osservatorio della condizione abitativa, con il compito - tra gli altri - di monitorare il livello del fabbisogno abitativo, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie sociali più deboli, quali anziani, portatori di handicap e immigrati.

L.R. 22 settembre 2010, n. 20

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

(Pubblicata nel B.U. Umbria 29 settembre 2010, n. 46)

Con la legge regionale n. 20 del 2010, viene istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, con il compito di predisporre gli atti necessari ad ultimare l'attuazione dello Statuto e di elaborare le proposte di revisione dello stesso e del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Tale Commissione si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, delle strutture del Consiglio regionale e può avvalersi anche di figure esterne all'Amministrazione consiliare. Può, inoltre, promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali interni ed esterni alla Regione, organizzare seminari e convegni e porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei propri compiti.

Va ricordato, infine, che la l.r. 20/2010 stabilisce che la Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formuli un programma di attività che sottopone all'esame del Consiglio regionale nella seduta utile immediatamente successiva; la medesima legge detta anche regole sulla composizione, votazioni, funzionamento e durata della suddetta Commissione.

L.R. 7 ottobre 2010, n. 21

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale)

(Pubblicata nel B.U. Umbria 13 ottobre 2010, n. 48)

Con la legge regionale n. 21 del 2010, si apportano modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 24 del 1997 e n. 9 del 2005.

In particolare, viene sostituito l'art. 1 della l.r. 24/1997; per effetto di tale modifica, la Regione riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione, in conformità all'articolo 45 della Costituzione e all'articolo 15 dello Statuto ed ai principi riconosciuti dall'Unione europea e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica territoriale.

La Regione, dunque, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione, favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative e dei loro consorzi e, più in

generale, incentiva i valori e la cultura della cooperazione.

Per il perseguimento di tali obiettivi, la Regione si ispira al principio di sussidiarietà ed opera in concorso con gli enti locali, gli enti strumentali regionali, le forze sociali e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo (Centrali cooperative).

La Regione, in particolare, promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa, lo sviluppo e la responsabilità sociale dell'impresa cooperativa; valorizza le finalità di mutualità, la democrazia interna nella conduzione delle imprese e modelli partecipativi, il principio della intergenerazionalità nel capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa; riconosce il ruolo della cooperazione di credito; riconosce il valore rilevante della cooperazione sociale all'interno del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

Sono anche modificati i compiti della Consulta della cooperazione, tra i quali ora rientrano, ad esempio, quello di proporre azioni positive per una migliore occupazione delle donne, favorendo processi per la valorizzazione delle stesse in ambito professionale e direzionale dell'impresa cooperativa.

Viene prevista e disciplinata la Conferenza regionale della cooperazione, che la Giunta regionale promuove, d'intesa con le Centrali cooperative, con cadenza almeno quinquennale, al fine di favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia regionale ed il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e le altre parti sociali.

Sono modificati, poi, gli interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione da parte della Regione, in tema di azioni dirette ad agevolare l'accesso al credito ed interventi finalizzati a favorire le imprese cooperative mediante altri strumenti, quali, ad esempio, l'acquisizione di servizi specialistici per il miglioramento della struttura organizzativa, l'accesso ai nuovi mercati e lo sviluppo di nuove forme di responsabilità sociale o l'integrazione e la creazione di reti stabili di imprese cooperative.

La l.r. 21/2010 sostituisce anche l'articolo art. 8 della l.r. 24/1997: si prevede, in specie, che la Regione favorisca e sostenga, con un contributo regionale, le attività di studio e di ricerca sulla cooperazione, volte in particolare ai progetti di sviluppo e alla nascita di cooperative, anche tramite la collaborazione stabile tra Agenzia Umbria Ricerche, Camere di Commercio e Centrali cooperative, Unità informativa per la cooperazione.

L'attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è considerata parte delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione.

L.R. 7 ottobre 2010, n. 22

Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3: Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)

(Pubblicata nel B.U. Umbria 13 ottobre 2010, n. 48)

Con la legge regionale n. 22 del 2010, la Regione modifica la legge regionale n. 3 del 2000, incidendo, in particolare, sulla composizione e durata del CO.RE.COM..

La l.r. 22/2010, sostituendo l'art. 18 della l.r. 3/2000, dispone che il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano comprovate competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

I componenti del CO.RE.COM., in base alla legge, vengono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età. Tra di essi, il Consiglio regionale elegge il Presidente del CO.RE.COM.. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

La legge reca anche modifiche afferenti l'indennità di funzione ed i rimborsi. Riguardo alle funzioni, si prevede, altresì, che il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

La legge specifica, tra l'altro, che le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità e che l'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM..

L.R. 10 dicembre 2010, n. 24

Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)

(Pubblicata nel B.U. Umbria 15 dicembre 2010, n. 59, suppl. ord. n. 1)

Con la legge n. 24 del 2010, innanzitutto, vengono apportate delle modifiche alla l.r. 13/2006, istitutiva dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale: sono modificate le norme relative alle cause di incompatibilità, nonché quelle riguardanti la struttura.

Con riferimento alla struttura, si prevede, in particolare, che il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne. Può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post-penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, nonché di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Vengono modificate, inoltre, le disposizioni relative al trattamento economico, stabilendo che a detto Garante sia attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali e il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

Riguardo al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, la l.r. 24/2010, modifica alcune norme della relativa legge istitutiva (l.r. 18/2009), riguardanti le cause di incompatibilità, nonché le norme concernenti il trattamento economico, che viene disciplinato in modo analogo a quanto previsto per il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, anche se, in questo caso, l'indennità mensile è fissata al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

Infine, per quanto attiene il Difensore civico regionale, l'indennità prevista dalla l.r. 24/2010, che sostituisce l'art. 12 della l.r. 30/2007, è pari al trentacinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

L.R. 10 dicembre 2010, n. 25

Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali

(Pubblicata nel B.U. Umbria 15 dicembre 2010, n. 59, suppl. ord. n. 1)

Con la legge n. 25 del 2010, la Regione disciplina la riduzione di spesa dei propri apparati politici, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale riduzione di spesa riguarda l'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, nonché le spese per il funzionamento dei gruppi consiliari.

In particolare, per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ed agli assessori regionali, è ridotta del dieci per cento, per la parte eccedente 80.000 euro, rispetto a quella percepita nel 2010.

La legge in oggetto, inoltre, modificando la l.r. 9/1981, dispone norme relative alla diaria mensile spettante ai consiglieri regionali a titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, specificando le ipotesi in cui non è dovuta, oppure è ridotta, a causa di assenza.

Viene stabilita, altresì, la misura della diaria mensile spettante, a titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri componenti della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali.

Per il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, invece, si dispone che il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale sia definito rispettivamente dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.

La l.r. 25/2010, da ultimo, sostituisce alcune disposizioni della l.r. 3/1996, concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari, disciplinando, in particolare, il trattamento economico spettante ai gruppi consiliari per le unità di personale previste nella dotazione organica, ai sensi della medesima l.r. 3/1996, e non utilizzate, e prevedendo l'istituzione di un fondo, per le spese elencate nella legge appena citata, per ciascun gruppo, compreso il gruppo misto.

L.R. 23 dicembre 2010, n. 27

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

(Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 2010, n. 61)

Con la legge regionale n. 27 del 2010 vengono apportate alcune modifiche ed integrazioni alla l.r. 13/2009.

Innanzitutto, viene aumentata la potenzialità edificatoria degli edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale, distinguendo tra edifici classificati in Classe A ed in classe B, con esclusione degli interventi da effettuarsi nei centri storici.

Si prevede, inoltre, che il comune possa escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa premiale sopra ricordata, oppure stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.

Sono dettate, quindi, norme che riguardano gli interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti. In particolare, si deve sottolineare che, con la legge in oggetto, si rendono possibili tali interventi anche nelle zone agricole. Inoltre, si può ricordare che la legge regionale in parola contiene anche norme riguardanti la cumulabilità degli incrementi previsti nell'ambito della medesima legge 13/2009, nel testo novellato dalla l.r. 27/2010, e di questi con quelli contemplati da altre norme regionali.

La l.r. 27/2010 incide, poi, anche sulla normativa riguardante interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, aumentando, rispetto al testo previgente, anche in questo caso, la premialità, in termini di superficie utile coperta e dettando specifiche disposizioni per gli edifici ricadenti in zone agricole.

Per poter accedere alle premialità di superficie su edifici è richiesta come condizione che l'edificio consegua la certificazione ambientale almeno in classe B.

Si deve far presente, altresì, che la legge regionale in oggetto dispone ulteriori premialità per l'ipotesi in cui gli interventi di recupero relativi al singolo edificio, o quelli relativi ad almeno tre edifici, prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico.

Sono considerati, subito dopo, gli interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva. La legge in questione individua i requisiti per

accedere alle premialità di superficie ivi indicate. Si può evidenziare, al proposito, come anche per tali interventi, la legge dispone incrementi ulteriori della superficie utile coperta, qualora ricorrano determinate condizioni: ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui gli interventi prevedono anche l'installazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici, oltre una determinata potenza, con contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.

Occorre evidenziare, infine, che la legge, oltre ad incidere su modalità e tipi di interventi previsti dalla l.r. 13/2009, modifica anche, spostandolo in avanti, il termine entro il quale poter realizzare gli interventi relativi all'ampliamento degli edifici residenziali che riguardino almeno tre edifici e quelli di ampliamento su edifici a destinazione produttiva: le disposizioni in questione valgono per le istanze di titoli abilitativi presentate entro quarantadue mesi dall'entrata in vigore della l.r. 13/2009.

Da ultimo, si deve evidenziare che la l.r. 27/2010 prevede anche un termine entro il quale i comuni possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità delle norme relative agli interventi straordinari sopra descritti e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della superficie utile coperta per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

3.7. Impugnativa del Governo

Nel corso del 2010, il Governo ha impugnato innanzi alla Corte costituzionale la L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), nonché la L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

Riguardo alla l.r. 3/2010, si ricorda che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26-30 marzo 2010 e depositato in cancelleria il successivo 1° aprile, promuoveva questione di legittimità costituzionale di vari articoli della citata legge regionale, e precisamente, degli articoli: 1, commi 1 e 2; 13, commi 3, 15; 16; 19, comma 1; 20, comma 3; 22, commi 3 e 4; ed infine dell'art. 28, per asserita violazione dell'art. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione.

La Corte costituzionale ha accolto, solo in parte, le censure del Governo; infatti, con sentenza 7-11 febbraio 2011, n. 43, da un lato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 3; 20, comma 3, e 22, commi 3 e 4, della legge regionale in parola; dall'altro, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, della stessa legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei

ministri in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione; ed infine, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2; 15, commi 2 e 4; 16; 19, comma 1 e dell'art.28 della medesima legge regionale, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione.

In particolare, in relazione alle norme della l.r. 3/2010 dichiarate illegittime con la ricordata sentenza, si fa presente che l'art. 13, comma 3 della citata legge riguardava l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza. La Corte ha ritenuto che si vertesse in materia di ordinamento civile (di competenza esclusiva statale) e che vi fosse uno scostamento tra la disposizione regionale in questione e quella statale, contenuta nell'art. 133, comma 8, del d.lgs. 12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Codice dei contratti pubblici) in ordine all'aggiornamento periodico dei prezzi e dei costi, con particolare riferimento all'utilizzazione dei prezzari «scaduti», in relazione ai quali la normativa statale fissa termini certi e «più stringenti», per quanto attiene alla utilizzazione dei prezzari stessi¹⁸. Conseguentemente la Consulta ha ritenuto fondata la censura mossa dal Governo riguardo a detto articolo, ritenendo violato il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost..

Quanto all'art. 20, comma 3, il ricorrente, lamentava che tale disposizione violasse l'art.117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. In particolare, si deduceva che la norma impugnata, demandando la determinazione dei corrispettivi alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario, si ponesse in contrasto con l'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 163/2006, che prescrive criteri rigidi ed uniformi per la fissazione di siffatti corrispettivi. La Corte costituzionale, al riguardo, ha riconosciuto che la

¹⁸L'art. 3, comma 3 della l.r. 3/2010 prevedeva: “I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare, approvati prima della data di pubblicazione dell'aggiornamento a condizione che i relativi bandi, avvisi o lettere di invito per l'esecuzione dei lavori vengano, rispettivamente, pubblicati o trasmesse, entro il successivo mese di giugno .”

Il comma 8 dell'art. 133 del d.lgs. 163/2006 dispone: “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate”.

norma regionale censurata invadesse la sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile¹⁹.

Infine, riguardo ai commi 3 e 4 dell'art. 22 della l.r. 3/2010, il Giudice delle leggi ha riconosciuto l'illegittimità delle norme da essi recate, perché disciplinanti, con riferimento agli appalti relativi all'espletamento dell'attività di manutenzione, un particolare tipo di contratto, qualificato "aperto", che il d.lgs. 163/2006 non contempla²⁰. La Corte sottolinea che

19Art. 20, comma 3 della l.r. 3/2010: "Il responsabile del procedimento o il dirigente competente delle amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro indicati nei propri provvedimenti per l'acquisizione in economia, a soggetti esterni alle amministrazioni, con le procedure e le modalità indicate negli stessi provvedimenti, scegliendoli anche negli eventuali elenchi di cui al comma 1. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), è negoziato tra il responsabile del procedimento o il dirigente competente e il professionista cui si intende affidare il servizio."

Comma 2 dell'art. 92 del d.lgs. 163/2006: "2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento."

Comma 3 dell'art. 92 del d.lgs. 163/2006: "3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti."

20 Art. 22, comma 3 della l.r. 3/2010: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono provvedere all'espletamento dell'attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti della durata massima di quattro anni. Per contratto aperto si intende il contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici."

Art. 22, comma 4 della l.r. 3/2010: "Qualora, nel caso di contratti aperti, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all'importo originario posto a base di gara, e comunque non superiore a duecentomila euro. In caso di contratto pluriennale la ulteriore spesa riferita alla singola annualità può essere autorizzata fino ad un totale complessivo pari all'importo originario posto a base di gara previsto per il singolo anno, e comunque non può essere superiore a duecentomila euro."

spetta al legislatore statale, al fine di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, individuare il tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture. Anche in questo caso l'ambito materiale che viene in rilievo, è secondo la Consulta, l'ordinamento civile. Inoltre, la Consulta precisa che detta uniformità, nella previsione della tipologia e dell'oggetto dei contratti, è funzionale ad assicurare il rispetto dei principi sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Riguardo alla l.r. 5/2010, invece, si rammenta che il Governo, con ricorso notificato il 30 marzo 2010 e depositato il successivo 6 aprile, ha promosso, in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5.

La parte ricorrente asseriva che la norma impugnata, nell'escludere la necessità del collaudo statico per alcuni interventi, genericamente individuati o suscettibili di essere individuati successivamente, tramite atto della Giunta regionale, si sarebbe posta in contrasto con l'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), il quale prevede che siano obbligatoriamente assoggettate a collaudo statico le opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle in conglomerato cementizio armato precompresso, nonché le opere a struttura metallica. Tutte queste opere sarebbero accomunate dalla caratteristica di assolvere ad una «funzione statica» relativa agli edifici cui accedono.

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la normativa sul collaudo statico, rientrerebbe nell'alveo della materia della «sicurezza»; da qui l'asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

La norma impugnata, tuttavia, è stata modificata, nel corso del giudizio, con legge della Regione Umbria del 3 agosto 2010, n. 17 (Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5)²¹.

21 Si riporta, di seguito, il testo originario del comma 1 dell'art. 18 della l.r. 5/2010 nella formulazione anteriore alla modifica operata con l.r. 17/2010 : «1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con proprio atto la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.».

L'attuale comma 1 dell'art. 18 della citata legge regionale recita: “Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in

Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso; a ciò ha fatto seguito la pronuncia della Corte costituzionale la quale ha dichiarato estinto il processo con ordinanza decisa il 7 febbraio 2011 è depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.”.

4. Parte quarta - Le leggi di bilancio

L.R. 11 febbraio 2010, n. 7

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2008

(Pubblicata nel B.U. Umbria 17 febbraio 2010, n. 8, suppl. str. n.1)

Il Rendiconto generale della Regione, ai sensi dell'articolo 84 della Legge regionale n. 13/2000, indica i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario di riferimento.

La Giunta regionale, dopo aver proceduto all'accertamento delle somme da riportare nel conto dei residui attivi e dei residui passivi (al 31/12/2009) degli esercizi 2009 e precedenti effettuato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 918/2010 e n. 579/2010, ha approvato, con propria deliberazione n. 1369 del 11/10/2010, il disegno di legge avente per oggetto il "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2009" ed i relativi allegati.

Il rendiconto, predisposto secondo i principi fondamentali del bilancio ed in base alle risultanze della gestione, si compone del conto del bilancio, conto del patrimonio e del conto economico.

Conto del bilancio: per ciascun capitolo di entrata, espone: i residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio, gli stanziamenti definitivi di competenza, gli stanziamenti definitivi di cassa, l'ammontare della massa riscuotibile, le entrate rimosse e versate in conto residui, le entrate rimosse e versate in conto competenza, l'ammontare delle entrate rimosse e versate nell'esercizio, i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti da riportare al nuovo esercizio, i residui attivi formati nell'anno di competenza, l'ammontare dei residui attivi al termine dell'esercizio, le entrate accertate nell'anno di competenza, i residui attivi eliminati per prescrizione o insussistenza, l'ammontare dei maggiori o nuovi residui attivi riaccertati in corso d'esercizio, l'ammontare dei maggiori o nuovi residui attivi riaccertati in corso d'esercizio al netto di quelli eliminati per prescrizione o insussistenza, le minori entrate o le eccedenze accertate rispetto alle previsioni definitive di competenza, le minori entrate o le eccedenze rimosse e versate rispetto alle previsioni definitive di cassa, l'ammontare complessivo delle variazioni totali dei residui attivi riaccertati in corso d'esercizio al netto

di quelli eliminati per prescrizione o insussistenza e delle minori entrate o eccedenze accertate sulle previsioni definitive di competenza.

Per ciascun capitolo di spesa sono presentati: i residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio, le previsioni definitive di competenza, le previsioni definitive di cassa, l'ammontare della massa spendibile, i pagamenti effettuati in conto residui, i pagamenti effettuati in conto competenza, l'ammontare dei pagamenti effettuati nell'esercizio, i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio, i residui passivi formati nell'anno di competenza, i residui di stanziamento formati nel corso dell'esercizio, l'ammontare dei residui passivi al termine dell'esercizio, le spese impegnate nell'anno di competenza, i residui passivi eliminati per prescrizione o insussistenza, i residui passivi eliminati per perenzione, l'ammontare dei residui passivi eliminati, le economie di spesa rispetto alle previsioni definitive di competenza e le minori spese pagate rispetto alle previsioni definitive di cassa, l'ammontare dei residui passivi eliminati e delle economie sulle previsioni definitive di competenza.

La gestione dei residui trae origine dalla particolare impostazione della contabilità finanziaria che distingue la gestione di competenza da quella di cassa, concettualmente sottoposte a cicli di perfezionamento diversi e quindi suscettibili di discrasie temporali; i residui attivi sono, infatti, somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio, mentre i residui passivi sono costituiti da somme impegnate a norma dell'articolo 67 della legge di contabilità e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Al 1° gennaio 2009 i residui attivi rivenienti da esercizi precedenti ammontano a 2.432.274.000 di euro, di cui 209.201.000 di euro riguardano le contabilità speciali. Al termine dell'esercizio 2009, la consistenza di tali residui, come espresso in dettaglio nella Deliberazione della Giunta Regionale del 28 giugno 2010 n. 918, è pari a 1.915.108.000 di euro. Le riscossioni sui residui eseguite nel corso dell'anno ammontano a 463.445.000 di euro. I residui attivi definitivi complessivi sono pari a 2.528.905.000 di euro.

I residui passivi ammontano all'inizio dell'esercizio a 2.197.418.000 di euro. I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2009, a valere su questi residui, sono pari a 500.097.000 di euro. Al termine dell'esercizio 2009, la consistenza dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, riaccertati con Deliberazione di Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 579, ammontano complessivamente a 1.670.329.000 di euro, di cui 1.344.729.000 di euro sono conseguenti all'estinzione di anticipazioni per il fabbisogno sanitario per le quali lo Stato non ha ancora disposto le relative sistemazioni contabili. I residui passivi relativi a stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2009 ammontano complessivamente a 668.836.000 di

Euro. Il Fondo di cassa, alla chiusura dell'esercizio, presenta la seguente situazione:

Tabella 28. Fondo cassa al 31 dicembre 2009

Fondo di cassa al 01/01/2009	+		€ 569.277.448,62
Riscossioni:			
in c/competenza:	+	€ 2.305.506.085,32	
in c/residui:	+	€ 463.445.038,76	€ 2.768.951.124,08
Pagamenti:			
in c/competenza:	-	€ 2.343.937.782,48	
in c/residui:	-	€ 500.096.593,41	€ 2.844.034.375,89
Fondo di cassa al 31/12/2009	+		€ 494.194.196,81

I conti correnti intestati alla Regione Umbria presso la Tesoreria centrale dello Stato presentano al 31/12/2009 i saldi di seguito riportati:

Tabella 29. Situazione conti correnti presso Tesoreria centrale

Intestazione conto	31/12/2009
Fondi comunitari	€ 201.792.660,81
IRAP privata	€ 114.019.160,91
IRAP pubblica	€ 14.383.538,60
Addizionale IRPEF	€ 8.671.426,14
Conto "IRAP - addizionale IRPEF stralcio"	€ 922.771.263,07
Totale	€ 1.261.638.049,53

Si riporta il quadro riassuntivo, della relazione della Giunta Regionale, relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2009:

Tabella 30. Risultati gestione di cassa. Anno 2009

Fondo di cassa al 01/01/2009	(+)	€ 569.277,00
Riscossioni	(+)	€ 2.768.951,00
Pagamenti	(-)	€ 2.844.034,00
Fondo di cassa al 31/12/2009	(=)	€ 494.194,00
Residui attivi	(+)	€ 2.528.905,00
Residui passivi	(-)	€ 2.339.165,00
Saldo attivo (Avanzo di amministrazione contabile) (=)		€ 683.933,00
Economie vincolate		€ 890.483,00
Fondi speciali del 2009 da utilizzare nel 2010		€ 0,00
Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009		€ 206.549,00

I risultati del Conto del Tesoriere regionale concordano con le scritture contabili dell'Ente; in particolare l'ammontare delle riscossioni esposte in ciascun capitolo della parte entrata del conto finanziario corrisponde al totale delle reversali estinte dal Tesoriere, come pure sussiste perfetta corrispondenza tra i pagamenti indicati nel conto stesso ed i mandati estinti.

Conto del Patrimonio: indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili e ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Vengono esposte, in sezioni divise e contrapposte, i risultati della gestione patrimoniale, le variazioni prodottesi nell'anno per effetto della gestione finanziaria e patrimoniale ed il valore dei beni immobili e mobili della Regione al 31/12/2009, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 86, comma 4, della L. r. n. 13/2000, ed i relativi ammortamenti.

Di seguito viene riportata una sintesi, per grandi raggruppamenti e sotto-raggruppamenti, dei risultati della gestione patrimoniale, concernente beni e rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, comparati con i risultati della corrispondente precedente gestione, ed evidenziando le intervenute variazioni in valori assoluti e in termini percentuali.

Tabella 31. Situazione patrimoniale. Attività al 31.12.2009

ATTIVITA'	2009	Variazioni	2008
A) Immobilizzazioni	590.661.525,43	-24.279.733	614.941.258,15
Immobilizzazioni immateriali	786.107,37	54.061	732.046,31
Software	786.107,37	54.061	732.046,31
Immobilizzazioni materiali	296.302.638,71	1.346.572	294.956.066,45
Terreni	96.947.165,81	7.061.591	89.885.574,78
Fabbricati al netto del f.do amm.to	194.449.126,24	-6.132.916	200.582.041,96
Attrezzature e impianti al netto del f.do amm.to	1.559.178,89	229.120	1.330.058,46
Attrezz. sist. Inform. Al netto del f.do amm.to	1.102.052,47	74.025	1.028.027,24
Automezzi al netto del f.do amm.to	352.229,55	-36.166	388.395,95
Mobili e arredi d'ufficio al netto del f.do amm.to	166.890,17	-16.124	183.014,37
Macchine ufficio al netto del f.do amm.to	21.017,24	1.674	19.343,20
Materiale bibliografico al netto del f.do amm.to	264.519,48	-23.140	287.659,63
Opere artistiche	1.440.458,86	188.508	1.251.950,86
Immobilizzazioni finanziarie	293.572.779,35	-25.680.366	319.253.145,39
Partecipazioni in imprese controllate	8.030.063,87	449.855	7.580.209,06
Partecipazioni in imprese collegate	3.583.878,16	1.236.798	2.347.080,57
Partecipazioni in altre imprese	6.363.361,19	1.907	6.361.454,68
Crediti verso imprese collegate	0,00	0	0,00
Titoli (investimenti M/Ltermine)	828,00	0	828,00
Crediti vs/Stato per servizio debito mutui a c/Stato	275.594.648,13	-27.368.925	302.963.573,08
B) Attivo circolante	3.045.017.022,26	21.055.429	3.023.961.593,48
Crediti	2.541.022.364,07	97.148.457	2.443.873.907,04
Crediti v/contribuenti	1.930.944,06	-3.031.438	4.962.381,98
Crediti v/Stato correnti	320.073.889,04	-17.478.597	337.552.486,37
Crediti v. Stato per investimenti	276.124.088,12	-94.164.914	370.289.001,97
Crediti v/Stato per tributi, compartec. e devoluzioni	1.790.259.355,62	195.875.735	1.594.383.620,78
Crediti v/altri correnti	15.028.180,34	-741.660	15.769.839,97
Crediti v/ altri c/capitale	24.859.625,42	9.225.748	15.633.876,94
Crediti v/utenti di beni patrimoniali	349.314,56	-259.985	609.299,51
Crediti da alienazioni patrimoniali	82.889,16	-47.846	130.735,36
Crediti per somme corrisposte c/terzi	323.262,56	29.233	294.029,23
Crediti v/UE correnti	41.679.664,23	4.346.511	37.333.153,61
Crediti v/UE per investimenti	67.377.868,43	4.063.747	63.314.121,70
Crediti V/Cassa DD.PP. e Istituti di Credito	2.933.282,53	-668.077	3.601.359,62
Attività finanz. che non costituiscono Immob.ni	9.800.461,38	-1.009.776	10.810.237,82
Partecipazioni	9.800.461,38	-1.009.776	10.810.237,82
Disponibilità liquide	494.194.196,81	-75.083.252	569.277.448,62
Fondo cassa	494.194.196,81	-75.083.252	569.277.448,62
TOTALE ATTIVITA'	3.635.678.547,69	-3.224.304	3.638.902.851,63
C) Conti d'Ordine	712.086,44	-957.011	1.669.097,30
Investimenti da realizzare	712.086,44	-957.011	1.669.097,30

Tabella 32. Situazione patrimoniale. Passività al 31.12.2009

PASSIVITA'		2009	Variazioni	2008
D)	Patrimonio netto	1.067.092.477,81	-100.272.542	1.167.365.019,76
	Fondi		0	
	Fondi vari		0	
	Netto Patrimoniale		0	
	Consistenza al 01/01	1.167.365.019,76	-26.225.539	1.193.590.558,59
	Variazione dell'esercizio	-100.272.541,95	-74.017.003	-26.255.539,00
	Totale Netto Patrimoniale	1.067.092.477,81	-100.242.542	1.167.335.019,59
E)	Debiti	2.556.719.388,61	98.428.431	2.458.290.957,80
	Debiti di finanziamento	657.968.097,88	-46.616.705	704.584.803,36
	Debiti per antic.ni di cassa dal Tesoriere		0	
	Debiti per mutui e prestiti	657.968.097,88	-46.616.705	704.584.803,36
	a carico bilancio regionale	380.252.484,79	-19.913.141	400.165.626,11
	a carico bilancio Stato	277.715.613,09	-26.703.564	304.419.177,25
	Debiti di funzionamento	1.890.494.501,78	143.083.622	1.747.410.879,79
	Debiti v/fornitori	24.517.733,61	-74.418.246	98.935.980,04
	Debiti v/dipendenti	2.666.724,60	-20.419	2.687.143,80
	Debiti per anticip.ni di cassa (sanità)	1.683.925.862,08	230.629.486	1.453.296.376,00
	Debiti v/altri (enti partecipanti, consorzi)	61.014.142,73	-5.246.526	66.260.668,49
	Debiti per depositi cauzionali	363.591,44	22.035	341.556,68
	Altri debiti	118.006.447,32	-7.882.707	125.889.154,78
	Debiti tributari	6.440.086,45	144.812	6.295.274,65
	Erario c/ritenute	1.669.265,58	-204.597	1.873.862,29
	Erario c/irap	1.115.122,96	561.358	553.764,80
	Inps c/collaboratori	28.699,98	-12.489	41.189,35
	Debiti v/istit. Previdenziali	3.626.997,93	-199.460	3.826.458,21
	Fondi spese vincolate	1.816.702,50	1.816.703	0,00
	Fondo investimenti da realizzare	1.816.702,50	1.816.703	0,00
F)	Ratei e Risconti passivi	11.866.681,27	-1.380.193	13.246.874,07
	Ratei passivi	10.607.218,51	-1.402.732	12.009.950,52
	Risconti passivi	1.259.462,76	22.539	1.236.923,55
	TOTALE PASSIVITA'	3.635.678.547,69	-3.224.304	3.638.902.851,63
G)	Conti d'Ordine	712.086,44	-957.011	1.669.097,30
	Impegni per investimenti da realizzare	712.086,44	-957.011	1.669.097,30

Conto Economico: espone l'attività della Regione secondo criteri di competenza economica; al fine di collegare il risultato economico della gestione, scaturente dal conto economico, con il risultato finanziario della gestione, risultante del conto del bilancio, devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Tabella 33. Conto economico esercizio 2009

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2009			
	2009	Variazioni +/-	2008
A) Proventi della gestione			
Proventi tributari	€ 694.595.602,43	-21.259.413	€ 715.855.015,75
Proventi da trasferimenti erariali	€ 1.170.597.160,99	81.887.050	€ 1.088.710.110,64
Proventi da gestione patrimoniale	€ 1.752.350,16	251.668	€ 1.500.682,48
Proventi diversi	€ 6.855.501,67	1.119.483	€ 5.736.018,84
Totale Proventi della Gestione	€ 1.873.800.615,25	61.998.788	€ 1.811.801.827,71
B) Costi della gestione			
Personale	€ 53.761.611,57	-1.906.716	€ 55.668.328,02
Missioni	€ 807.170,18	548.895	€ 258.275,15
Altri compensi al personale	€ 665.392,36	101.199	€ 564.193,78
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 992.106,63	-69.949	€ 1.062.055,49
Prestazioni di servizi da terzi	€ 29.891.760,55	6.994.700	€ 22.897.060,48
Altre spese	€ 5.595.646,75	2.339.265	€ 3.256.381,93
Contributi e Trasferimenti	€ 1.718.970.414,09	45.123.972	€ 1.673.846.441,94
Imposte e Tasse	€ 4.148.035,98	470.852	€ 3.677.183,76
Oneri previdenziali e assistenziali	€ 14.974.395,50	1.487.040	€ 13.487.355,36
Ammortamenti	€ 9.166.317,44	311.148	€ 8.855.169,86
Esborsi da contezioso	€ 613.962,81	162.678	€ 451.285,25
Spese per il funzionamento degli organi regionali	€ 12.109.700,32	98.603	€ 12.011.097,62
Totale Costi di Gestione	€ 1.851.696.514,18	55.661.686	€ 1.796.034.828,64
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	€ 22.104.101,07	6.337.102	€ 15.766.999,07
C) Proventi da contributi e trasferimenti			
Contributi e trasferimenti da Stato	€ 261.582.824,68	-91.485.987	€ 353.068.811,52
Contributi e trasferimenti da U.E.	€ 38.975.820,83	-30.903.219	€ 69.879.040,03
Altri contributi e trasferimenti	€ 14.655.950,06	7.853.306	€ 6.802.643,98
Totale Proventi da Contributi e Trasferimenti	€ 315.214.595,57	-114.535.900	€ 429.750.495,53
D) Costi della gestione vincolata			
Personale	€ 4.454.539,09	-1.976.564	€ 6.431.103,21
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 532.346,94	-382.150	€ 914.496,93
Prestazioni di servizi da terzi	€ 56.792.395,79	-4.456.020	€ 61.248.415,55
Contributi e trasferimenti	€ 303.078.725,49	-10.913.553	€ 313.992.278,61
Altre spese	€ 273.559,85	204.203	€ 69.356,51
Totale Costi della Gestione Vincolata	€ 365.131.567,16	-17.524.084	€ 382.655.650,81
RISULTATO DELLA GESTIONE VINCOLATA (C-D)	-€ 49.916.971,59	-97.011.816	€ 47.094.844,72
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B)+(C-D)	-€ 27.812.870,52	-90.674.714	€ 62.861.843,79
E) Proventi e oneri finanziari			
Proventi	€ 21.703.029,89	-2.101.303	€ 23.804.333,04
Oneri	€ 53.074.074,03	-4.413.565	€ 57.487.639,12
Totale Proventi e Oneri Finanziari	-€ 31.371.044,14	2.312.262	-€ 33.683.306,08
F) Proventi e oneri straordinari			
Proventi straordinari	€ 14.071.547,78	-5.638.290	€ 19.709.837,97
Oneri straordinari	€ 55.160.175,07	-19.953.739	€ 75.113.914,51
Totale Partite Straordinarie	-€ 41.088.627,29	14.315.449	-€ 55.404.076,54
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B)+(C-D)+E+F	-€ 100.272.541,95	-74.047.003	-€ 26.225.538,83

L.R. 11 febbraio 2010, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 - Legge finanziaria 2010

(Pubblicata nel B.U. Umbria 17 febbraio 2010, n. 8, suppl. str. n.2)

La legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8, dopo una breve descrizione delle finalità effettuata nell'articolo 1, ha fissato (articolo 2) in €58.000.500 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo mentre, per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo è determinato rispettivamente in euro 53.000.500 e euro 46.361.800.

L'articolo 3 dispone un vincolo di finanziamento (U.P.B. 07.02.11 - cap. 7819/2480) da destinare alla Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria.

L'articolo 4 stabilisce lo stanziamento regionale per far fronte agli oneri contributivi verso gli istituti previdenziali e assicurativi per l'assicurazione agli apprendisti artigiani (Art. 48 comma 9 L. n. 449/1997).

L'articolo 5 rinvia alla tabella "C" l'esposizione dei finanziamenti agli enti dipendenti regionali ed applica agli stessi le disposizioni di cui all'articolo 11 "Controllo strategico e valutazione delle politiche ai sensi dell'articolo 9 della L.r. n. 13/2000.

L'articolo 6 propone, anche per il 2009, il finanziamento regionale aggiuntivo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione L. n. 431/1998.

L'articolo 7 della legge regionale di contabilità stabilisce il cofinanziamento, con risorse proprie, dei programmi comunitari nel triennio considerato.

L'articolo 8 autorizza la quota di cofinanziamento regionale, per l'anno 2010, del progetto interregionale denominato "Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale" di cui alla Delibera CIPE 18/12/1996.

L'articolo 9 autorizza la spesa di € 2.500.000 a titolo di cofinanziamento regionale dell'annualità 2010 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, di cui era stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni.

L'articolo 10 approva le seguenti tabelle allegate alla legge finanziaria:

Comma 1: tabelle A e B con le risorse destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, distinti tra interventi correnti e interventi d'investimento;

Comma 2: tabella C con i finanziamenti regionali delle singole leggi permanenti di spesa la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

Comma 3: tabella D che dispone le autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.

L'articolo 11 dispone la conservazione, fino alla loro totale estinzione, dei


residui passivi correlati a somme con vincolo di destinazione per un periodo superiore ai sette anni successivi all'assunzione dell'impegno, evitando così la procedura della riassegnazione dei fondi conseguenti all'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa.

L'articolo 12 indica le modalità di copertura degli interventi effettuati con la legge finanziaria regionale. Sui fondi speciali (Tabella «A» e Tabella «B»), destinati rispettivamente alle spese di parte corrente e in conto capitale per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso, non figurano accantonamenti. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale (Tabella «D»), ammontano a € 2.363.685,35 per gli anni 2010, 2011 e 2012. Gli oneri derivanti dalla legislazione di spesa permanente (Tabella «C»), la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria, ammontano a € 295.867.912 per il 2010 e a € 250.114.875 per il 2011 e € 250.600.175 per il 2012.

Tabella 34. Oneri derivanti dalla legislazione di spesa permanente

Funz. Obiet.	Descrizione	Dotazione di bilancio LRF 2010					
		2010	Incid	2011	Incid	2012	Incid.
1	Organi istituzionali	612.833	0,2%	608.478	0,2%	608.478	0,2%
2	Amministrazione generale	24.683.560	8,3%	23.951.560	9,6%	23.951.560	9,6%
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	2.051.772	0,7%	1.981.772	0,8%	1.981.772	0,8%
4	Opere pubbliche	2.932.422	1,0%	2.932.422	1,2%	2.932.422	1,2%
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	9.578.949	3,2%	9.358.949	3,7%	9.358.949	3,7%
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	134.790.915	45,6%	115.053.415	46,0%	125.777.415	50,2%
7	Agricoltura, foreste ed economia mont.	23.094.175	7,8%	23.036.175	9,2%	23.036.175	9,2%
8	Industria, artigianato e commercio	17.066.444	5,8%	14.422.540	5,8%	14.422.540	5,8%
9	Turismo	3.243.199	1,1%	2.275.199	0,9%	2.275.199	0,9%
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	18.837.941	6,4%	14.820.309	5,9%	14.820.309	5,9%
11	Formazione prof. e politiche del lavoro	2.610.000	0,9%	1.360.000	0,5%	1.360.000	0,5%
12	Promozione e tutela della salute	43.903.063	14,8%	31.303.063	12,5%	21.064.363	8,4%
13	Protezione sociale	12.412.638	4,2%	9.010.993	3,6%	9.010.993	3,6%
14	Programmazione strategica e socio economica	50.000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Totale		295.867.912	100%	250.114.875	100%	250.600.175	100%

Figura 11. Spese Finanziaria 2010



L.R. 12 febbraio 2010, n. 9

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese

(Pubblicata nel B.U. Umbria 17 febbraio 2010, n. 8, suppl. str. n.3)

La legge regionale del 12 febbraio 2010, n. 9 si compone di 22 articoli e, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, si inserisce tra l'approvazione della legge finanziaria e quella di bilancio. Il *Collegato* accompagna la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore e interviene anche su procedure, modalità, criteri e altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa. Di seguito vengono citati i provvedimenti contenuti nella legge in argomento:

L'articolo 1 introduce ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria ed economica potenziando gli interventi finalizzati a favorire l'accesso al credito delle PMI mediante un incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia. L'articolo 2 autorizza la spesa di 60.000 euro, per l'esercizio 2010, per l'attività di implementazione dei programmi e progetti dell'Obiettivo 3 - Cooperazione territoriale europea allo scopo di consentire le funzioni di coordinamento ed assistenza tecnica, mentre

l'articolo 3 apporta modifiche ed integrazioni agli artt. 5 bis, 14 e 17 della legge regionale n. 2/2000 in materia di cave, con l'obiettivo di snellire i procedimenti di accertamento dei giacimenti di cava con l'imposizione di termini perentori nelle fasi istruttorie, razionalizzare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, eliminando la dualità nelle procedure sanzionatorie, e quindi portando le funzioni esclusivamente in capo alla Provincia, e ridurre l'incremento del contributo a causa del ritardato pagamento dello stesso che, altrimenti risulterebbe particolarmente oneroso, stante la contingenza economica attuale. L'articolo 4 introduce una proroga ulteriore nelle autorizzazioni vigenti della citata L.r. n. 2/2000 (comma 1) e ribadisce una norma transitoria già contenuta nella suddetta legge (comma 2).

L'articolo 5 contiene modifiche alla legge regionale 13 maggio 2009 n. 11 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" successivamente integrata dall'articolo 12 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 22 a seguito dell'impugnativa da parte del Governo della suddetta legge regionale n. 11/2009 (ricorso n. 49/2009 innanzi alla Corte Costituzionale): tali modifiche consentiranno di evitare inutili contenziosi.

L'articolo 6 modifica ed integra la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 recante "Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi" estendendo, fra l'altro, l'ambito della legge a tutte le infrastrutture e non solo a quelle stradali.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 «Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia» in relazione al termine per il rilascio dell'accreditamento e per introdurre sanzioni a carico dei titolari dei servizi non autorizzati.

L'articolo 8, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) istituiti con la legge regionale n. 23/2007, integra l'articolo 18 della stessa legge regionale con l'aggiunta del comma 4 bis. La norma in questione dispone espressamente che gli A.T.I., per l'esercizio delle funzioni loro conferite, trasferite o delegate non possono assumere nuovo personale, fatta salva la deroga contenuta nell'articolo 50, comma 6 delle legge regionale in materia di servizi sociali. La disposizione che si introduce concorre al contenimento e all'equilibrio della spesa pubblica. Con gli articoli 9, 10 e 11 si interviene al riordino istituzionale/organizzativo dell'ADISU e dell'ARUSIA, estendendo a queste due Agenzie l'assetto già individuato e sperimentato all'APT, attraverso l'individuazione di una sola figura di vertice in entrambe le Agenzie:

l'articolo 9 amplia le funzioni e i poteri già in capo all'Amministratore Unico dell'ADISU e, nel contempo, viene soppressa la figura del Direttore;

l'articolo 10 unifica i poteri e le responsabilità in capo all'Amministratore

Unico dell'ARUSIA sopprimendo, anche in questo caso, la figura del Direttore; l'articolo 11 rinvia l'applicazione delle suddette norme successivamente alla scadenza degli incarichi di Direttore.

Gli articoli da 12 a 22, con l'esclusione degli articoli 15 e 16 che si riferiscono alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle autonomie locali e alla costituzione di una fondazione, modificano alcune leggi regionali previgenti.

L.R. 12 febbraio 2010, n. 10

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012

(Pubblicata nel B.U. Umbria 17 febbraio 2010, n. 8, suppl. str. n.4)

Nel rispetto del principio della programmazione, la Regione ha varato il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

La manovra di bilancio 2010 è stata impostata attraverso una serie di azioni finalizzate a:

- concentrare le risorse verso interventi altamente qualificanti ed in grado di sviluppare sinergie;
- rivisitare le varie poste di bilancio per ricercare una sufficiente flessibilità;
- proseguire l'opera di razionalizzazione e contenimento;
- rimodulare i vari stanziamenti di bilancio;
- riallocare e riorientare risorse.

L'obiettivo principale è stato quello di una riqualificazione della spesa che, utilizzando al meglio le risorse e senza incidere sui contribuenti, è stata indirizzata verso i seguenti principali settori di intervento:

- politiche sociali e fasce deboli della popolazione;
- trasporto e mobilità regionale;
- famiglie e imprese (per attutire la crisi economica);
- apparato endoregionale, turismo e cultura;
- manutenzione strutturale del bilancio regionale.

Rispetto, quindi, al bilancio pluriennale a legislazione vigente e sulla base delle leggi esistenti la seguente proposta di bilancio prevede le seguenti risorse aggiuntive²²:

- 2, 4 milioni di euro per accompagnare le misure anticrisi messe in atto dalla Regione per facilitare, da un lato, l'accesso al credito delle imprese (rafforzando l'operatività dei soggetti privati operanti nel

²² Fonte: Relazione Giunta regionale.

settore della garanzia mediante l'incremento dei fondi rischi) e, dall'altro, per sostenere le politiche attive del lavoro;

- 3,3 milioni di euro per il Fondo Regionale per le politiche sociali a parziale compensazione dei tagli operati dal Governo (stimati in circa 2,3 milioni di euro rispetto al 2009);
- 1,2 milioni di euro per il sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia e per il rifinanziamento del Fondo regionale finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati;
- 1,3 milioni di euro per l'attività promozionale turistica e per il settore cultura;
- 1,4 milioni di euro per interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica;
- 5,0 milioni di euro per il completamento degli interventi straordinari nel patrimonio sanitario regionale;
- 9,2 milioni di euro per la mobilità e trasporto regionale (di cui 3 milioni per la mobilità alternativa);
- 2,7 milioni di euro per il sistema endoregionale.
- 12,0 milioni di euro (nel biennio 2010-2011) per il lo sviluppo del programma abitativo per studenti universitari.

Le entrate tributarie tengono conto degli effetti prodotti dalla legislazione in vigore, mentre le altre entrate sono state stimate sulla base degli andamenti storici e della evoluzione legislativa. Di seguito viene esposto il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 di cui alle Tabelle «A» e «B»:

Tabella 35. Stato di Previsione delle entrate

Codice CE	Descrizione Categoria Economica	Previsione di competenza anno	Incidenza	Previsione di cassa anno	Incidenza
00.01.00	Avanzo	854.782.124	13,9%	516.192.639	6,3%
01.01.00	Tributi propri	646.694.749	10,5%	2.006.466.325	24,5%
01.02.00	Gettito di tributi erariali o quote di esso devolute alle Regioni	1.166.651.507	18,9%	1.401.154.569	17,1%
02.01.00	Trasferimenti correnti dallo Stato	112.708.259	1,8%	226.395.139	2,8%
02.02.00	Trasferimenti correnti dalla UE	14.129.499	0,2%	43.452.461	0,5%
02.03.00	Altri trasferimenti correnti	81.264.289	1,3%	90.856.454	1,1%
03.01.00	Proventi di servizi e rendite patrimoniali	31.149.100	0,5%	30.339.997	0,4%
03.02.00	Recuperi e rimborsi	5.304.898	0,1%	8.886.817	0,1%
04.01.00	Alienazioni beni	14.000.000	0,2%	13.722.198	0,2%
04.02.00	Riscossione di crediti	0	0,0%	1.328.086	0,0%
04.03.00	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	140.112.022	2,3%	471.097.446	5,8%
04.04.00	Trasferimenti in conto capitale dalla UE	21.505.990	0,3%	77.606.837	0,9%
04.05.00	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0,0%	6.638.373	0,1%
05.01.00	Mutui e prestiti	266.504.175	4,3%	269.565.330	3,3%
05.02.00	Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie	20.658.276	0,3%	20.658.276	0,3%
06.01.00	Partite di giro	2.786.723.160	45,2%	2.995.924.644	36,6%
	TOTALE	6.162.188.047	100%	8.180.339.589	100%

Figura 12. Entrate competenza. Anno 2010





Tabella 36. Stato di Previsione delle spesa

CodiceCE	Descrizione Categoria Economica	Previsione di competenza anno	Incidenza	Previsione di cassa anno	Incidenza
0	Parte speciale	208.503.675	3,4%	0	0,0%
1	Organi Istituzionali	23.786.179	0,4%	24.984.721	0,3%
2	Amministrazione generale	139.074.060	2,3%	170.619.177	2,1%
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	182.855.784	3,0%	194.978.418	2,4%
4	Opere pubbliche	8.624.201	0,1%	21.977.730	0,3%
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	131.526.676	2,1%	174.788.656	2,1%
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	287.597.298	4,7%	344.282.699	4,2%
7	Agricoltura, foreste ed economia montana	66.304.175	1,1%	91.611.343	1,1%
8	Industria, artigianato e commercio	176.100.948	2,9%	198.262.815	2,4%
9	Turismo	5.615.261	0,1%	15.777.672	0,2%
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	46.600.721	0,8%	65.501.908	0,8%
11	Formazione professionale e politiche del lavoro	72.986.725	1,2%	117.416.081	1,4%
12	Promozione e tutela della salute	1.755.219.174	28,5%	1.825.271.353	22,3%
13	Protezione sociale	18.413.187	0,3%	25.576.345	0,3%
14	Programmazione strategica e socio economica	5.334.928	0,1%	5.817.508	0,1%
15	Gestione del debito	128.208.088	2,1%	123.798.436	1,5%
16	Fondi di bilancio	102.228.123	1,7%	402.227.925	4,9%
17	Programmi PIM	16.485.684	0,3%	14.012.831	0,2%
18	Partite di giro	2.786.723.160	45,2%	4.363.433.972	53,3%
	TOTALE	6.162.188.047	100%	8.180.339.589	100%

Figura 13. Spese competenza. Anno 2010



Con riferimento alla legge regionale di bilancio 2010, le tabelle «C» e «D» espongono in termini rispettivamente di competenza e di cassa, in relazione alle prescrizioni dell'articolo 36, commi 2 e 4, della L.r. n. 13/2000, le condizioni dimostrative della sussistenza per l'anno 2010 dell'equilibrio di bilancio.

L'esposizione contenuta nella tabella «C» evidenzia che il totale delle entrate che si prevede di accertare (escluse le contabilità speciali e le reiscrizioni e dedotte le entrate derivanti da mutui e prestiti e da assegnazioni vincolate dello Stato) risulta superiore al totale delle spese correnti di cui si autorizza l'impegno dedotte le spese vincolate. L'esposizione contenuta nella tabella «D» evidenzia che il totale dei pagamenti autorizzati, al netto del Fondo di riserva di cassa, risultano contenuti nel limite delle riscossioni totali previste, con assommata la presunta giacenza iniziale di cassa. La tabella «E» espone la destinazione del mutuo di euro 58.000.500, la cui assunzione è stata autorizzata con l'articolo 10 della Legge di bilancio. La tabella «F» espone la situazione mutui e prestiti per l'anno 2010, che indica un indebitamento netto complessivo al 31.12.2010 di € 610.249.443,59.

La tabella «G» fornisce la dimostrazione del rispetto del limite massimo di indebitamento (art. 23, D. lgs 28 marzo 2000, n.76), mentre la tabella «H»

espone la destinazione del mutuo di € 208.503.674,66 ai sensi dell'articolo 36, comma 3 della L.r. n. 13/2000 e articolo 3 D.L. 168/2004 convertito con legge 191/2004.

La tabella «I» espone la destinazione dell'avanzo finanziario iscritto all'U.P.B. dell'entrata ai sensi dell'articolo 82, comma 6 della L.r. n. 13/2000, la tabella «L» espone le entrate e le spese tra loro correlate triennio 2010-2012 (competenza) ai sensi dell'articolo 38 comma della L.r. n. 13/2000 e la tabella «M» espone le risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2010 secondo l'accordo Stato/Regioni (art. 83, L. 23 dicembre 2000 n. 388).

La tabella «N» espone il raffronto delle entrate derivanti da assegnazioni statali per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato, con le spese aventi la destinazione di cui alle assegnazioni medesime ai sensi articolo 38 comma 5 L.r. n. 13/2000, la tabella «O» espone le previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locale per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione (art. 38 comma 5 L.r. n. 13/2000) e la tabella «P» espone l'importo massimo in ragione annua delle aperture di credito da autorizzare da parte della Giunta regionale a favore dei funzionari delegati a norma dell'articolo 76, comma 2 della L.r. n. 13/2000.

La tabella «Q» elenca le U.P.B. del bilancio regionale rilevanti ai fini I.V.A., la tabella «R» espone la riclassificazione della spesa per categorie secondo l'analisi economica a norma di quanto indicato dall'articolo 38, comma 3 lett. a) L.r. n. 13/2000, mentre la tabella «S» espone la riclassificazione della spesa per sezioni secondo l'analisi funzionale a norma di quanto indicato dall'articolo 38, comma 3 lett. b) L.r. n. 13/2000.

La tabella «T» espone la riclassificazione della spesa per sezioni e categoria economica a norma di quanto indicato dall'articolo 38, comma 3 lett. c) L.r. n. 13/2000, la tabella «U» espone la riclassificazione della spesa secondo la classificazione COFOG (divisioni, gruppi e classi) a norma di quanto indicato dall'articolo 38, comma 4 lett. c) L.r. n. 13/2000, mentre la tabella «V» elenca le U.P.B. suddividendole per capitoli ai sensi dell'articolo 39 L.r. n. 13/2000. La tabella «Z »elenca le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di Enti e/o di altri soggetti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 L.r. n. 13/2000.

L'Elenco n.1 indica le spese obbligatorie iscritte nel bilancio dell'esercizio 2009 ai sensi dell'articolo 42 comma 4 L.r. n. 13/2000; l'elenco n. 2 indica le U.P.B. delle spese impreviste iscritte ai sensi dell'articolo 43 comma 3 L.r. n. 13/2000; l'elenco n.3 indica le U.P.B. collegate ai fini delle variazioni compensative ai sensi dell'articolo 46 comma 4 L.r. n. 13/2000.

In appendice sono esposti:

- Appendice n:1 "Il bilancio pluriennale 2010 - 2012".

- Appendici nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 “I Bilanci Enti dipendenti”.
Nel B.U.R. vengono riprodotti solamente i riepiloghi per titoli.

L.R. 25 novembre 2010, n. 23

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

(Pubblicata nel B.U. Umbria 26 novembre 2010, n. 56, suppl. straord.)

Con la Legge regionale 25 novembre 2010, n. 23, è stato approvato l'“Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali”. Con l'*Assestamento*, oltre a riscrivere le somme a destinazione vincolata, vengono riviste le previsioni iniziali del bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e in coerenza con il DAP. Gli interventi coinvolgono vari settori:

- Attività culturali-sport-spettacolo (285.000 euro): per interventi relativi allo spettacolo di cui alla L.r. n. 17/2004 (€ 45.000), per il finanziamento di interventi di cui alla L.r. n. 37/1990 in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale (€ 60.000), per il finanziamento degli interventi di cui alla L.r. n. 24/2003 in materia di musei (€ 30.000), per interventi di promozione sportiva di cui alla L.r. n. 19/2009 (€ 50.000 e per Accademia delle Belle Arti di Perugia di cui alla L.r. n. 12/2006 (€ 100.000).
- Agricoltura-foreste-ambiente (4.528.706 euro): per interventi relativi alla repressione degli incendi boschivi di cui alla L.r. n. 28/2001 (€ 450.000), per il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla L.r. n. 17/2009 (€ 30.000), per fiere e manifestazioni di cui alla L.r. n. 40/1981 (€ 106.500), per cofinanziamento progetti interregionali (€ 9.454), per l'Azienda Vivaistica regionale di cui alla L.r. n. 25/2000, (€ 58.900), per interventi in materia di caccia di cui alla L.r. n. 25/2004 (€ 855.000), per le aree naturali protette di cui alla L.r. n. 9/1995, (€ 150.000), per contributi ai comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato (€ 123.850), per lo sviluppo della flora fungina (€ 15.000), per concorso al pagamento delle rate dei muti delle cooperative agricole (€ 56.002) e per il processo di riforma delle Comunità Montane (€ 2.674.000).

- Sviluppo economico-attività produttive-istruzione-turismo (4.519.000 euro): per interventi in favore dell'artigianato artistico (€ 20.000), per interventi a sostegno delle borse di studio universitarie di cui alla L.r. n. 6/2006 (€ 3.500.000), per interventi in favore del turismo di cui alla L.r. n. 18/2006 (€ 260.000), per incremento fondo programmi di Sviluppo Umbria S.p.A. (€ 439.000), per progetti finalizzati alla promozione della qualità nella scuola di cui alla L.r. n. 28/2002 (€ 300.000).
- Sistemi informativi e sviluppo Open Source (101.000 euro).
- Trasporto pubblico locale (1.200.000 euro): di cui € 1.000.000 per il finanziamento della comunità tariffaria e € 200.000 per la carta Tutto Treno.
- Spese elezioni amministrative regionali (288.000 euro).
- Manutenzione immobili (192.000 euro).
- Equilibrio di bilancio (492.000 euro).

Il finanziamento degli interventi di cui sopra viene assicurato sia attraverso l'utilizzo di economie di spesa, in particolare per il risparmio verificatosi nelle previsioni per oneri su mutui e/o prestiti non ancora contratti e nelle spese di personale, sia mediante rimodulazioni di stanziamenti e riallocazione nonché riorientamento di risorse.

L'articolo 1 accerta - ai sensi del comma 2, articolo 37, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 - il saldo finanziario al 31 dicembre 2009 che ammonta a complessivi 206.549.349,84 milioni di euro, di cui 50.701.572,70 relativo al bilancio 2006, 47.885.827,89 al bilancio 2007, 55.426.027,33 al bilancio 2008 e 52.535.921,92 al bilancio 2009.

L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria del disavanzo di cui al precedente articolo attraverso la contrazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, di mutui e prestiti per una durata massima di ammortamento pari a 30 anni.

L'articolo 3, a norma dell'articolo 82 della citata legge regionale di contabilità, accerta l'ammontare delle somme la cui destinazione è vincolata per legge.

L'articolo 4 approva l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa, mentre l'articolo 5 ha natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a se delle variazioni apportate con il presente disegno di legge.

L'articolo 6, apporta modifiche alle tabelle allegate alla legge regionale finanziaria 2010 a seguito delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge.

L'articolo 7, apporta modifiche alla norma finanziaria della legge regionale 16/2/2010, n. 12 recante norme di riordino e semplificazione in materia di

valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo il comma 2, per un errore materiale della precedente stesura nonché alle tabelle allegate alla legge regionale di bilancio 2010 a seguito delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge.

L'articolo 8 modifica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 recante norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, facendo rientrare nei benefici anche i soci delle cooperative ittiche che non rivestono la qualifica di "imprenditore agricolo".

L'articolo 9 introduce il comma 2 bis all'articolo 2, della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 concernente norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante la disciplina delle attività di estetista, facendo rientrare nell'attività di estetista anche l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie.

L'articolo 10 modifica la legge regionale 05 agosto 2010, n. 19 recante norme per l'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria-Ater regionale, aggiungendo un comma 6) all'articolo 18 per evitare soluzioni di continuità nella gestione amministrativo-contabile del nuovo Ente.

L'articolo 11 interviene in materia di ordinamento del personale regionale stabilendo che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza (con efficacia dal 1 gennaio 1999). L'articolo 12 autorizza, per il 2010, la spesa di euro 76.500 per lo sviluppo del Piano telematico regionale attraverso un contributo a Centralcom S.p.A., sulla base di apposita convenzione.

L'articolo 13 destina la quota di 350.000 euro del fondo programmi di Sviluppo Umbria S.p.A. ad attività di promozione e sviluppo economico e territoriale.

L.R. 10 dicembre 2010, n. 26

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011

(Pubblicata nel B.U. Umbria 15 dicembre 2010, n. 59, suppl. ord. n.1)

Con Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 26 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, e, di conseguenza,

l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2010, limitatamente ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2010.

5. Parte quinta - La produzione regolamentare

5.1. Potestà regolamentare


La potestà regolamentare è disciplinata dall'articolo 39 dello Statuto, già riportato nel paragrafo 2.6.

Dei 9 regolamenti emanati nell'anno 2010, 5 sono regolamenti attuativi di leggi e 4 sono di modifica di precedenti norme regolamentari.

Tabella 37. Regolamenti regionali emanati nell'anno 2010, per tipologia (attuativi di leggi o di modifica di precedenti norme regolamentari).

TIPOLOGIA	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Regolamenti	%	Regolamenti	%	Regolamenti	%
Attuazione di leggi	4	57,1	1	50,0	5	55,6
Modifica	3	42,9	1	50,0	4	44,4
Totale regolamenti	7	100,0	2	100,0	9	100,0

Figura 14. Regolamenti regionali emanati nell'anno 2010, per tipologia (attuativi di leggi o di modifica di precedenti norme regolamentari).



5.2. Elenco dei regolamenti regionali approvati

Si riporta di seguito l'elenco dei regolamenti approvati nell'anno 2010:

- reg.to reg.le 27 gennaio 2010, n. 1 - Modificazioni ed integrazioni al Reg. reg. 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)”;
- reg.to reg.le 10 febbraio 2010, n. 2 - Norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (promozione e disciplina degli ecomusei);
- reg.to reg.le 24 febbraio 2010, n. 3 - Modificazione al Reg. reg. 16 luglio 2007, n. 8 “Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni”;
- reg.to reg.le 24 febbraio 2010, n. 4 - Modificazione al Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 “Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche”;
- reg.to reg.le 24 febbraio 2010, n. 5 - Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria;
- reg.to reg.le 19 marzo 2010, n. 6 - Regolamento dei concorsi;
- reg.to reg.le 25 marzo 2010, n. 7 - Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);
- reg.to reg.le 22 dicembre 2010, n. 8 - Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
- reg.to reg.le 22 dicembre 2010, n. 9 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

5.3. Classificazione dei regolamenti per settore di intervento

Le Tabelle 38 e 39 e la Figura 15 che seguono riportano i regolamenti emanati nell'anno 2010, suddivisi per settore e materia di intervento.

Tabella 38. Regolamenti regionali emanati nell'anno 2010, per settore di intervento.

SETTORE DI INTERVENTO	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Regola- menti	%	Regola- menti	%	Regola- menti	%
<i>Ordinamento istituzionale</i>	1	14,3		0,0	1	11,1
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	3	42,9		0,0	3	33,3
<i>Territorio ambiente e infrastrutture</i>	1	14,3		0,0	1	11,1
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	2	28,6	2	100,0	4	44,4
Totale regolamenti	7	100,0	2	100,0	9	100,0

Dalla rappresentazione dei dati risulta che i regolamenti emanati riguardano maggiormente i settori concernenti i *Servizi alla persona e alla comunità* e lo *Sviluppo economico e attività produttive*. E' significativo notare che, nell'ambito di quest'ultimo settore, la totalità dei regolamenti emanati afferisce alla materia *Agricoltura e foreste*.

Figura 15. Regolamenti regionali emanati nell'anno 2010, per settore di intervento.




Tabella 39. Regolamenti regionali emanati nell'anno 2010, per settore e materia di intervento

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	VIII legislatura		IX legislatura		Totale Anno 2010	
	Regola- menti	%	Regola- menti	%	Regola- menti	%
Ordinamento istituzionale						
<i>Personale e amministrazione</i>	1	14,3		0,0	1	11,1
Sviluppo economico e attività produttive						
<i>Agricoltura e foreste</i>	3	42,9		0,0	3	33,3
Territorio ambiente e infrastrutture						
<i>Territorio e urbanistica</i>	1	14,3		0,0	1	11,1
Servizi alla persona e alla comunità						
<i>Servizi sociali</i>		0,0	1	50,0	1	11,1
<i>Formazione professionale</i>	1	14,3		0,0	1	11,1
<i>Beni e attività culturali</i>	1	14,3		0,0	1	11,1
<i>Multimateria</i>		0,0	1	50,0	1	11,1
Totale regolamenti	7	100,0	2	100,0	9	100,0

5.4. Sintesi dei regolamenti emanati

R.R. 27 gennaio 2010, n. 1

**Modificazioni ed integrazioni al Reg. reg. 18 settembre 2008, n. 5
(Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 -
Disciplina dell'apprendistato)**

(Pubblicato nel B.U. Umbria 3 febbraio 2010, n. 6)

Il Regolamento in esame ha modificato l'art. 13 del Reg. reg. 5/2008, rubricato "Modalità di finanziamento". In particolare, la nuova disciplina ha ampliato la previsione del primo comma di tale articolo ed ha previsto che l'intervento della Regione nel finanziamento della formazione degli apprendisti, nei limiti delle risorse disponibili, riguardi i contratti di apprendistato stipulati ai sensi sia della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), sia del d. lgs. 10 settembre 2003, n.

276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30).

Il Regolamento è inoltre intervenuto sul comma 4 dell'art. 13 ed ha introdotto nuovi parametri per la determinazione del finanziamento, da parte delle province, dei progetti quadro presentati dagli organismi preposti alla formazione degli apprendisti.

Infine, il Regolamento in questione ha integrato il testo del Regolamento previgente introducendo l'art. 14-bis "Norme di prima applicazione", il quale ha stabilito che, in fase di prima applicazione, le funzioni del Comitato per l'apprendistato professionalizzante spettano al Tavolo generale di concertazione per l'apprendistato.

R.R. 10 febbraio 2010, n. 2

Norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e discipline degli ecomusei)

(Pubblicato nel B.U. Umbria 17 febbraio 2010, n. 8)

Il Regolamento in esame ha dato attuazione alla previsione di cui all'art. 4 della legge regionale 34/2007 ed ha determinato i requisiti e le modalità per il riconoscimento degli ecomusei, territori connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesistiche ed ambientali, finalizzati ad attivare un processo dinamico di conservazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della società umbra da parte delle comunità locali.

In particolare, l'art. 2 ha stabilito che, al fine del riconoscimento degli ecomusei, è necessario che i soggetti promotori svolgano attività di studio, ricerca e promozione, pertinenti le finalità dell'ecomuseo da almeno tre anni precedenti la domanda di riconoscimento; che il territorio ricompreso nell'ecomuseo sia omogeneo dal punto di vista culturale, geografico e paesaggistico; che esistano o debbano essere realizzati itinerari di visita; che enti locali facciano parte dell'organismo di gestione; che la comunità interessata partecipi alla elaborazione del progetto di fattibilità e che nel territorio dell'ecomuseo siano presenti beni di comunità ovvero elementi patrimoniali, materiali ed immateriali, naturalistici ed ambientali di riconosciuto valore.

L'art. 3 del Regolamento, infine, ha determinato le modalità per il riconoscimento dell'ecomuseo, incardinando la relativa competenza nella Giunta regionale, la quale provvede dopo che la struttura competente abbia concluso favorevolmente apposita istruttoria.

R. R. 24 febbraio 2010, n. 3

Modificazione al reg. reg. 16 luglio 2007, n. 8 (Disposizioni di attuazione

della legge regionale 28 febbraio 1994 n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi - e successive modificazioni e modificazioni)

(Pubblicato nel B.U. Umbria 3 marzo 2010 n. 10).

Il Regolamento in esame ha modificato il Regolamento previgente stabilendo che sono abilitati alla certificazione delle piante tartufigene, oltre all'Azienda regionale Umbraflor ed agli Istituti universitari individuati con atto amministrativo dalla Giunta regionale, anche gli altri organismi pubblici di ricerca specializzati in materia.

R.R. 24 febbraio 2010, n. 4

Modificazione al Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche)

(Pubblicato nel B.U. Umbria 3 marzo 2010, n. 10)

Il Regolamento ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 19 (Norma transitoria) del R.R. 7/2008. Il comma 1 di detto regolamento aveva previsto che, nei primi diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 2 in ordine alle caratteristiche ed ai requisiti delle attività educative nelle fattorie didattiche, l'accoglienza e le attività didattiche potevano essere svolte purché almeno un operatore fosse in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato in seguito ad apposito corso di formazione.

La nuova disposizione ha previsto che l'accoglienza e le attività di cui al comma 1 potevano svolgersi sino al 31 dicembre 2010.

R.R. 24 febbraio 2010, n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria)

(Pubblicato nel B.U. Umbria 3 marzo 2010, n. 10)

Il Regolamento in esame ha disciplinato l'accesso all'indennizzo e gli interventi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola e zootecnica, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati.

In particolare, ha previsto che:

1. il riparto dei fondi è effettuato dalla Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'art. 2, tra Province ed ATC;
2. i piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di

- fauna selvatica predisposti dalle province devono prevedere interventi di controllo della specie cinghiale, suddivisi in interventi di urgenza ed interventi programmati (art. 3);
3. i piani di prevenzione predisposti dai Comitati di gestione degli ATC devono prevedere la pianificazione e la regolamentazione del foraggiamento dissuasivo, delle coltivazioni a perdere dissuasive, delle recinzioni elettriche che si intende attivare e di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni agricoli (art. 4);
 4. in caso di insufficienza dei fondi per i danni causati dalla specie cinghiale alle coltivazioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, il Comitato di gestione dell'ATC provvede ad integrare i fondi necessari alla completa copertura dell'indennizzo (art. 5);
 5. sia le province che gli ATC provvedono ad inviare alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione concernente la gestione dei fondi (art. 6);
 6. i soggetti interessati all'ottenimento dell'indennizzo per danni arrecati alle coltivazioni agricole possono inoltrare una richiesta ordinaria di indennizzo o una richiesta urgente di perizia (artt. 7, 8 e 9).
Sono inoltre disciplinati:
 1. i tempi e le modalità per la presentazione della domanda d'indennizzo per i danni arrecati al patrimonio zootecnico (art. 10);
 2. i tempi della liquidazione dell'indennizzo, fissati in centoventi giorni dalla conclusione del procedimento e comunque in non più di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda (art. 11);
 3. l'eventuale potere sostitutivo della provincia nel caso di inadempienze da parte degli organi degli ATC (art. 12).

R.R. 19 marzo 2010, n. 6

Regolamento dei concorsi

(Pubblicato nel B.U. Umbria 24 marzo 2010, n. 14)

Il Regolamento di cui trattasi disciplina le procedure di copertura degli organici e le altre modalità di accesso agli impieghi presso gli uffici della Giunta regionale.

Dopo aver enunciato i principi generali di riferimento ed aver stabilito che la Giunta regionale determina la dotazione organica complessiva ed adotta il Piano occupazionale (il quale prevede le azioni di reclutamento e di copertura della dotazione organica, indica i posti da ricoprire e le specifiche modalità di copertura), il Regolamento dispone in ordine alle modalità di reclutamento

(concorso per titoli ed esami; concorso per esami; concorso per titoli; corso-concorso; avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei centri per l'impiego; trasferimento di dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni; modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie - artt. 4-8), anche per quanto concerne le assunzioni a posizioni dirigenziali (artt. 12 e 13).

Il Regolamento prevede inoltre la possibilità di ricorrere a tipologie contrattuali flessibili, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, al di fuori della dotazione organica e nei limiti stabiliti dalla legge (artt. 9-11).

In ordine alle commissioni esaminatrici, la normativa in esame ha regolamentato la composizione, le competenze e le responsabilità, nonché le dimissioni, la decadenza ed i compensi dei componenti delle commissioni stesse (artt. 14-17).

Il titolo V del Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento, con specifico riguardo ai requisiti del bando di concorso; alla proroga ed alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande; alla revoca del bando ed all'annullamento dell'intera procedura, di singole fasi o di singoli atti; ai requisiti generali ed ai titoli di studio, nonché ai requisiti particolari per l'accesso; alle modalità di presentazione ed al contenuto della domanda di partecipazione; alle autocertificazioni (artt. 18-24).

Il Regolamento contiene inoltre disposizioni relative all'ammissione ed all'esclusione dei candidati, alla valutazione delle prove e dei titoli, alle riserve di posti ed ai criteri di preferenza, alla formazione della graduatoria ed alla possibilità di utilizzare graduatorie di concorsi indetti da altra pubblica amministrazione, al trattamento dei dati personali (artt. 25-37).

Una menzione a parte spetta all'art. 38 del Regolamento, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento). In base al disposto in esame, nelle procedure concorsuali pubbliche per gli anni 2008, 2009 e 2010, per assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale e per posizioni di inquadramento giuridico non superiori alla posizione giuridica D1, è attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura e secondo criteri stabiliti, per i periodi lavorativi resi nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, ai candidati già titolari di contratti di lavoro di natura subordinata a tempo determinato o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati con le strutture della Giunta regionale o con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. n. 38/2007.

R.R. 25 marzo 2010, n. 7

Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)

(Pubblicato nel B.U. Umbria 31 marzo 2010, n. 15)

Il Regolamento in esame, in attuazione dell'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 69, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), contiene disposizioni relative alle finalità ed ai contenuti del Piano comunale dei servizi alla popolazione (PCS), il quale è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo, per le esigenze attuali dei cittadini e per quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per la garanzia della qualità e dell'efficienza dei servizi. Il Regolamento, in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o per nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità urbanistica (art. 6 L.R. 11/2005).

R.R. 22 dicembre 2010, n. 8

Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

(Pubblicato nel B.U. Umbria 29 dicembre 2010, n. 61 suppl. ord. n. 1)

Il Regolamento in esame ha disciplinato l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto e l'attribuzione delle risorse.

Secondo quanto disposto, l'ufficio del Garante collabora con quest'ultimo e con le strutture regionali competenti in materia. L'ufficio ha sede presso la Giunta regionale e si avvale delle strutture della Direzione regionale competente in materia di servizi sociali e di due dipendenti della stessa aventi professionalità adeguate allo svolgimento dell'attività; può inoltre avvalersi, per periodi temporanei, di personale diverso, per prestazioni lavorative aggiuntive specialistiche relative a specifici progetti.

In ordine alle risorse, il Regolamento stabilisce che l'ufficio del Garante predispone e presenta alla Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego delle risorse

assegnate.

R.R. 22 dicembre 2010, n. 9

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

(Pubblicato nel B.U. Umbria 29 dicembre 2010, n. 61 suppl. ord. n. 1)

Il Regolamento di cui trattasi ha apportato modifiche al Reg. reg. 20 dicembre 2006, n. 13 e precisamente:

1. ha fissato il rapporto minimo superficie utile netta/ricettività in otto virgola cinque metri quadrati per ogni bambino, anziché in nove virgola cinque;
2. ha sostituito l'art. 26 del Regolamento previgente dettando una disciplina articolata in materia di sezioni integrate tra nido e scuola d'infanzia. In particolare, oltre alla definizione delle sezioni integrate, la nuova disciplina contiene norme di dettaglio concernenti, ad esempio, i requisiti del personale educativo ed il rapporto personale/bambini, la figura dell'ausiliario addetto ai servizi generali, l'orario di funzionamento e la misura della contribuzione a carico delle famiglie;
3. ha introdotto gli artt. 26 bis, ter e quater concernenti l'organizzazione degli spazi e del servizio mensa (art. 26 bis), la ricettività delle sezioni integrate (art. 26 ter) ed il termine per l'adeguamento delle sezioni integrate già esistenti a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento in questione;
4. ha stabilito, per i nidi ed i micronidi aziendali o interaziendali, che il rapporto minimo superficie utile netta/ricettività è di otto virgola cinque metri quadrati per ogni bambino, anziché nove virgola cinque metri;
5. ha previsto che l'autorizzazione comunale per i servizi educativi di cui all'art. 12 della legge regionale 30/2005 sia rilasciata per il funzionamento e non anche per l'istituzione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
6. ha disposto che i dati che il Comune trasmetteva al Sistema informativo sociale regionale entro il 28 febbraio di ogni anno vanno trasmessi, invece, al Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, entro il 15 aprile di ogni anno.

6. Parte sesta - La funzione di controllo nell'VIII e nella IX legislatura

6.1. *L'evoluzione della funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali*

Le leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001 hanno innescato un ampio dibattito sulla necessità di ripensare il ruolo dei Consigli regionali all'interno del nuovo sistema di governo regionale da esse introdotto. Infatti, emerge con chiarezza lo stretto nesso che intercorre tra valutazione delle politiche pubbliche svolte da un'Assemblea elettiva e la forma di governo. La valutazione delle politiche (che comunque può essere considerata come una parte importante della funzione di controllo) è stata in qualche misura sempre svolta, ma esercitata secondo modalità e con intensità diverse, in dipendenza degli assetti assunti dalla forma di governo.

Con i nuovi Statuti, l'attenzione che si registra a livello regionale, nei confronti della funzione di controllo e della valutazione delle politiche, si spiega nel quadro dell'affermazione di forme di governo di tipo maggioritario nelle regioni a Statuto ordinario, in particolare a seguito dell'elezione diretta del Presidente della Giunta prevista proprio dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Quindi occorre puntare su una formula particolare di controllo fino ad ora poco utilizzata all'interno delle Assemblee legislative e cioè "controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche". Questa formulazione così impostata mette in evidenza la duplice natura dell'attività informativa destinata ai membri del Consiglio regionale. Da un lato si controlla l'attuazione delle leggi, cioè si verifica l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle norme e si cerca di comprendere quali ne sono le modalità concrete di attuazione, se vi sono stati *deficit* nella loro implementazione e quali sono i motivi di eventuali ritardi o inadempienze.

Dall'altro si valutano gli effetti delle politiche: si cerca di capire se specifiche disposizioni di *policy* contenute nelle leggi e quindi approvate dalle Assemblee legislative si sono rivelate efficaci nell'affrontare determinati problemi collettivi. Lo scopo è comprendere se, e in che misura tali politiche hanno prodotto i cambiamenti desiderati su un particolare fenomeno (quali la disoccupazione, l'ambiente, la sicurezza, ecc.). Queste attività non hanno natura ispettiva o sanzionatoria. Tutto ciò serve a restituire ai consiglieri

informazione su quanto è realmente accaduto in seguito all'approvazione di un provvedimento legislativo. La convinzione è che aumentando la conoscenza e la consapevolezza sull'attuazione e sugli effetti delle politiche regionali si possa migliorare il processo decisionale interno all'Assemblea legislativa.

6.2. Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno

Con riferimento allo Statuto della regione, abbandonata ormai la consuetudinaria accezione del termine controllo, come declinata per oltre un trentennio nello Statuto e nel Regolamento interno del Consiglio regionale (vedi strumenti di sindacato ispettivo), compare per la prima volta la parola 'valutazione' e ad essa si conferisce un connotato di grande rilievo, vuoi perché presente nella rubricazione dell'articolo (art. 61 - *La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi*), vuoi perché si chiarisce subito, al primo comma²³, che non si tratterà di un esercizio culturale e politico qualsiasi, ma di un percorso ben intenzionato a conseguire conoscenze sulla implementazione delle leggi, verificando il grado di realizzazione delle politiche.

Il controllo e la valutazione possono essere ormai considerati "un obiettivo e un fine comune", un elemento del buon governare. Alla base del concetto di *governance* vi è infatti, l'idea di costruire un sistema pluralistico di governo fondato sulla forte interazione di più attori sociali e sull'utilizzo di nuovi strumenti cognitivi che permettano una maggiore conoscenza della realtà e quindi una valutazione dei risultati ottenuti.

Inoltre l'articolo 61 prevede un nuovo organismo, di cui al paragrafo 2.3, il Comitato per la Legislazione, composto da un numero pari di consiglieri per la maggioranza e la minoranza. Il Comitato per la Legislazione ha delle funzioni che sono specificate all'art. 39 del Regolamento Interno.

La Valutazione delle politiche pubbliche, così come prevede lo Statuto (art. 53 e art. 61 già citato) e il Regolamento Interno, è rimessa alla competenza delle Commissioni consiliari permanenti con la previsione contenuta nell'articolo 34 dove si stabilisce che le stesse "*effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate dal Consiglio regionale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.*". Ed ancora "*Le Commissioni svolgono l'attività di valutazione d'intesa con il Comitato per la legislazione in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ...omissis*".

²³ Statuto - art. 61, comma 1

Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

6.3. Le clausole valutative

Le clausole valutative rappresentano lo strumento legislativo più innovativo per dare maggiore vigore e concretezza all'esercizio della funzione di controllo.

Le clausole valutative sono articoli, inseriti nel testo della legge regionale che attribuiscono a tutti i soggetti incaricati dell'attuazione, un mandato esplicito a produrre, elaborare e comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie per conoscere tempi e modalità di attuazione e valutare le conseguenze che ne sono scaturite (art. 42 R.I.). Esse operano un collegamento tra l'analisi *ex ante* e l'analisi *ex post*: vengono elaborate sulla base dell'analisi del progetto di legge per innescare il processo di rendicontazione sulla sua implementazione.

L'obiettivo è duplice: da un lato monitorare *ex post* gli effetti dell'attuazione delle leggi, verificando in concreto il conseguimento o meno degli obiettivi della normativa introdotta, ai fini della valutazione della validità e congruità della normativa stessa rispetto alle sue finalità; dall'altro valutare gli effetti delle politiche per comprendere se e in che misura tali politiche hanno prodotto i cambiamenti desiderati su un particolare fenomeno. Tale natura propria della clausola valutativa fa sì che il suo inserimento vada riservato a quelle leggi che per la materia trattata assumono particolare rilevanza e richiedono una costante attività di monitoraggio della loro attuazione. La redazione delle clausole valutative è solo il primo momento di un processo conoscitivo molto più lungo che deve continuare per tutta la durata in vigore della legge, fino alla sua successiva, se fosse necessaria, modifica o abrogazione.

Il Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 Aprile 2007 n. 130, al fine di collocarsi all'interno del nuovo contesto nazionale e per un confronto con le altre regioni sulla nuova funzione, ha aderito al Progetto C.A.P.I.Re. (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali).

Il Progetto C.A.P.I.Re. nasce nel 2002 per iniziativa delle Assemblee legislative di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana (attualmente i Consigli regionali aderenti sono quasi la totalità) con il supporto scientifico dell'ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche).

La maggior parte dei Consigli regionali che vi partecipano, nel 2007, hanno aderito alla "Carta di Matera", documento che impegna i sottoscrittori a consolidare, presso le assemblee, la funzione di controllo sull'attuazione delle legge e la valutazione degli effetti delle politiche. Uno dei dieci punti che compongono la Carta prevede la responsabilità di "garantire l'esistenza e potenziare il ruolo di strutture tecniche altamente specializzate nel fornire

assistenza al controllo e alla valutazione”. Dal Marzo del 2006 il Progetto Capire è promosso e finanziato direttamente dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali. Il Consiglio regionale, pur essendo stato uno dei Consigli ad aver aderito solo di recente al “Progetto Capire” ha compiuto una serie di passi importanti anche se è ancora molta la strada da percorrere affinché la capacità valutativa possa essere considerata come acquisita dalla nostra organizzazione. Perché ciò avvenga essa deve divenire patrimonio dell'organizzazione nel suo complesso ed in particolare di quegli organi deputati a svolgere funzioni di programmazione e controllo. Inoltre va sicuramente creata una cultura di collaborazione sinergica tra i due organi Giunta e Consiglio regionale.

Nel corso dell'VIII legislatura regionale (2005-2010) sono state approvate 15 leggi regionali contenenti clausole valutative, come viene riportato nella Tabella 34, con gli estremi e i dati relativi, compresa la legge approvata nel corso del 2010 di seguito illustrata.

Il numero significativo di clausole introdotte dimostra che l'inserimento delle stesse nei progetti di legge, su parere del Comitato per la legislazione, ha creato nei Commissari, componenti sia il Comitato sia le Commissioni, una nuova consapevolezza sull'opportunità offerta da questo nuovo strumento.

Tabella 40. Leggi regionali contenenti una clausola valutativa, approvate nel corso dell'VIII legislatura e anno 2010

Anno	L.R.	Argomento	Articolo
2005	30	Servizi Socio-educativi per la prima infanzia	24
2006	6	Diritto studio universitario	21
2006	18	Legislazione turistica regionale	106
2007	25	Prestito sociale d'onore	6
2007	28	Assistenza domiciliare	7
2008	7	Servizio assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica	8
2008	9	Fondo regionale per la non autosufficienza	18
2008	12	Centri storici	29
2008	17	Urbanistica e edilizia	23
2008	22	Acque minerali e Termali	42
2008	25	Sistema produttivo	19
2009	11	Rifiuti	49
2009	16	Manifestazioni storiche	11
2009	25	Risorse idriche	9
2010	3	Lavori pubblici e regolarità contributiva	39

Anno 2010


<p>LEGGE REGIONALE approvata con clausola valutativa nel 2010</p>	<p>Contenuto della legge regionale con particolare riferimento alle richieste informative della clausola valutativa</p>
<p>L.R. 21 gennaio 2010, n.3 Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici</p>	<p>La legge dispone delle norme relative alla programmazione regionale in materia di lavori e opere pubbliche. Inoltre, tra le finalità dichiarate nel testo di legge figurano la salvaguardia dell'ambiente, da perseguirsi attraverso un uso oculato delle risorse naturali, in particolare di quelle non rinnovabili, la promozione della tutela dei diritti e della salute dei lavoratori e il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali contributivi. Inoltre si prevede di garantire la qualità della realizzazione dei lavori pubblici, L'articolo 39 (clausola valutativa) richiede alla Giunta regionale di presentare in Consiglio, una relazione annuale sull'andamento del settore dei lavori pubblici che contenga informazioni su: (a) le procedure di scelta del contraente; (b) i criteri e i ribassi di aggiudicazione; (c) i tempi effettivi di realizzazione dei lavori; (d) le varianti in corso d'opera, (e) i subappalti, (f) l'insorgenza di posizioni dominanti nel mercato e (g) gli eventuali contenziosi. A partire da giugno 2012 tale relazione deve anche contenere informazioni sulle attività di controllo svolte in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'operato del Comitato Tecnico amministrativo dei lavori pubblici.</p>
	

6.4. L'analisi ex post delle politiche regionali: Note informative

Nel voler fare un riepilogo non legato solo all'anno 2010, nel 2009 per la prima volta il Comitato per la legislazione ha dedicato la sua attività anche all'analisi *ex post* in quanto il Consiglio ha incominciato a ricevere dalla Giunta le relazioni conseguenti alle clausole valutative e quindi ha esaminato le informazioni relative all'attuazione della legge proprio in risposta a quanto veniva richiesto dalla clausola valutativa.

L'analisi *ex post* delle leggi è l'attività di ricerca che attraverso l'utilizzo di specifiche metodologie, fornisce informazioni sui processi di attuazione delle leggi e sui risultati delle politiche pubbliche cui le leggi danno origine. In questo caso l'analisi prende avvio dalla rendicontazione da parte della Giunta regionale scaturita dalla clausola valutativa inserita nella legge regionale. Al momento il Consiglio regionale non ha ancora affrontato l'attività di analisi degli effetti degli interventi normativi in quanto per effettuare quest'ultima occorrerebbero maggiori elementi conoscitivi e metodologie analitiche più sofisticate.

Figura 16. Il percorso della relazione della Giunta regionale in risposta alla clausola valutativa.



In relazione all'istruttoria, da predisporre sulla relazione pervenuta dalla Giunta regionale, il Regolamento interno al comma 3 dell'articolo 42 recita: *“Le informazioni prodotte in attuazione delle clausole valutative sono esaminate dalla struttura operante all'interno del processo legislativo e sono presentate alla Commissione competente per la valutazione.”*

Quindi la redazione delle note informative, strumento comunicativo scelto per l'analisi *ex post*, è naturalmente condizionata dal ricevimento delle relazioni prodotte dalla Giunta regionale in ottemperanza a quanto disposto dalle clausole valutative, che a sua volta dipende da due fattori: la scadenza dei termini previsti dalla clausola per l'invio della relazione e la tempestività con la quale la Giunta regionale provvede a tale adempimento. Riguardo al primo aspetto c'è solo da prendere atto del fatto che i tempi previsti nella clausola non possono che avere carattere indicativo in quanto l'effettiva operatività della legge è spesso condizionata sia da elementi esterni sia interni quali per esempio l'approvazione di regolamenti di attuazione e di atti di programmazione. Il secondo aspetto attiene alla sfera dei rapporti tra esecutivo ed Assemblea legislativa. In caso di ritardo o addirittura mancato invio al Consiglio della relazione prevista dalla clausola valutativa c'è da sottolineare che vi sono al momento scarsi strumenti per intervenire.

Fino al 2010 sono state inviate in Consiglio regionale 5 relazioni relative a due leggi sulle quali sono state prodotte dagli uffici note informative.

Legge	Argomento	N. relazioni	Iter
n. 6/2006	Diritto allo studio universitario	2	Assegnate alla Commissione competente come ASE (Atto solo esame)
n. 18/2006	Turismo	3	Assegnate ed Esaminate dal Comitato e dalla Commissione competente

Si può quindi segnalare che di fatto le Commissioni, destinatarie e titolari della funzione di controllo e valutazione, essendo esiguo il numero di relazioni pervenute dalla Giunta in riscontro alle clausole valutative previste, non hanno potuto svolgere a pieno tale attività. In futuro si dovranno prevedere delle modalità di collegamento più pregnanti che facilitino, in maniera consolidata e dovuta, questa attività della Giunta regionale di rendicontazione, attraverso lo strumento delle clausole valutative.

7. Parte settima - Il riordino normativo

7.1. Le leggi regionali abrogate

Come già anticipato nel primo Rapporto sulla legislazione, in chiusura dell'VIII legislatura è intervenuta una legge regionale che ha operato un'importante raccolta normativa tramite l'abrogazione di numerose leggi e di alcuni regolamenti il cui iter di approvazione era iniziato nell'anno 2009.

La legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (già riportata nel paragrafo 3.6) ha previsto, infatti, l'abrogazione di n. 133 leggi e di n. 6 regolamenti.

Il numero complessivo di leggi abrogate nell'anno 2010 è stato di 145. Si riporta di seguito, l'elenco delle leggi abrogate, con l'indicazione della legge regionale di abrogazione:

A) le leggi sotto indicate (n. 3) sono state abrogate dall'**art. 42, comma 1 della l.r. 21 gennaio 2010, n. 3** (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.):

1. **L.R. 21 ottobre 1981, n. 70** - Formazione dell'elenco regionale di collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche;
2. **L.R. 20 maggio 1986, n. 19** - Disciplina per la programmazione e la esecuzione delle opere pubbliche;
3. **L.R. 29 marzo 1988, n. 10** - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche;

B) le leggi sotto indicate (n. 133) sono state abrogate dall'**art. 2, comma 1, Allegato A della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4** (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili):

4. **L.R. 19 luglio 1972, n. 14** - Esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne;
5. **L.R. 30 luglio 1973, n. 32** - Determinazione del contributo annuo ordinario della Regione al CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2;
6. **L.R. 12 novembre 1973, n. 38** - Finanziamento dell'Ente di sviluppo nell'Umbria;
7. **L.R. 22 novembre 1973, n. 41** - Modifica del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, concernente:

- "Costituzione della S.p.A. denominata Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria";
8. **L.R. 28 dicembre 1973, n. 48** - Programmi di rimboschimento, di riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo.
 9. **L.R. 28 gennaio 1974, n. 9** - Erogazione di un contributo speciale ai Comuni di Spoleto e di Città di Castello a favore delle famiglie dei lavoratori dello Stabilimento Pozzi di Spoleto e degli Stabilimenti del Gruppo Nardi di Città di Castello e San Giustino;
 10. **L.R. 23 aprile 1974, n. 28** - Celebrazione del Trentennale della Liberazione;
 11. **L.R. 26 aprile 1974, n. 30** - Interventi straordinari a favore dell'Ente di sviluppo nell'Umbria. Costituzione di un fondo per garanzie fidejussorie;
 12. **L.R. 21 giugno 1974, n. 39** - Stralcio del Piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi da destinare ai propri soci;
 13. **L.R. 25 giugno 1974, n. 40** - Stralcio per gli anni 1974 e 1975 del Programma regionale di sviluppo, in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 7 agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari a favore della zootecnia bovina;
 14. **L.R. 25 luglio 1974, n. 41** - Contributi straordinari per investimenti alle imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone;
 15. **L.R. 14 agosto 1974, n. 50** - Realizzazione di un centro di medicina nucleare presso l'Ospedale regionale. Erogazione di un contributo di L. 500 milioni mediante contrazione di un mutuo;
 16. **L.R. 2 settembre 1974, n. 54** - Stralcio al Programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura per l'anno 1974;
 17. **L.R. 2 settembre 1974, n. 55** - Integrazione finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi finanziari per interventi nel settore agricolo-forestale;
 18. **L.R. 10 dicembre 1974, n. 64** - Consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione. Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie. Rifinanziamento per l'anno 1974;
 19. **L.R. 14 gennaio 1975, n. 4** - Norme per la predisposizione dei bilanci per il 1975 e criteri provvisori di riparto del fondo ospedaliero regionale.
 20. **L.R. 4 marzo 1975, n. 9** - Norme provvisorie per la gestione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione e del patrimonio agricolo e forestale della Regione;

21. **L.R. 6 marzo 1975, n. 12** - Anticipazioni ai Comuni della regione di somme per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi;
22. **L.R. 28 marzo 1975, n. 17** - Rifinanziamento del Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per l'esercizio 1975 e anni successivi;
23. **L.R. 26 marzo 1975, n. 22** - Provvidenze a favore di cooperative di produzione e lavoro e di trasporto;
24. **L.R. 24 aprile 1975, n. 23** - Integrazione finanziaria degli interventi a favore degli operatori agricoli e delle imprese artigiane previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 agosto 1973, n. 34;
25. **L.R. 24 aprile 1975, n. 24** - Finanziamento annuale all'Ente di sviluppo nell'Umbria;
26. **L.R. 26 maggio 1975, n. 36** - Agevolazioni ai Comuni aggregati per consentire la prosecuzione delle attività intraprese ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8;
27. **L.R. 5 gennaio 1976, n. 2** - Modifica dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36;
28. **L.R. 14 gennaio 1976, n. 4** - Incremento del finanziamento del Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per l'esercizio 1975;
29. **L.R. 20 gennaio 1976, n. 5** - Integrazione finanziaria degli interventi a favore della Consulta regionale per la celebrazione del Trentennale della Liberazione istituita dalla legge regionale 23 aprile 1974, n. 28;
30. **L.R. 30 marzo 1976, n. 17** - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, conseguenti alla istituzione del Comune di Avigliano Umbro;
31. **L.R. 12 maggio 1976, n. 21** - Incremento finanziario del "Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati" per l'esercizio 1976 e successivi;
32. **L.R. 30 giugno 1976, n. 27** - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, concernente: "Interventi per la elaborazione e l'attuazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva e per la realizzazione nei comuni di Perugia e Terni di strutture per l'approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti alimentari";
33. **L.R. 1 luglio 1976, n. 29** - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 agosto 1974, n. 45, concernente: "Stralcio al piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi ai Comuni ed agli altri Enti minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici";

34. **L.R. 6 luglio 1976, n. 30** - Ripartizione ed integrazione dei fondi statali previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone;
35. **L.R. 12 luglio 1976, n. 31** - Proroga dei termini previsti dall'art. 11, terzo comma della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, contenente norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici;
36. **L.R. 26 aprile 1977, n. 19** - Norme per l'avvio dell'applicazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;
37. **L.R. 18 maggio 1977, n. 21** - Integrazione finanziaria della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55;
38. **L.R. 26 maggio 1977, n. 22** - Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, recante norme per l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili al lavoro;
39. **L.R. 11 maggio 1977, n. 24** - Proroga dei termini previsti dall'art. 11 terzo comma della L.R. 3 giugno 1975, n. 40. Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici e della legge regionale 12 luglio 1976, n. 31;
40. **L.R. 18 luglio 1977, n. 34** - Disciplina della istituzione di nuovi presidi di diagnosi e cura. Norme transitorie;
41. **L.R. 26 luglio 1977, n. 36** - Modifica art. 8 legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36. Norme di delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica;
42. **L.R. 29 luglio 1977, n. 37** - Autorizzazione all'Ente di sviluppo nell'Umbria a contrarre direttamente il mutuo di cui all'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9;
43. **L.R. 1 agosto 1977, n. 40** - Calendario venatorio 1977/1978;
44. **L.R. 31 agosto 1977, n. 51** - Ente di sviluppo nell'Umbria. Mutuo di lire L. 5.003.718.164 per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione relativi agli esercizi 1976 e precedenti;
45. **L.R. 31 agosto 1977, n. 52** - Finanziamento regionale per il completamento opere già di competenza statale;
46. **L.R. 21 novembre 1977, n. 57** - Contributo delle spese di primo impianto del Comune di Avigliano Umbro;
47. **L.R. 29 dicembre 1977, n. 65** - Modifica della legge regionale 1 agosto 1977, n. 40;
48. **L.R. 27 gennaio 1978, n. 4** - Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, a favore della Sviluppo Umbria;
49. **L.R. 14 febbraio 1978, n. 6** - Concorso nelle spese sostenute dai

- Comuni di Perugia e di Trevi nell'anno 1975 per l'organizzazione di soggiorni di vacanza per anziani;
50. **L.R. 28 marzo 1978, n. 11** - Modifica legge regionale 21 giugno 1974, n. 39. Contributi alle cooperative a proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi da destinare ai propri soci;
 51. **L.R. 24 aprile 1978, n. 22** - Integrazione della legge regionale 30 luglio 1973, n. 32;
 52. **L.R. 4 luglio 1978, n. 29** - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;
 53. **L.R. 4 luglio 1978, n. 30** - Celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione;
 54. **L.R. 27 luglio 1978, n. 34** - Aumento della partecipazione al capitale sociale della Sviluppumbria;
 55. **L.R. 31 luglio 1978, n. 38** - Proroga di alcuni effetti della legge regionale 18 luglio 1977, n. 34;
 56. **L.R. 3 agosto 1978, n. 39** - Calendario venatorio regionale per la stagione 1978/1979;
 57. **L.R. 31 ottobre 1978, n. 57** - Aumento stanziamento legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45: Delega ai Comuni delle funzioni in materia di assistenza in età pre-scolare;
 58. **L.R. 27 marzo 1979, n. 15** - Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14;
 59. **L.R. 20 giugno 1979, n. 29** - Contributi a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti;
 60. **L.R. 20 giugno 1979, n. 30** - Proroga dei termini previsti dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
 61. **L.R. 20 luglio 1979, n. 36** - Interventi straordinari a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria. Costituzione di un fondo per garanzie fidejussorie;
 62. **L.R. 3 agosto 1979, n. 39** - Calendario venatorio 1979/1980;
 63. **L.R. 3 agosto 1979, n. 42** - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9;
 64. **L.R. 27 agosto 1979, n. 50** - Contributo annuale della Sviluppumbria per il finanziamento dell'attività. Disposizioni per i finanziamenti annuali dal 1980 in poi;
 65. **L.R. 15 ottobre 1979, n. 57** - Modifiche al calendario venatorio 1979/1980;
 66. **L.R. 29 ottobre 1979, n. 58** - Determinazione del contributo ordinario annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, a decorrere dall'anno 1979;
 67. **L.R. 31 ottobre 1979, n. 60** - Regolamento CEE n. 1054/78.

- Modificazione importi direttive CEE n. 159/72 e n. 268/75 sulla riforma socio-strutturale dell'agricoltura;
68. **L.R. 18 febbraio 1980, n. 9** - Incentivi finanziari per la costituzione e il sostegno dei consorzi intercomunali di servizi;
 69. **L.R. 4 marzo 1980, n. 13** - Integrazione finanziamenti a favore delle Comunità montane dell'Umbria per il ripiano deficit conseguente ad interventi di forestazione;
 70. **L.R. 4 marzo 1980, n. 15** - Modifiche al "Calendario venatorio 1979/1980" ed integrazioni alla legge regionale "Conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale e disciplina della caccia";
 71. **L.R. 18 marzo 1980, n. 20** - Delega alle Comunità montane dell'Umbria e ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, delle funzioni amministrative in materia di boschi, terreni montani e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico;
 72. **L.R. 14 aprile 1980, n. 29** - Interventi integrativi regionali per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;
 73. **L.R. 24 aprile 1980, n. 36** - Legge regionale 24 agosto 1978, n. 43. Modifica degli artt. 3, 4 e 7;
 74. **L.R. 17 maggio 1980, n. 45** - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.
 75. **L.R. 26 maggio 1980, n. 48** - Abrogazione art. 36, punto a), e art. 37 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
 76. **L.R. 23 dicembre 1980, n. 79** - Intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Regolamento comunitario n. 355 del 15 febbraio 1977;
 77. **L.R. 16 febbraio 1981, n. 8** - Modifica dell'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo nelle Comunità montane dell'Umbria;
 78. **L.R. 21 aprile 1981, n. 18** - Contributo ai comuni di Avigliano Umbro e Montecastrilli per la definizione dei rapporti patrimoniali in seguito alla istituzione del primo comune con distacco dal secondo;
 79. **L.R. 28 aprile 1981, n. 19** - Proroga del termine per l'esercizio provvisorio delle Unità sanitarie locali per l'anno 1981;
 80. **L.R. 4 maggio 1981, n. 22** - Aumento del fondo patrimoniale di dotazione del Centro regionale umbro elaborazione dati (C.R.U.E.D.);
 81. **L.R. 4 maggio 1981, n. 23** - Iscrizione dei dipendenti del CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 alla CPDEL e all'INADEL.
 82. **L.R. 12 agosto 1981, n. 52** - Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 38 e 18 marzo 1980, n. 20. Modifiche ed integrazioni;

83. **L.R. 31 maggio 1982, n. 28** - Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 5, concernente il ricorso al Presidente della Giunta regionale da parte dei trasgressori delle norme in materia di caccia e pesca;
84. **L.R. 5 luglio 1982, n. 33** - Contributo straordinario per la XXV Edizione del Festival dei Due Mondi;
85. **L.R. 24 dicembre 1982, n. 59** - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 1 settembre 1981, n. 66, istitutiva dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, e 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi 641/78, 386/74 e 349/77;
86. **L.R. 18 marzo 1983, n. 7** - Determinazione per il 1983 della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57;
87. **L.R. 30 maggio 1983, n. 13** - Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, recante norme ed indirizzi per il riordino e le funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio-assistenziale;
88. **L.R. 13 giugno 1983, n. 18** - Ulteriore intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Regolamento C.E.E. 15 febbraio 1977, n. 355 e successive modifiche ed integrazioni;
89. **L.R. 13 giugno 1983, n. 20** - Celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi; ulteriore contributo al Comitato regionale umbro e iniziative connesse alla realizzazione di sintesi delle mostre francescane e loro distribuzione in Italia e all'Estero;
90. **L.R. 1 luglio 1983, n. 22** - Modificazione della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37. Legge 10 maggio 1976, n. 352 di attuazione della direttiva C.E.E. n. 268/1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate - Legge regionale di recepimento. Determinazioni;
91. **L.R. 17 agosto 1983, n. 37** - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 recante interventi straordinari a favore di cooperative edilizie;
92. **L.R. 20 febbraio 1984, n. 5** - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria;
93. **L.R. 1 marzo 1984, n. 12** - Affidamento all'ESAU delle funzioni dell'Osservatorio delle malattie delle piante;
94. **L.R. 12 marzo 1984, n. 16** - Modificazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale, così come modificata e integrata dalla legge regionale 11 agosto

- 1983, n. 30;
95. **L.R. 6 luglio 1984, n. 30** - Intervento della Regione per il centenario della società Terni;
 96. **L.R. 31 dicembre 1984, n. 50** - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 20 febbraio 1984, n. 5. Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria;
 97. **L.R. 26 aprile 1985, n. 25** - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60. - Contributi alle cooperative di abitazione - e della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 - Interventi straordinari a favore di cooperative edilizie - già modificata ed integrata con legge regionale 17 agosto 1983, n. 37;
 98. **L.R. 26 aprile 1985, n. 36** - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 14 gennaio 1985, n. 1 recante "Norme per l'esercizio da parte dell'associazione dei Comuni di cui alla L.R. 19 dicembre 1979, n. 65 delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazione della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65";
 99. **L.R. 29 aprile 1985, n. 38** - Integrazione della L.R. 26 ottobre 1983, n. 41 - Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura;
 100. **L.R. 29 aprile 1985, n. 39** - Integrazione delle leggi regionali 20 dicembre 1984, n. 49 integrativa e modificativa delle LL.RR. n. 17/1979 e 68/1981 in materia di interventi a favore della cooperazione agricola e 20 febbraio 1984, n. 5;
 101. **L.R. 22 gennaio 1986, n. 4** - Modificazione dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante: disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi;
 102. **L.R. 22 gennaio 1986, n. 5** - Contributo della Regione per il VII centenario della conversione della Beata Angela da Foligno;
 103. **L.R. 22 agosto 1986, n. 37** - Modificazioni della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51. Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura;
 104. **L.R. 10 luglio 1987, n. 33** - Riordino organico e funzionale dei servizi dell'E.S.A.U.;
 105. **L.R. 30 luglio 1987, n. 35** - Modificazione della L.R. 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo;
 106. **L.R. 24 agosto 1987, n. 42** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 marzo 1978, n. 14. Norme sui programmi pluriennali di attuazione;

107. **L.R. 4 marzo 1988, n. 7** - Modificazione della L.R. 11 gennaio 1979, n. 2. Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia;
108. **L.R. 4 marzo 1988, n. 8** - Integrazione della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21. Nuove norme in materia di tutela del patrimonio faunistico e di disciplina della caccia;
109. **L.R. 12 luglio 1988, n. 20** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo;
110. **L.R. 21 dicembre 1989, n. 42** - Adeguamento delle indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
111. **L.R. 4 aprile 1990, n. 12** - Deroche alle disposizioni degli articoli 3 (comma 1) e 19 (comma 2) della L.R. 12 giugno 1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi;
112. **L.R. 8 novembre 1990, n. 40** - Modificazioni della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21. Nuove norme in materia di tutela del patrimonio faunistico e di disciplina della caccia;
113. **L.R. 8 novembre 1990, n. 41** - Deroche ad alcune disposizioni della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 e successive modificazioni. Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi;
114. **L.R. 14 gennaio 1991, n. 2** - Norma transitoria per l'attuazione della L.R. 27 aprile 1990, n. 31. Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane;
115. **L.R. 2 luglio 1991, n. 16** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 11 gennaio 1979, n. 2. Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia;
116. **L.R. 19 luglio 1991, n. 17** - Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria;
117. **L.R. 11 dicembre 1991, n. 34** - Modificazioni della L.R. 10 luglio 1987, n. 33. Riordino organico e funzionale dei servizi dell'ESAU;
118. **L.R. 3 novembre 1992, n. 16** - Integrazione della legge regionale 3 agosto 1984, n. 33. Incentivi a favore dei proprietari o conduttori singoli o associati dei fondi ricadenti in zone collinari o montane, che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico;
119. **L.R. 27 gennaio 1993, n. 3** - Ulteriore proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria;

120. **L.R. 8 settembre 1994, n. 32** - Norme transitorie di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
121. **L.R. 31 gennaio 1995, n. 3** - Ulteriori modificazioni della L.R. 3 giugno 1975, n. 40. Norme per la definizione dei Comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici;
122. **L.R. 13 marzo 1995, n. 10** - Norme per il trasporto pubblico locale;
123. **L.R. 5 aprile 1995, n. 22** - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 novembre 1993, n. 12. Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle Cooperative sociali;
124. **L.R. 19 dicembre 1995, n. 50** Contributo straordinario alla S.A.S.E. S.p.A. per il potenziamento infrastrutturale dell'aeroporto regionale umbro di S. Egidio - Perugia;
125. **L.R. 15 gennaio 1997, n. 2** - Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - norme per il trasporto pubblico locale;
126. **L.R. 6 agosto 1997, n. 25** - Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse;
127. **L.R. 5 dicembre 1997, n. 39** - Grande Giubileo del 2000. Costituzione di un fondo speciale;
128. **L.R. 23 febbraio 1998, n. 6** - Rinnovo degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica umbri - Unificazione delle scadenze elettorali;
129. **L.R. 15 aprile 1999, n. 9**- Ulteriore modificazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e interpretazione autentica delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;
130. **L.R. 22 giugno 1999, n. 16** - Scadenza del mandato degli organi amministrativi del Consorzio della bonificazione umbra di Spoleto.
131. **L.R. 3 marzo 2000, n. 16** - Calendario venatorio per la stagione 1998-1999;
132. **L.R. 20 marzo 2000, n. 22** - Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11: "Norme in materia di impatto ambientale" al DPCM del 3 settembre 1999: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale";
133. **L.R. 30 agosto 2000, n. 36** - Proroga del termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale 9 giugno 1998, n. 19 - Strutture operative nell'agricoltura: disciolto E.S.A.U. ed A.R.U.S.I.A.;
134. **L.R. 12 gennaio 2001, n. 1** - Istituzione di una commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale;
135. **L.R. 22 marzo 2001, n. 8** - Modificazioni della legge regionale 20

marzo 2000, n. 21 - “Ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio regionale”;

136. **L.R. 16 agosto 2001, n. 19** - Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU;

C) le leggi sotto indicate (n. 3) sono state abrogate dall’**art. 23, comma 1, della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5** (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche):

137. **L.R. 20 agosto 1981, n. 61** - Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

138. **L.R. 14 maggio 1982, n. 25** - Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/74 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

139. **L.R. 6 aprile 1990, n. 15** - Modificazioni della L.R. 20 agosto 1981, n. 61 - Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di congelamento cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

D) le leggi sotto indicate (n. 1) sono state abrogate dall’**art. 28, comma 1, della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12** - (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni):

140. **L.R. 9 aprile 1998, n. 11** - Norme in materia di impatto ambientale;

E) le leggi sotto indicate (n. 3) sono state abrogate dall’**art. 74, comma 1, della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14** (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione):

141. **L.R. 21 marzo 1997, n. 7** - Norme sulla partecipazione all’esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio regionale e sul referendum consultivo;

142. **L.R. 4 luglio 1997, n. 22** - - Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali;

143. **L.R. 28 luglio 2004, n. 16** - - Disciplina del referendum sulle leggi di

approvazione o di modifica dello statuto regionale;

F) le leggi sotto indicate (n. 1) sono state abrogate dall'**art. 4, comma 1, della L.R. 9 luglio 2010, n. 16** (Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni della L.R. 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e della L.R. 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari):

144.L.R. **12 agosto 1986, n. 33** - Segreterie degli Amministratori e dei Gruppi consiliari;

G) le leggi sotto indicate (n. 1) sono state abrogate dall'**art. 19 della L.R. 3 agosto 2010, n. 19** (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale):

145.L.R. **19 giugno 2002, n. 11** - Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.).

7.2. I regolamenti regionali abrogati

Di seguito, si riporta l'elenco dei regolamenti regionali abrogati nel corso dell'anno 2010 (totale n. 7), con l'indicazione delle leggi e dei regolamenti regionali di abrogazione:

A) i Regolamenti sotto indicati (n. 6) sono stati abrogati dall'**art. 2, comma 1, Allegato A della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4**:

1. **Reg.to reg.le 15 dicembre 1989, n. 41** - Regolamento interno della Consulta per le questioni comunitarie;
2. **Reg.to reg.le 15 gennaio 1987, n. 2** - Modificazione del Reg. reg. 7 agosto 1986, n. 3 recante: «Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne»;
3. **Reg.to reg.le 26 luglio 1988, n. 25** - Ulteriori modificazioni, nonché integrazione, del Reg. reg. 7 agosto 1986, n. 3 - Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne;
4. **Reg.to reg.le 23 novembre 1989, n. 36** - Integrazione del Reg. reg. 7 agosto 1986, n. 2. Nuove norme per la gestione delle Aziende faunistico-venatorie;
5. **Reg.to reg.le 26 febbraio 1996, n. 4** - Ulteriore modificazione del Reg. reg. 7 agosto 1986, n. 3 - Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne;
6. **Reg.to reg.le 14 giugno 1996, n. 12** - Modificazione ed integrazione

del Reg. reg. 12 luglio 1988, n. 21 - Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

B) il Regolamento sotto indicato (n. 1) è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, del Reg.to reg.le 19 marzo 2010, n. 6 (Regolamento dei concorsi):

7. Reg.to reg.le 23 aprile 1985, n. 2 - Norme generali per lo svolgimento dei concorsi.

7.3. Le leggi regionali modificate

Si riporta l'elenco delle leggi modificate (totale n. 58) nel corso dell'anno 2010.

1. **L.R. 16 aprile 2005, n. 21** (Nuovo Statuto della Regione Umbria);
2. **L.R. 12 agosto 1994, n. 27** (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili);
3. **L.R. 13 aprile 1995, n. 31** (Istituzione della Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.));
4. **L.R. 12 agosto 1998, n. 30** (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive);
5. **L.R. 16 febbraio 2005, n. 8** (Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia finanziaria);
6. **L.R. 18 febbraio 2004, n. 1** (Norme per l'attività edilizia);
7. **L.R. 3 novembre 2004, n. 21** (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia);
8. **L.R. 3 gennaio 2000, n. 2** (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione);
9. **L.R. 13 maggio 2009, n. 11** (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate);
10. **L.R. 16 dicembre 1997, n. 46** (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi);
11. **L.R. 22 dicembre 2005, n. 30** (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia);
12. **L.R. 9 luglio 2007, n. 23** (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);
13. **L.R. 28 marzo 2006, n. 6** (Norme sul diritto allo studio universitario);

14. **L.R. 26 ottobre 1994, n. 35** (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.);
15. **L.R. 8 luglio 2005, n. 22** (Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione);
16. **L.R. 23 dicembre 2004, n. 33** (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale);
17. **L.R. 5 marzo 2009, n. 4** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);
18. **L.R. 28 febbraio 2000, n. 13** (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);
19. **L.R. 2 marzo 1999, n. 3** (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);
20. **L.R. 21 gennaio 2003, n. 1** (Costituzione del Centro studi giuridici e politici);
21. **L.R. 27 gennaio 2010, n. 4** (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili);
22. **L.R. 31 luglio 2007, n. 27** (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla L.R. 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali);
23. **L.R. 4 aprile 1990, n. 10** (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista»);
24. **L.R. 27 dicembre 2006, n. 18** (Legislazione turistica regionale);
25. **L.R. 6 giugno 2002, n. 8** (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico);
26. **L.R. 23 settembre 2009, n. 19** (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni);
27. **L.R. 14 agosto 1997, n. 28** (Disciplina delle attività agrituristiche);
28. **L.R. 22 febbraio 2005, n. 13** (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla L.R. 26 marzo 1997, n. 10 e dalla L.R. 26 maggio 2004, n. 8);
29. **L.R. 3 agosto 1999, n. 24** (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);

30. **L.R. 7 dicembre 2005, n. 26** (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
31. **L.R. 6 marzo 1997, n. 6** (Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni);
32. **L.R. 20 gennaio 2000, n. 6** (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
33. **L.R. 23 luglio 2003, n. 13** (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);
34. **L.R. 12 giugno 2007, n. 21** (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);
35. **L.R. 11 gennaio 2000, n. 3** (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.);
36. **L.R. 23 gennaio 1996, n. 3** (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari);
37. **L.R. 22 aprile 1997, n. 15** (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale);
38. **L.R. 27 gennaio 2010, n. 5** (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);
39. **L.R. 16 febbraio 2010, n. 14**: Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione);
40. **L.R. 27 gennaio 2009, n. 1** (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.);
41. **L.R. 6 agosto 1997, n. 24** (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione);
42. **L.R. 17 febbraio 2005, n. 9** (Norme sulla cooperazione sociale);
43. **L.R. 11 gennaio 2000, n. 3** Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.);
44. **L.R. 11 febbraio 2010, n. 8** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 - Legge finanziaria 2010);
45. **L.R. 12 febbraio 2010, n. 10** (Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012);
46. **L.R. 16 febbraio 2010, n. 12** (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni);

47. **L.R. 22 ottobre 2008, n. 15** (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura);
48. **L.R. 4 aprile 1990, n. 10** (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista»);
49. **L.R. 3 agosto 2010, n. 19** (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale);
50. **L.R. 22 febbraio 2005, n. 11** (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);
51. **L.R. 26 marzo 2008, n. 5** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese);
52. **L.R. 18 ottobre 2006, n. 13** (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale);
53. **L.R. 29 luglio 2009, n. 18** (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
54. **L.R. 27 novembre 2007, n. 30** (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della L.R. 30 novembre 1995, n. 45);
55. **L.R. 26 febbraio 1981, n. 9** (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali);
56. **L.R. 16 maggio 2007, n. 17** (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali);
57. **L.R. 23 gennaio 1996, n. 3** (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari);
58. **L.R. 26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).



Regione Umbria
Consiglio Regionale

Processo Legislazione